

NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

RELATIVA ALL'OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E ALL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO
TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DI AZIONI ORDINARIE DI



Pirelli & C. S.p.A.

Sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25
Capitale sociale Euro 1.904.374.935,66
Registro delle Imprese di Milano n. 00860340157
Repertorio Economico Amministrativo n. 1055

Azionista venditore

Marco Polo International Italy S.p.A.



Joint Global Coordinators

Banca IMI S.p.A., J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc.

Joint Bookrunners

Banca IMI S.p.A., J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc.
BNP Paribas, Goldman Sachs International, HSBC Bank plc, Mediobanca - Banca di
Credito Finanziario S.p.A., Merrill Lynch International, UniCredit Corporate & Investment
Banking

Sponsor

Banca IMI S.p.A.

Co-Managers

ING Bank N.V.,
Banca Akros Gruppo
Banco BPM, Natixis

La Nota Informativa è stata redatta ai sensi del regolamento di attuazione del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione europea del 29 aprile 2004, recante le modalità di applicazione della Direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificato e integrato.

La Nota Informativa è stata depositata presso la Consob in data 15 settembre 2017, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 15 settembre 2017, protocollo n. 0106983/17.

L'adempimento di pubblicazione della Nota Informativa non comporta alcun giudizio di Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

La Nota Informativa deve essere letta congiuntamente al Documento di Registrazione depositato presso Consob in data 15 settembre 2017, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 15 settembre 2017, protocollo n. 0106982/17 e alla Nota di Sintesi depositata presso Consob in data 15 settembre 2017, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 15 settembre 2017 protocollo n. 0106983/17, che congiuntamente costituiscono il prospetto di offerta e di ammissione a quotazione.

La Nota Informativa, la Nota di Sintesi e il Documento di Registrazione sono disponibili presso la sede dell'Emittente nonché sul sito internet www.pirelli.com.

Avvertenze per l'investitore

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare attentamente le informazioni contenute nel Prospetto nel suo complesso, ivi inclusi i fattori di rischio relativi all'Emittente, al Gruppo ad esso facente capo e al settore di attività in cui essi operano riportati nel Capitolo IV (Fattori di Rischio) del Documento di Registrazione nonché i rischi relativi agli strumenti finanziari offerti/ammessi alla negoziazione riportati nel Capitolo II della Nota Informativa. In particolare, si richiama l'attenzione su quanto di seguito indicato:

- Il presente prospetto informativo è stato predisposto in relazione all'offerta pubblica di vendita e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie di Pirelli & C. S.p.A. (“**Pirelli**” ovvero l’“**Emittente**”). La quotazione delle azioni ordinarie dell'Emittente era prevista dall'accordo di compravendita e co-investimento sottoscritto nel marzo 2015 tra China National Chemical Corporation, un'impresa a conduzione statale della Repubblica Popolare Cinese, e China National Tire & Rubber Corporation, Ltd. (“**CNRC**”), società controllata da ChemChina, da una parte, e Camfin S.p.A. (“**Camfin**”), Long-Term Investments Luxembourg S.A. (“**LTI**”) e Coinv S.p.A., dall'altra parte, aventi ad oggetto, *inter alia*, l'acquisizione del capitale sociale dell'Emittente, la revoca dalla quotazione delle azioni Pirelli e la loro successiva riammissione a quotazione (per ulteriori informazioni, si rimanda al Capitolo V, Paragrafo 5.1.5 del Documento di Registrazione). Dal momento che le azioni oggetto di offerta sono poste esclusivamente in vendita dall'Azionista Venditore, dall'operazione non deriveranno proventi a favore dell'Emittente (per ulteriori informazioni, si rimanda al Capitolo II, Paragrafo 2.1 e Capitolo III, Paragrafo 3.4 della Nota Informativa).
- Il Gruppo presenta un significativo indebitamento finanziario bancario, rispetto al quale sostiene elevati oneri finanziari. Al 31 dicembre 2016 e al 30 giugno 2017 l'indebitamento finanziario netto è significativamente superiore a quello al 31 dicembre 2015, per effetto del debito utilizzato per finanziare l'acquisizione di Pirelli mediante l'offerta pubblica di acquisto e incorporato dall'Emittente a seguito della fusione inversa con Marco Polo Industrial Holding. L'indebitamento finanziario consolidato netto totale è pari ad Euro 4.287.444 migliaia al 30 giugno 2017. Alla medesima data (i) il rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto è pari a 1,06 e (ii) il rapporto tra il margine operativo lordo ante oneri non ricorrenti e di ristrutturazione (c.d. *EBITDA Adjusted*) e oneri finanziari è pari a 2,27. Alla Data della Nota Informativa, la principale fonte di finanziamento del Gruppo è costituita dal finanziamento bancario non assistito da garanzie reali assunto dal Gruppo per un importo massimo complessivo pari ad Euro 4.200.000.000,00 ai sensi del contratto di finanziamento sottoscritto in data 27 giugno 2017 (il “**Contratto di Finanziamento**”). In particolare, il Contratto di Finanziamento prevede un *covenant* finanziario, relativo al rispetto di una determinata soglia di *Total Net Leverage* (inteso come rapporto tra indebitamento netto consolidato e l'EBITDA consolidato dei precedenti 12 mesi), e ulteriori impegni e limitazioni a carico del Gruppo, nonché ipotesi di inadempimento e decadenza dal beneficio del termine. Tali circostanze potrebbero comportare effetti negativi anche rilevanti sull'attività, sulle prospettive e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo. Da ultimo, l'Emittente riveste il ruolo di garante rispetto al prestito obbligazionario per complessivi Euro 600 milioni emesso in data 18 novembre 2014 da Pirelli International. Per ulteriori informazioni, si rimanda al Capitolo IV, Paragrafo A.1 del Documento di Registrazione.

- Tra il 2015 e il 2017 il Gruppo ha realizzato un processo di riorganizzazione e valorizzazione industriale finalizzato a rafforzare i piani di sviluppo delle attività relative ai pneumatici per auto, moto e velocipedi (cc.dd. Pneumatici *Consumer*) di Pirelli ed il presidio di aree geograficamente strategiche, nonché a separare e dare autonoma rilevanza alle attività relative alla produzione e commercializzazione in Italia e/o all'estero di pneumatici per veicoli pesanti ad uso industriale, agricolo o per trasporto passeggeri (cc.dd. pneumatici *Industrial*). Ad esito di tale processo, le attività del Gruppo consistono nella produzione, distribuzione e commercializzazione di pneumatici *Consumer*. La strategia di Pirelli prevede che la Società si focalizzi sul *business Consumer*, con un posizionamento nei segmenti di prodotto e di mercato a più alto valore (c.d. *High Value*), limitando generalmente la presenza del Gruppo a quei mercati in cui il segmento *Standard* è ancora preponderante (ad esempio, il Brasile). Pirelli potrebbe non riuscire a realizzare, in tutto o in parte, gli investimenti previsti nell'arco del Piano Industriale 2017-2020 oppure dover sostenere maggiori costi per tali investimenti rispetto a quanto pianificato e pertanto, non sviluppare a pieno la propria strategia ovvero conseguire dei flussi di cassa inferiori rispetto alle previsioni. Tale circostanza potrebbe non permettere alla Società di conseguire una posizione distintiva nel segmento *Consumer* nonché comportare il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Industriale, con conseguenti impatti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. Per ulteriori informazioni si rimanda al Capitolo IV, Paragrafi A.6 e A.7 del Documento di Registrazione.
- Il Documento di Registrazione riporta dati previsionali tratti dai dati inclusi nel "Piano industriale 2017-2020" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 luglio 2017 così come integrato dal successivo Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2017. I dati previsionali sono un obiettivo sfidante per la Società. In particolare, (i) i *target* di crescita dei ricavi inseriti a piano prevedono una crescita media annua maggiore o uguale al 9% e risultano significativamente maggiori rispetto alla crescita media annua dei ricavi *adjusted* storica 2014-2016, che si è assestata ad un 5,4%; (ii) la crescita attesa dei ricavi (CAGR) 2016-2020 pari o superiore al 9% risulta sfidante rispetto alla crescita registrata dalle società comparabili di Pirelli (cc.dd. *peers*) (cfr. Capitolo IV, Paragrafo A.11, del Documento di Registrazione); (iii) inoltre, nell'ambito delle ipotesi alla base delle previsioni, si registra una crescita sfidante dei volumi relativi alla categoria di pneumatici con calettamento pari o superiore a 18 pollici previsti per la Società nel periodo 2017 – 2020 (maggiore o uguale a 13%) rispetto a quella del mercato di riferimento nello stesso periodo pari a 9,2%. Su tali previsioni possono incidere anche le minacce potenziali e i punti di debolezza evidenziati nell'analisi rappresentata nel Capitolo XIII (c.d. SWOT), nonché fattori quali oscillazioni dei tassi di cambio e variazioni nel prezzo delle materie prime. I Dati Previsionali sono basati su assunzioni generali e assunzioni ipotetiche relative ad eventi futuri ed azioni degli amministratori che non necessariamente si verificheranno, nonché eventi o azioni sui quali gli amministratori non possono, o possono solo in parte, influire, circa l'andamento delle grandezze patrimoniali ed economiche o di altri fattori che ne influenzano l'evoluzione. Tali ipotesi, per loro natura, contengono elementi di incertezza e sono soggette a variazioni, anche significative, in caso di cambiamenti dello scenario macroeconomico e del contesto di mercato di riferimento. Pertanto, i dati previsionali sono caratterizzati da connotati elementi di soggettività e incertezza, anche in considerazione dell'orizzonte temporale di riferimento (esercizio 2020). In considerazione dell'incertezza che caratterizza qualunque dato previsionale, gli investitori sono invitati, nelle proprie decisioni di investimento, a non fare esclusivo affidamento sugli stessi e a valutare il complessivo contenuto del Documento di Registrazione. Per ulteriori informazioni si rimanda al Capitolo IV, Paragrafo A.5 del Documento di Registrazione.

- Il Documento di Registrazione contiene dichiarazioni di preminenza basate su stime, sulla dimensione del mercato di riferimento e sul posizionamento competitivo del Gruppo, nonché valutazioni di mercato e comparazioni con gli operatori concorrenti formulate, ove non diversamente specificato, dall'Emittente sulla base della propria esperienza, della conoscenza specifica del settore di appartenenza e dell'elaborazione di dati reperibili sul mercato che non sono stati sottoposti a verifica indipendente. Tali valutazioni soggettive sono state formulate direttamente dalla Società e pertanto non è possibile garantire che le dichiarazioni di preminenza e stime inserite nel Documento di Registrazione possano essere confermate. La Società ritiene che non siano attualmente disponibili fonti o analisi di mercato predisposte da esperti indipendenti che descrivano e illustrino in maniera omogenea ed esaustiva, e con un sufficiente grado di attendibilità, l'industria dei pneumatici (Auto e Moto), sia a livello globale, sia a livello regionale e, in particolare, i segmenti nei quali la Società ritiene di coprire una posizione di *leadership*. Per ulteriori informazioni, si rimanda al Capitolo IV, Paragrafo A.25 del Documento di Registrazione.
- Il Gruppo è esposto al rischio di generare flussi finanziari e conseguire risultati economici peggiori rispetto alle previsioni ed alle stime su cui si basa l'*impairment test*, che consiste nel confrontare il valore recuperabile dell'attività con il relativo valore contabile, tali da richiedere rettifiche al valore contabile dell'avviamento e/o del marchio Pirelli a vita indefinita iscritti nel bilancio consolidato dell'Emittente. In particolare il Gruppo è esposto ad un'elevata volatilità dei flussi finanziari e ad un'elevata sensibilità del valore del marchio a variazioni anche contenute di tali flussi. I bilanci rielaborati relativamente al solo perimetro delle Attività *Consumer* al 30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2016 (cc.dd. Bilancio Intermedio *Carve-Out* e Bilancio *Carve-Out* 2016) includono immobilizzazioni immateriali la cui incidenza complessiva sul totale delle attività è pari al 47,8% al 30 giugno 2017 e al 46,3% al 31 dicembre 2016. L'incidenza complessiva delle attività immateriali sul patrimonio netto delle Attività *Consumer* è pari rispettivamente a circa il 146,4% al 30 giugno 2017 e al 227,7% al 31 dicembre 2016. Tali immobilizzazioni immateriali sono state prevalentemente generate con l'operazione di fusione inversa di Marco Polo Industrial Holding in Pirelli. Il Gruppo effettua annualmente l'*impairment test* delle attività immateriali a vita indefinita ai sensi dei principi contabili internazionali. L'*impairment test* potrebbe fare emergere una riduzione del valore delle relative attività. In particolare, per quanto riguarda il Brand Pirelli, al 31 dicembre 2016, l'*impairment test* ha fatto emergere un'eccedenza del *fair value* del Brand rispetto al suo valore di bilancio pari a circa il 4,4%. L'analisi di sensitività svolta a tale riguardo prevede ipotesi di perdita di valore. Per ulteriori informazioni si rimanda al Capitolo IV, Paragrafo A.11 del Documento di Registrazione.
- Il Gruppo è esposto ai rischi derivanti dai rapporti partecipativi, commerciali e di *business* intrattenuti con la società Pirelli de Venezuela C.A.. In particolare, l'evoluzione negativa della situazione macroeconomica, il controllo regolamentare sul mercato della valuta e dei cambi e la continua riduzione della disponibilità di Dollari americani nel Paese acquistabili mediante i meccanismi di cambio ufficiali, hanno comportato l'emergere di una situazione strutturale di impossibilità per la società di convertire Bolivar venezuelani in Dollari americani, a seguito della quale Pirelli Venezuela non è più stata in grado di versare dividendi e *royalties* nonché di far fronte alle proprie passività commerciali verso le altre società del Gruppo o verso fornitori per l'acquisto continuativo di materie prime. Pertanto, si è ritenuto che non fossero più verificate le condizioni richieste dall'IFRS 10 per detenere il controllo su Pirelli Venezuela e si è proceduto al deconsolidamento della stessa con data di riferimento 31 dicembre 2015 e all'iscrizione del *fair value* dell'investimento tra le attività finanziarie disponibili per la vendita. Tali attività hanno

comportato la rilevazione di un rilevante impatto negativo a conto economico pari a Euro 507.777 migliaia, iscritto in un'apposita riga di conto economico. Da ultimo, si segnala che, al 30 giugno 2017, l'ammontare dei crediti commerciali scaduti riferibili a Pirelli Venezuela è pari ad Euro 218.759 migliaia, svalutati negli anni precedenti (Euro 229.304 migliaia al 31 dicembre 2016). Si evidenzia, infine, che l'impianto ubicato in Venezuela è soggetto al rischio di espropriazione e/o nazionalizzazione da parte delle competenti autorità governative. Per ulteriori informazioni, si rimanda al Capitolo IV, Paragrafo A.4 del Documento di Registrazione.

- Pirelli vende i suoi prodotti su base mondiale in oltre 160 Paesi e possiede diciannove siti industriali ubicati in tredici diversi Paesi, alcuni dei quali possono avere un grado minore di stabilità dal punto di vista politico, sociale ed economico. In particolare alla Data della Nota Informativa, persistono elementi strutturali di instabilità politica nell'area latino-americana (con particolare riferimento a Brasile e Venezuela), e nell'area medio-orientale, le cui implicazioni di medio-lungo termine rimangono, alla Data della Nota Informativa, molto incerte. Si precisa che, con riferimento al 30 giugno 2017, tali aree rappresentano rispettivamente il 17,0% e il 4,6% dei ricavi consolidati. Per ulteriori informazioni si rimanda al Capitolo IV, Paragrafo A.3 del Documento di Registrazione.
- Le informazioni finanziarie storiche contenute nel Documento di Registrazione sono rappresentate dai Bilanci consolidati di *carve-out* relativi agli esercizi 2014 e 2015, dal Bilancio *carve-out* relativo all'esercizio 2016 e dal Bilancio intermedio *carve-out* relativo al semestre chiuso al 30 giugno 2017. Le informazioni finanziarie incluse nel Documento di Registrazione non rappresentano la situazione finanziaria e i risultati effettivi dell'Emittente in quanto le attività e passività riconducibili alle Attività *Consumer* sono riportate come se fossero state separate dalle attività e passività delle Attività *Industrial* nei periodi 2014-2016 e fino alla data dell'assegnazione – avvenuta in data 15 marzo 2017 - della partecipazione totalitaria detenuta da Pirelli in TP Industrial Holding (titolare del 52% del capitale sociale di Pirelli Industrial S.r.l.) a Marco Polo International Italy S.p.A.. In particolare al fine di rappresentare l'andamento finanziario, economico e patrimoniale delle Attività *Consumer*, e pertanto del *business* facente capo all'Emittente alla Data della Nota Informativa, nei periodi presi a riferimento nel Documento di Registrazione, si è reso necessario includere nello stesso informazioni finanziarie di *carve-out*. Alla luce di quanto precede, sussiste il rischio che, qualora le attività e passività riconducibili alle Attività *Consumer* fossero state separate dalle attività e passività delle Attività *Industrial* nei periodi 2014-2016 e fino alla data dell'Assegnazione, non si sarebbero necessariamente avuti i risultati patrimoniali, finanziari ed economici rappresentati nel Documento di Registrazione. Il Documento di Registrazione contiene inoltre dati contabili *pro-forma* costruiti per riflettere retroattivamente gli effetti significativi dell'operazione di rifinanziamento di linee bancarie di Pirelli per complessivi Euro 4,2 miliardi e dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea degli azionisti dell'Emittente in data 19 giugno 2017.

I sopracitati dati non rappresentano la situazione finanziaria e i risultati effettivi dell'Emittente né devono essere assimilati a dati prospettici dello stesso. Per ulteriori informazioni si rimanda al Capitolo IV, Paragrafi A.8 e A.9 del Documento di Registrazione.

- Nel contesto dell'operazione di riorganizzazione industriale, sono state perfezionate operazioni di trasferimento di *assets* o *business*, ovvero di scissione, in numerosi Paesi. A tale riguardo, il Gruppo è esposto al rischio derivante dal verificarsi di eventi che possano attivare gli obblighi di indennizzo previsti negli atti e negli accordi stipulati per realizzare tali operazioni di trasferimento o scissione, nonché

dall'eventuale inadempimento da parte delle società controllate da PTG (società beneficiaria del segmento *Industrial*) rispetto agli obblighi di indennizzo ivi previsti a carico di tali società. Per ulteriori informazioni, si rimanda al Capitolo IV, Paragrafi A.12 e A.13 del Documento di Registrazione.

- Alla Data della Nota Informativa, il Gruppo è parte in procedimenti giudiziari, civili, penali, fiscali o di natura amministrativa. Si evidenzia che, rispetto ad alcuni di tali procedimenti, il rischio di soccombenza non è valutato come probabile e, pertanto, il Gruppo non ha accantonato alcun fondo a bilancio a fronte delle eventuali passività dagli stessi derivanti. Per ulteriori informazioni si rimanda al Capitolo IV, Paragrafo A.18 del Documento di Registrazione.
- Anche a seguito dell'Offerta Globale di Vendita, la Società non sarà contendibile. Alla Data della Nota Informativa, l'Azionista Venditore detiene l'intero capitale sociale dell'Emittente e controlla l'Emittente ai sensi dell'articolo 93 TUF e dell'articolo 2359 del Codice Civile. Anche in caso di integrale adesione all'Offerta e di integrale esercizio dell'Opzione *Greenshoe*, l'Azionista Venditore continuerà ad avere il controllo di diritto dell'Emittente. Per ulteriori informazioni si rimanda al Capitolo II, Paragrafo 2.2, della Nota Informativa.
- Talune banche che partecipano all'Offerta Globale di Vendita, l'Azionista Venditore nonché un selezionato *panel* di Alti Dirigenti e *senior managers* (n. 26 risorse), tra i quali l'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo, che al verificarsi della quotazione della Società percepiranno il c.d. *Special Award*, potrebbero essere portatori di un potenziale conflitto di interesse in relazione all'Offerta medesima. Per ulteriori informazioni si rimanda al Capitolo II, Paragrafo 2.7 e al Capitolo III, Paragrafo 3.3 della Nota Informativa.
- In relazione all'Offerta Globale di Vendita, si rappresenta che l'Emittente corrisponderà al Consorzio per l'Offerta Pubblica ed al Consorzio per il Collocamento Istituzionale una commissione complessiva non superiore al 2,25% (con una componente fissa pari all'1,50% e una componente variabile massima pari allo 0,75%) del ricavato lordo dell'Offerta Globale di Vendita a seguito dell'eventuale esercizio dell'Opzione *Greenshoe*. Si stima inoltre che le spese relative al processo di quotazione delle azioni dell'Emittente (ivi inclusa la quota parte delle spese promozionali e pubblicitarie a carico della Società), escluse le commissioni riconosciute al Consorzio per l'Offerta Pubblica e al Consorzio per il Collocamento Istituzionale, saranno pari a circa Euro 22 milioni. Tali spese saranno sostenute dalla Società. Per ulteriori informazioni si rimanda al Capitolo II, Paragrafo 2.8 della Nota Informativa.
- Il moltiplicatore P/E *adjusted* 2016 relativo all'Emittente (calcolato come rapporto tra il valore dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa (minimo e massimo) e il *Net Income Adjusted* per l'esercizio 2016 (al netto degli Interessi di minoranza pari a €9,178 milioni) calcolato sulla base sia del valore minimo sia del valore massimo dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa, risulta maggiore della media dei moltiplicatori P/E 2016 delle società comparabili o correlate all'Emittente. Pertanto, la sottoscrizione di azioni dell'Emittente se basata unicamente su P/E Adjusted risulterebbe per gli investitori più onerosa rispetto alla media delle società comparabili o correlate (esclusivamente con riferimento al moltiplicatore P/E). Per ulteriori informazioni si rimanda al Capitolo II, Paragrafo 2.9 della Nota Informativa.

[PAGINA INTENZIONALMENTE LASCIATA IN BIANCO]

INDICE

DEFINIZIONI	11
CAPITOLO I - PERSONE RESPONSABILI	19
1.1 Responsabili della Nota Informativa.....	19
1.2 Dichiarazione di responsabilità	19
CAPITOLO II - FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA.....	20
2.1 Rischi connessi alla circostanza che l’offerta non genererà proventi a favore dell’Emittente	20
2.2 Rischi connessi alla non contendibilità dell’Emittente	20
2.3 Rischi connessi alla possibile mancanza di liquidità e volatilità delle Azioni dell’Emittente	20
2.4 Rischi connessi all’offerta pubblica e altre informazioni che saranno comunicate successivamente alla Data della Nota Informativa	21
2.5 Rischi connessi agli impegni temporanei di inalienabilità delle azioni	21
2.6 Rischi connessi all’attività di stabilizzazione.....	21
2.7 Rischi connessi a potenziali conflitti di interesse.....	22
2.8 Rischi connessi alle spese legate all’operazione	24
2.9 Rischi connessi al moltiplicatore P/E <i>pro-forma</i> 2016 legato all’Emittente calcolato sulla base dell’Intervallo di Valorizzazione Indicativa	25
CAPITOLO III - INFORMAZIONI FONDAMENTALI.....	26
3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante	26
3.2 Fondi propri e indebitamento	26
3.2.1 <i>Fondi propri</i>	26
3.2.2 <i>Indebitamento finanziario netto</i>	27
3.3 Interessi delle persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta di Vendita.....	27
3.4 Motivazioni dell’Offerta e impiego dei proventi.....	30
CAPITOLO IV - INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE/DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE.....	31
4.1 Descrizione delle Azioni	31
4.2 Legislazione in base alla quale le Azioni sono state emesse	31
4.3 Caratteristiche delle Azioni	31
4.4 Valuta delle Azioni	31
4.5 Descrizione dei diritti connessi alle Azioni.....	31

4.6	Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Azioni sono state o saranno emesse	32
4.7	Data di emissione e di messa a disposizione delle Azioni	32
4.8	Limitazioni alla libera circolazione delle Azioni	32
4.9	Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto residuali in relazione alle Azioni.....	32
4.10	Offerte pubbliche di acquisto effettuate sulle azioni dell'Emittente nel corso dell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso.....	33
4.11	Regime fiscale.....	33
4.11.1	<i>Regime fiscale dei dividendi relativi agli utili prodotti</i>	34
4.11.2	<i>Regime fiscale della distribuzione di riserve di cui all'art. 47, comma 5, del TUIR</i>	42
4.11.3	<i>Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni</i>	44
4.11.4	<i>Tassa sui contratti di borsa e imposta di registro.....</i>	51
4.11.5	<i>Imposta sulle transazioni finanziarie</i>	51
4.11.6	<i>Imposta di bollo.....</i>	55
4.11.7	<i>Imposta sul valore delle attività finanziarie</i>	56
4.11.8	<i>Obblighi di monitoraggio fiscale.....</i>	57
4.11.9	<i>Imposta sulle successioni e donazioni.....</i>	57
4.12	Regime di circolazione.....	59
4.13	Limitazioni alla libera disponibilità delle azioni.....	59
CAPITOLO V - CONDIZIONI DELL'OFFERTA.....		60
5.1	Condizioni, statistiche relative all'offerta globale, calendario previsto e modalità di sottoscrizione.....	60
5.1.1	<i>Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata</i>	60
5.1.2	<i>Ammontare totale dell'Offerta Globale di Vendita.....</i>	60
5.1.3	<i>Periodo di validità dell'Offerta Pubblica e modalità di sottoscrizione</i>	60
5.1.4	<i>Informazioni circa la revoca o sospensione dell'Offerta Pubblica</i>	63
5.1.5	<i>Riduzione della sottoscrizione e modalità di rimborso</i>	63
5.1.6	<i>Ammontare della sottoscrizione</i>	64
5.1.7	<i>Possibilità di ritirare e/o revocare la sottoscrizione</i>	64
5.1.8	<i>Pagamento e consegna delle Azioni</i>	64
5.1.9	<i>Pubblicazione dei risultati dell'Offerta Pubblica</i>	64

5.1.10	<i>Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di opzione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati</i>	64
5.2	Piano di ripartizione e di assegnazione	65
5.2.1	<i>Categorie di investitori potenziali ai quali le Azioni sono offerte e mercati</i>	65
5.2.2	<i>Principali azionisti, membri del Consiglio di Amministrazione o componenti del Collegio Sindacale dell'Emittente che intendano aderire all'Offerta Pubblica e persone che intendono aderire all'Offerta Pubblica per più del 5%</i>	66
5.2.3	<i>Informazioni da comunicare prima dell'assegnazione</i>	66
5.2.4	<i>Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori delle assegnazioni</i>	69
5.2.5	<i>Opzione di Sovrallocazione e "Greenshoe"</i>	69
5.3	Fissazione del prezzo di offerta.....	70
5.3.1	<i>Prezzo di Offerta e spese a carico del sottoscrittore</i>	70
5.3.2	<i>Comunicazione del Prezzo di Offerta</i>	74
5.3.3	<i>Motivazione dell'esclusione del diritto di opzione</i>	74
5.3.4	<i>Differenza tra il Prezzo di Offerta e il prezzo delle azioni dell'Emittente pagato nel corso dell'anno precedente o da pagare da parte dei membri degli organi di amministrazione, direzione, vigilanza, principali dirigenti o persone ad essi affiliate</i>	75
5.4	Collocamento, sottoscrizione e vendita.....	75
5.4.1	<i>Nome e indirizzo dei Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita</i>	75
5.4.2	<i>Organismi incaricati del servizio finanziario</i>	77
5.4.3	<i>Collocamento e garanzia</i>	77
5.4.4	<i>Data di stipula degli accordi di collocamento</i>	79
CAPITOLO VI - AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE		80
6.1	Domanda di ammissione alle negoziazioni	80
6.2	Altri mercati regolamentati	80
6.3	Altre operazioni.....	80
6.4	Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario.....	80
6.5	Stabilizzazione	80
CAPITOLO VII - POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA		81
7.1	Azionista Venditore	81
7.2	Strumenti finanziari offerti in vendita da ciascuno degli Azionisti Venditori	81
7.3	Accordi di <i>lock-up</i>	81

CAPITOLO VIII - SPESE LEGATE ALL’OFFERTA.....	86
CAPITOLO IX - DILUIZIONE.....	87
9.1 Diluizione immediata derivante dall’Offerta	87
9.2 Ammontare e percentuale della diluizione immediata in caso di non sottoscrizione della nuova offerta	87
CAPITOLO X - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	88
10.1 Soggetti che partecipano all’operazione.....	88
10.2 Altre informazioni sottoposte a revisione	88
10.3 Pareri o relazioni redatte da esperti	88
10.4 Informazioni provenienti da terzi.....	88

DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno della Nota Informativa. Tali definizioni e termini, salvo diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato.

Alti dirigenti	I soggetti che ricoprono un ruolo strategico all'interno della Società alla Data della Nota Informativa.
Azioni	Le n. 350.000.000 azioni ordinarie dell'Emittente, prive di indicazione del valore nominale, nominative, indivisibili, con godimento regolare e in forma dematerializzata offerte in vendita nel contesto dell'Offerta Globale di Vendita.
Azionista Venditore o Marco Polo	Marco Polo International Italy S.p.A., società di diritto italiano con sede legale in Milano, via San Primo n. 4, partita IVA, codice fiscale e n. iscrizione presso Registro delle Imprese di Milano n. 09052130961.
Azionisti Indiretti	Camfin, LTI e SPV LUX.
Banca Akros	Banca Akros S.p.A. Gruppo Banco BPM, con sede legale in Milano, Via Eginardo n. 29.
Banca IMI	Banca IMI S.p.A., con sede legale in Milano, Largo Mattioli n. 3.
Bilanci Carve-Out	I Bilanci <i>Carve-Out</i> 2015-2014, il Bilancio <i>Carve-Out</i> 2016 e il Bilancio Intermedio <i>Carve-Out</i> .
Bilanci Carve-Out 2015-2014	Bilanci consolidati di <i>carve-out</i> relativi agli esercizi 2014 e 2015 delle Attività <i>Consumer</i> del Gruppo, estratti dai bilanci consolidati di Pirelli per gli esercizi 2014 e 2015, senza la rappresentazione di alcun effetto derivante dall'Acquisizione e dalla successiva fusione tra Pirelli e Marco Polo Industrial Holding. Tali bilanci sono stati assoggettati a revisione contabile da parte di EY, che ha emesso la propria relazione in data 31 luglio 2017.
Bilancio Carve-Out 2016	Bilancio consolidato di <i>carve-out</i> relativo all'esercizio 2016 delle Attività <i>Consumer</i> inizialmente facenti capo a Marco Polo Industrial Holding (successivamente oggetto di fusione inversa con Pirelli), redatti successivamente all'Acquisizione. Tale bilancio è stato assoggettato a revisione contabile da parte di EY, che ha emesso la propria relazione in data 31 luglio 2017.
Bilancio Intermedio Carve-Out	Bilancio consolidato intermedio di <i>carve-out</i> relativo al semestre chiuso al 30 giugno 2017 delle Attività <i>Consumer</i> . Tale bilancio è stato assoggettato a revisione contabile da parte di PwC che ha emesso la propria relazione in data 31 luglio 2017.

BNP Paribas	BNP Paribas Corporate & Institutional Banking, con sede legale in Parigi, 16 boulevard des Italiens, 75009, Francia.
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
Camfin	Camfin S.p.A., società di diritto italiano con sede legale in Milano, via Bicocca degli Arcimboldi n. 3, partita IVA, codice fiscale e n. iscrizione presso Registro delle Imprese di Milano n. 00795290154.
Codice Civile	Il regio decreto n. 262 del 16 marzo 1942 e successive modifiche e integrazioni.
Codice di Autodisciplina	Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato dal Comitato per la <i>Corporate Governance</i> delle società quotate e promosso da Borsa Italiana, ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.
Collegio Sindacale	Il collegio sindacale dell’Emittente.
Collocamento Istituzionale	Il collocamento di massime n. 315.000.000 Azioni, corrispondenti al 90% delle Azioni oggetto dell’Offerta di Vendita, riservato agli Investitori Istituzionali.
Collocatori	I soggetti partecipanti al Consorzio per l’Offerta Pubblica.
Co-Managers	ING Bank, Banca AKROS e Natixis.
Consiglio di Amministrazione	Il consiglio di amministrazione dell’Emittente.
Consob	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3.
Consorzio per il Collocamento Istituzionale	Il consorzio di collocamento e garanzia per il Collocamento Istituzionale.
Consorzio per l’Offerta Pubblica	Il consorzio di collocamento e garanzia per l’Offerta Pubblica.
Contratto di Collocamento e Garanzia	Il contratto di collocamento e garanzia relativo all’Offerta Pubblica che è previsto sia stipulato tra la Società e l’Azionista Venditore ed il Consorzio per l’Offerta Pubblica.
Contratto Istituzionale	Il contratto di collocamento e garanzia relativo al Collocamento Istituzionale che è previsto sia stipulato tra la Società e l’Azionista Venditore ed il Consorzio per il Collocamento Istituzionale.

Data della Nota Informativa	La data di rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione della presente Nota Informativa da parte della Consob.
Data di Avvio delle Negoziazioni	Il primo giorno in cui le azioni Pirelli saranno negoziate sul MTA.
Dati Previsionali	I dati previsionali inclusi nel Piano Industriale.
Documento di Registrazione	Il documento di registrazione relativo a Pirelli, depositato presso la Consob in data 15 settembre 2017 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 15 settembre 2017, protocollo n. 0106982/17.
Emittente o Pirelli o Società	Pirelli & C. S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 00860340157.
EY	EY S.p.A. (già Reconta Ernst & Young S.p.A.), con sede legale in Roma, Via Po n. 32, iscritta nel Registro dei revisori legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 70945.
Goldman Sachs International	Goldman Sachs International, con sede in Londra, Peterborough Court, 133 Fleet Street, EC4A 2BB, Regno Unito.
Gruppo o Gruppo Pirelli	Collettivamente Pirelli e le società da essa controllate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile e dell'art. 93 del TUF.
HSBC Bank	HSBC Bank plc, con sede in Londra, Level 2, 8 Canada Square, E14 5HQ, Regno Unito.
Indicatori Alternativi di Performance (IAP)	Indicatori di <i>performance</i> economici e finanziari diversi da quelli definiti o specificati nell'ambito della disciplina applicabile sull'informativa finanziaria. Gli IAP sono solitamente ricavati dagli indicatori del bilancio redatto conformemente alla disciplina applicabile sull'informativa finanziaria, rettificati mediante l'aggiunta o la sottrazione di importi relativi a dati presentati nel bilancio.
ING Bank	ING Bank N.V., con sede legale in Amsterdam, Amsterdamse Poort, Bijlmerplein 888, 1102 MG, Paesi Bassi.
Investitori Istituzionali	Congiuntamente, gli Investitori Qualificati in Italia e gli investitori istituzionali all'estero ai sensi del <i>Regulation S</i> dello <i>United States Securities Act</i> del 1933, come successivamente modificato, inclusi gli Stati Uniti d'America, limitatamente ai " <i>Qualified Institutional Buyers</i> ", ai sensi della Rule 144A adottata in forza dello <i>United States Securities Act</i> del 1933, come successivamente modificato.

Investitori Qualificati	Gli investitori qualificati, come definiti all'articolo 34-ter, comma 1, lett. (b), del Regolamento Emittenti, fatta eccezione per (i) le persone fisiche che siano clienti professionali su richiesta ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento Intermediari; (ii) le società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; (iii) gli intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto terzi; e (iv) le società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, di cui all'articolo 60, comma 4, del Decreto Legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
Istruzioni di Borsa	Istruzioni al Regolamento di Borsa vigenti alla Data della Nota Informativa.
Joint Bookrunners	Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, Goldman Sachs International, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International plc e UniCredit Bank AG, succursale di Milano.
Joint Global Coordinators o Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita	Banca IMI, J.P. Morgan e Morgan Stanley.
J.P. Morgan	J.P. Morgan Securities plc, con sede legale in Londra, 25 Bank Street, Canary Wharf, E14 5JP, Regno Unito.
LTI	Long-Term Investments Luxembourg S.A., società di diritto lussemburghese, con sede legale in 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330, Lussemburgo (Gran Ducato del Lussemburgo), iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo al n. B-187332.
Mediobanca	Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., con sede legale in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia n. 1.
Mercato Telematico Azionario o MTA	Il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Merrill Lynch International	Merrill Lynch International con sede legale in Londra, 2 King Edward Street, EC1A 1HQ, Regno Unito.
Monte Titoli	Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
Morgan Stanley	Morgan Stanley & Co. International plc con sede legale in Londra, 25 Cabot Square, E14 4QA, Regno Unito.

Natixis	Natixis SA con sede legale in Parigi, 30 Avenue Pierre Mendes, 75013, Francia.
Nota di Sintesi	La nota di sintesi relativa all'Emittente depositata presso la Consob in data 15 settembre 2017, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 15 settembre 2017, protocollo n. 0106983/17. La Nota di Sintesi è disponibile presso la sede legale dell'Emittente in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, nonché sul sito internet dell'Emittente www.pirelli.com .
Nota Informativa	La presente nota informativa.
Nuovo Statuto	Lo statuto sociale di Pirelli approvato dall'assemblea straordinaria dell'Emittente del 1° agosto 2017, che entrerà in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni.
Offerta Globale di Vendita o Offerta	L'offerta di massime numero 350.000.000 Azioni comprensiva dell'Offerta Pubblica e del Collocamento Istituzionale.
Offerta Pubblica	Offerta pubblica di vendita di un minimo di n. 35.000.000 Azioni, corrispondenti al 10% dell'Offerta di Vendita rivolta al pubblico indistinto in Italia, con esclusione degli Investitori Istituzionali.
Opzione Greenshoe o Greenshoe	L'opzione concessa dall'Azionista Venditore ai <i>Joint Global Coordinators</i> , per l'acquisto, al Prezzo di Offerta (come di seguito definito), di ulteriori massime n. 50.000.000 azioni Pirelli, corrispondenti a circa il 14,3% del numero massimo di Azioni oggetto dell'Offerta di Vendita, ai fini del rimborso del prestito titoli acceso a seguito dell'eventuale esercizio dell' <i>Over Allotment</i> nell'ambito del Collocamento Istituzionale.
Opzione di Over Allotment o Opzione di Sovrallocazione	L'opzione concessa dall'Azionista Venditore ai <i>Joint Global Coordinators</i> per prendere in prestito massime n. 50.000.000 azioni ordinarie dell'Emittente pari complessivamente a circa il 14,3% delle Azioni oggetto dell'Offerta di Vendita ai fini di un'eventuale sovrallocazione (<i>over allotment</i>) nell'ambito del Collocamento Istituzionale.
Periodo di Offerta	Il periodo di adesione all'Offerta Pubblica compreso tra le ore 9:00 del 18 settembre 2017 e le ore 13:30 del 28 settembre 2017, salvo proroga o chiusura anticipata.
Prezzo di Offerta	Il prezzo definitivo unitario a cui verranno collocate le Azioni oggetto dell'Offerta Pubblica che sarà determinato e comunicato al pubblico secondo le modalità e nei termini di cui al successivo Capitolo V, Paragrafo 5.3 della Nota Informativa.

Prezzo Massimo	Il prezzo massimo di collocamento delle Azioni, identico sia per l’Offerta Pubblica sia per il Collocamento Istituzionale, pari a Euro 8,30 per Azione, determinato secondo le modalità e nei termini di cui successivo Capitolo V, Paragrafo 5.3 della Nota Informativa.
Principi contabili internazionali IAS/IFRS	Tutti gli <i>International Financial Reporting Standards</i> , emanati dallo IASB (“ <i>International Accounting Standards Board</i> ”) e riconosciuti dalla Commissione Europea in conformità al Regolamento (CE) n. 1606/2002, che comprendono tutti gli “ <i>International Accounting Standards</i> ” (IAS), tutti gli “ <i>International Financial Reporting Standards</i> ” (IFRS) e tutte le interpretazioni dell’“ <i>International Financial Reporting Interpretations Committee</i> ” (IFRIC), precedentemente denominato “ <i>Standing Interpretations Committee</i> ” (SIC).
Prospetti Consolidati Pro-Forma	Il conto economico consolidato pro-forma e il rendiconto finanziario consolidato pro-forma per il semestre chiuso al 30 giugno 2017 e per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e le note esplicative, predisposti unicamente per riflettere retroattivamente gli effetti significativi dell’Aumento di Capitale e del Rifi naziamento.
Prospetto	Indica il prospetto di offerta e quotazione nella sua interezza, composto dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa e dalla Nota di Sintesi.
Regolamento di Borsa	Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana in vigore alla Data della Nota Informativa.
Regolamento Emittenti	Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.
Regolamento Intermediari	Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato e integrato.
Responsabile del collocamento	Banca IMI S.p.A..
Sponsor	Banca IMI S.p.A..
SPV LUX	Fourteen Sundew S.à r.l., una <i>société à responsabilité limitée</i> di diritto lussemburghese, con sede legale in Lussemburgo (Gran Ducato del Lussemburgo), rue Robert Stümper n.7A, L-2557, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo al numero B-195473.

Società di Revisione o PwC	PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede legale in Milano, Via Monte Rosa n. 91, iscritta nel Registro dei revisori legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 119644.
Statuto	Lo statuto sociale dell'Emittente vigente alla Data della Nota Informativa.
Testo Unico della Finanza o TUF	Il D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato.
Testo Unico delle Imposte sui redditi o TUIR	Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, come successivamente modificato ed integrato.
UniCredit	UniCredit Bank AG, Milan Branch, con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti 4, Torre C – sesto piano.

[PAGINA INTENZIONALMENTE LASCIATA IN BIANCO]

CAPITOLO I - PERSONE RESPONSABILI

1.1 Responsabili della Nota Informativa

I soggetti indicati nella tabella che segue si assumono la responsabilità, limitatamente alle parti di rispettiva competenza, della completezza e veridicità dei dati, delle informazioni e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Soggetto responsabile	Qualifica	Sede legale	Parti della Nota Informativa di competenza
Pirelli & C. S.p.A.	Emittente	Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, Milano	Intera Nota Informativa
Marco Polo International Italy S.p.A.	Azionista Venditore	Via San Primo n. 4, Milano	Informazioni contenute nelle parti della Nota Informativa di sua competenza in qualità di Azionista Venditore.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 della Nota Informativa dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza, che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella Nota Informativa sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

La Nota Informativa è conforme al modello depositato presso la Consob in data 15 settembre 2017, a seguito dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione con nota del 15 settembre 2017 protocollo n. 0106983/17.

FATTORI DI RISCHIO

CAPITOLO II - FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

Si invitano gli investitori a leggere attentamente i seguenti fattori di rischio prima di qualsiasi decisione sull'investimento, al fine di comprendere e valutare gli specifici fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta.

I fattori di rischio descritti nel presente capitolo "Fattori di Rischio" devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nella Nota Informativa, nonché congiuntamente ai Fattori di Rischio relativi a Pirelli, alle società del Gruppo, ai settori di attività in cui l'Emittente e il Gruppo operano, nonché alle altre informazioni, contenute nel Documento di Registrazione e nella Nota di Sintesi.

I rinvii a Capitoli e Paragrafi si riferiscono ai Capitoli e ai Paragrafi della Nota Informativa.

2.1 Rischi connessi alla circostanza che l'offerta non genererà proventi a favore dell'Emittente

A differenza di quanto sarebbe avvenuto se, ai fini della diffusione e quotazione sul MTA delle proprie Azioni, l'Emittente avesse deliberato un aumento a pagamento del proprio capitale sociale con conseguente offerta pubblica di sottoscrizione, l'Offerta Globale di Vendita non genererà proventi a favore dell'Emittente, posto che la stessa ha ad oggetto unicamente Azioni poste in vendita dall'Azionista Venditore.

Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo III, Paragrafo 3.4 della Nota Informativa.

2.2 Rischi connessi alla non contendibilità dell'Emittente

Anche a seguito dell'Offerta Globale di Vendita, la Società non sarà contendibile. Alla Data della Nota Informativa, l'Azionista Venditore detiene l'intero capitale sociale dell'Emittente e controlla l'Emittente ai sensi dell'articolo 93 TUF e dell'articolo 2359 del Codice Civile.

Anche in caso di integrale adesione all'Offerta e di integrale esercizio dell'Opzione *Greenshoe*, l'Azionista Venditore continuerà ad avere il controllo di diritto dell'Emittente.

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo V, Paragrafo 5.2.5, nonché al Capitolo VII, Paragrafo 7.2, della Nota Informativa.

2.3 Rischi connessi alla possibile mancanza di liquidità e volatilità delle Azioni dell'Emittente

Alla Data della Nota Informativa, non esiste un mercato delle Azioni della Società. A seguito dell'Offerta, le Azioni saranno negoziate sul MTA e i possessori delle stesse potranno liquidare il proprio investimento mediante vendita sul mercato. Tuttavia, anche a seguito dell'ammissione alle negoziazioni sul mercato regolamentato, non è possibile garantire che si formi o si mantenga un mercato liquido per le Azioni della Società, rischio tipico dei mercati mobiliari. L'Azionista Venditore si riserva, sentiti i Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita, di non collocare integralmente le Azioni oggetto dell'Offerta (fermi, in tale ultimo caso, i minimi richiesti per la costituzione del flottante ai fini dell'ammissione delle Azioni alle negoziazioni sul MTA). Tale circostanza determinerebbe una riduzione del numero delle Azioni collocate nell'ambito dell'Offerta Globale di Vendita e potrebbe avere un impatto negativo sulla liquidità delle Azioni.

FATTORI DI RISCHIO

A seguito della conclusione dell'Offerta Globale di Vendita, il prezzo di mercato delle Azioni potrebbe fluttuare notevolmente in relazione ad una serie di fattori – alcuni dei quali al di fuori del controllo della Società – e dunque non riflettere i reali risultati economici, operativi e finanziari dell'Emittente e del Gruppo.

2.4 Rischi connessi all'offerta pubblica e altre informazioni che saranno comunicate successivamente alla Data della Nota Informativa

Alcune informazioni relative all'Offerta Globale di Vendita, incluso il Prezzo di Offerta pubblica, saranno rese note e conosciute dai destinatari solo dopo la conclusione del Periodo di Offerta.

Il Prezzo Massimo delle Azioni, identico sia per l'Offerta Pubblica sia per il Collocamento Istituzionale, è pari a Euro 8,30 per Azione. Il Prezzo di Offerta pubblica, determinato secondo i criteri di cui al Capitolo 5, Paragrafo 5.3 della Nota Informativa e che comunque non potrà essere superiore al Prezzo Massimo, sarà reso noto unitamente al ricavato derivante dall'Offerta Pubblica di vendita calcolato sul Prezzo di Offerta pubblica e sul prezzo istituzionale - al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per l'Offerta Pubblica e al Consorzio per il Collocamento Istituzionale - mediante pubblicazione di un avviso integrativo su "IlSole24Ore" e/o su "Milano Finanza" e sul sito Internet della Società www.pirelli.com entro due giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta e contestualmente trasmesso a Consob. Tale avviso conterrà, inoltre, il controvalore del Lotto Minimo e del Lotto Minimo di Adesione Maggiorato, nonché i dati legati alla capitalizzazione e ai moltiplicatori di prezzo dell'Emittente calcolati sulla base del Prezzo di Offerta pubblica.

Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo V, Paragrafo 5.3 della Nota Informativa.

2.5 Rischi connessi agli impegni temporanei di inalienabilità delle azioni

Nell'ambito degli accordi che saranno stipulati per l'Offerta, l'Azionista Venditore e gli Azionisti Indiretti assumeranno impegni di *lock-up* nei confronti dei Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita per un periodo di trecentosessantacinque giorni dalla Data di Avvio delle Negoziazioni (fatta eccezione per gli impegni di LTI e - limitatamente ad un numero di azioni corrispondente al quantitativo di azioni dell'Emittente che, in sede di scissione dell'Azionista Venditore (*cf.* Capitolo XVIII, Paragrafo 18.4 del Documento di Registrazione), saranno assegnate direttamente o indirettamente a LTI – dell'Azionista Venditore, che avranno durata pari a centottanta giorni dalla Data di Avvio delle Negoziazioni). Parimenti, la Società assumerà analogo impegno di *lock-up* per un periodo di centottanta giorni dalla Data di Avvio delle Negoziazioni.

Alla scadenza degli impegni di *lock-up*, eventuali significative vendite di Azioni dell'Emittente da parte dell'Azionista Venditore, degli Azionisti Indiretti ovvero della Società, o la percezione che tali vendite potrebbero verificarsi, potrebbero determinare un effetto negativo sul prezzo delle Azioni.

Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo VII, Paragrafo 7.3 della Nota Informativa.

2.6 Rischi connessi all'attività di stabilizzazione

Nell'ambito dell'Offerta Globale di Vendita è previsto che J.P. Morgan possa svolgere, anche per conto dei membri del Consorzio per l'Offerta Pubblica e del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, attività di stabilizzazione del prezzo delle Azioni sul MTA nei trenta giorni successivi alla Data di Avvio delle Negoziazioni.

FATTORI DI RISCHIO

Tale attività potrebbe determinare un prezzo di mercato superiore al prezzo che verrebbe altrimenti a formarsi e generare utili o perdite. Gli utili derivanti dall'attività di stabilizzazione saranno allocati in misura paritaria tra la Società e i membri dei consorzi di collocamento, mentre le relative perdite saranno ripartite tra i membri dei consorzi di collocamento.

Non vi sono garanzie che l'attività di stabilizzazione venga effettivamente svolta o che, quand'anche intrapresa, non possa essere interrotta in ogni momento.

Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo VI, Paragrafo 6.5 della Nota Informativa.

2.7 Rischi connessi a potenziali conflitti di interesse

Il presente paragrafo evidenzia i rischi legati ai potenziali conflitti di interesse dei soggetti che partecipano, a vario titolo, all'Offerta Globale di Vendita, in relazione all'Offerta medesima.

Banca IMI ricopre il ruolo di Coordinatore dell'Offerta Globale di Vendita, di *Joint Bookrunner* nell'ambito del Collocamento Istituzionale, di Responsabile del Collocamento e *lead manager* nell'ambito dell'Offerta Pubblica e di Sponsor dell'Emittente ai fini della quotazione delle Azioni sul MTA e garantirà, insieme ad altri intermediari, il regolamento del collocamento delle Azioni oggetto dell'Offerta Globale di Vendita, percependo commissioni in relazione ai ruoli assunti.

J.P. Morgan e Morgan Stanley, che ricoprono insieme a Banca IMI il ruolo di Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita e di *Joint Bookrunners* nell'ambito del Collocamento Istituzionale, e BNP Paribas, Goldman Sachs International, HSBC Bank plc, Mediobanca, Merrill Lynch International e UniCredit Bank AG, succursale di Milano, che ricoprono il ruolo di *Joint Bookrunners* nell'ambito del Collocamento Istituzionale, garantiranno, insieme ad altri intermediari, il collocamento delle Azioni nel contesto del Collocamento Istituzionale e percepiranno commissioni in relazione ai rispettivi ruoli assunti nell'ambito dell'Offerta Globale medesima.

ING Bank, Banca AKROS e Natixis che ricoprono il ruolo di *Co-Managers* nell'ambito del Collocamento Istituzionale, garantiranno, insieme ad altri intermediari, il collocamento delle Azioni nel contesto del Collocamento Istituzionale e percepiranno commissioni in relazione ai rispettivi ruoli assunti nell'ambito dell'Offerta Globale medesima.

Il Gruppo UniCredit ricopre il ruolo di Collocatore nell'Offerta Pubblica e tramite UniCredit Bank AG - Succursale di Milano garantisce, insieme ad altri intermediari, il collocamento delle Azioni nell'ambito dell'Offerta Pubblica. Il Gruppo UniCredit percepirà commissioni in relazione al ruolo assunto.

Il Gruppo bancario Intesa Sanpaolo (di cui Banca IMI è parte):

- per il tramite della società Private Equity International S.A., controllata al 100%, detiene una partecipazione pari al 27,39% in Manzoni S.r.l., avendo nel contempo il 53% della disponibilità di voti nella stessa ai sensi del relativo statuto. Il restante 72,49% di Manzoni S.r.l. è in capo al Fondo NB Renaissance Partners Holdings Sarl, i cui principali quotisti risultano Private Equity International S.A. (Gruppo ISP) e Neuberger Bergman. Per maggiori informazioni si veda il Capitolo XVIII del Documento di Registrazione;

FATTORI DI RISCHIO

- per il tramite della suddetta Manzoni S.r.l. detiene una partecipazione pari al 12% in Camfin (parte correlata del Gruppo ISP) ed è parte del patto parasociale Nuove Partecipazioni/UniCredit/ISP, esercitando i diritti ad essa attribuiti dal patto medesimo; la stessa Camfin detiene indirettamente per il tramite di Marco Polo International Italy S.p.A., il 22,4% dell'Emittente. Per maggiori informazioni si veda il Capitolo XVIII del Documento di Registrazione.

Il gruppo bancario UniCredit (di cui UniCredit Bank AG, succursale di Milano è parte), per il tramite della società UniCredit S.p.A.:

- detiene una partecipazione pari al 12% di Camfin (parte correlata del gruppo UniCredit) ed è parte del patto parasociale Nuove Partecipazioni/UniCredit/ISP, esercitando i diritti ad essa attribuiti dal patto medesimo; la stessa Camfin detiene indirettamente per il tramite di Marco Polo il 22,4% dell'Emittente. Per maggiori informazioni si veda anche il Capitolo XVIII del Documento di Registrazione;
- esprime un membro del Consiglio di Amministrazione di Camfin.

Si precisa inoltre che l'Emittente e l'Azionista Venditore sono parti correlate di Mediobanca in quanto il Vice Presidente e Amministratore Delegato dell'Emittente, Marco Tronchetti Provera, è anche Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca. Alla Data della Nota Informativa, l'Emittente possiede n. 15.753.367 azioni di Mediobanca (pari all'1,79% del capitale sociale) ed è parte del patto parasociale ex art. 122 del TUF che disciplina la partecipazione nel capitale di Mediobanca, avente scadenza al 31 dicembre 2017 (il "**Patto Mediobanca**"). Alla medesima data, tutte le azioni di Mediobanca possedute dall'Emittente sono vincolate al Patto Mediobanca. In data 12 settembre 2017, Pirelli ha esercitato il diritto di disdetta dal Patto Mediobanca, ai sensi del patto medesimo, con efficacia a far data dalla prossima scadenza (31 dicembre 2017) e per l'intera partecipazione dalla stessa posseduta e vincolata al Patto Mediobanca. Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2018, tutte le azioni di Mediobanca possedute dall'Emittente saranno liberamente disponibili.

Le società appartenenti al gruppo J.P. Morgan e Intesa Sanpaolo (di cui Banca IMI è parte) hanno erogato finanziamenti significativi all'Emittente ed alle società del suo Gruppo per un ammontare complessivo pari, rispettivamente, ad Euro 1.400 milioni ciascuna al 30 giugno 2017. Per maggiori informazioni si veda il Capitolo XXII del Documento di Registrazione.

Inoltre, J.P. Morgan, Banca IMI e Morgan Stanley hanno sottoscritto un contratto di finanziamento a favore dell'Azionista Venditore per un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 1.250.000.000, che dovrà essere rimborsato con i proventi dell'Offerta Globale. Al 30 giugno 2017, l'esposizione di J.P. Morgan, Banca IMI e Morgan Stanley ammonta rispettivamente ad Euro 417 milioni ciascuna. Per maggiori informazioni si veda anche il Capitolo XXII, Paragrafo 22.2 del Documento di Registrazione.

Si segnala, inoltre, che i *Joint Bookrunners* hanno partecipato alla sindacazione del Nuovo Finanziamento volto al rifinanziamento dell'Emittente nonché del finanziamento a favore dell'Azionista Venditore che dovrà essere rimborsato con i proventi dell'Offerta Globale. Con riferimento al Nuovo Finanziamento, le commissioni trattenute a beneficio delle Banche Finanziatrici a fronte della relativa erogazione sono risultate complessivamente pari allo 0,74% dell'ammontare complessivo del Nuovo Finanziamento messo a disposizione dalle Banche Finanziatrici, a cui è seguito un aggiustamento dello 0,01%, per cui le commissioni totali a fronte delle linee rese disponibili ammontano allo 0,75%, per un ammontare complessivo pari a circa

FATTORI DI RISCHIO

Euro 31 milioni. Per maggiori informazioni si veda anche il Capitolo XXII, Paragrafo 22.2 del Documento di Registrazione.

Fermo quanto precede, i Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita, i *Joint Bookrunners*, i Co-Managers e le società appartenenti ai rispettivi gruppi bancari, nel normale esercizio delle proprie attività, hanno prestato in passato o potrebbero prestare in futuro, anche in via continuativa, servizi di *lending, advisory, investment banking* e di finanza aziendale a favore dell'Emittente, del suo Gruppo e/o dell'Azionista Venditore, e/o dei rispettivi azionisti e/o delle rispettive partecipate e/o di altre parti direttamente o indirettamente coinvolte nell'operazione (e/o nelle diverse fasi della negoziazione ed esecuzione della stessa) e/o a fronte dei quali hanno percepito o percepiranno delle commissioni.

Marco Polo, in quanto Azionista Venditore, ha un interesse proprio nell'Offerta Globale di Vendita in quanto percepirà i proventi derivanti dalla vendita delle Azioni nell'ambito dell'Offerta Globale di Vendita stessa.

Infine si segnala che, in data 17 gennaio 2017, è stato definitivamente formalizzato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente un Piano straordinario di incentivazione denominato "*Special Award*" in favore di un selezionato *panel* di Alti Dirigenti e *senior managers* (n. 26 risorse), tra i quali l'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo, che prevede una condizione di accesso (cosiddetta *on/off*) legata all'avvenuta quotazione dell'Emittente oltre all'implementazione degli accordi in essere tra i *Business Consumer* e *Industrial* come fattore abilitante per l'ottenimento delle previste sinergie.

Pertanto, i beneficiari dello *Special Award* sono portatori di un interesse diretto in relazione all'Offerta Globale di Vendita.

Per maggiori informazioni, si veda il Capitolo III, Paragrafo 3.3 della Nota Informativa nonché il Capitolo XV, Paragrafo 15.2.4 del Documento di Registrazione.

2.8 Rischi connessi alle spese legate all'operazione

In relazione all'Offerta Globale di Vendita, si rappresenta che l'Emittente corrisponderà al Consorzio per l'Offerta Pubblica ed al Consorzio per il Collocamento Istituzionale una commissione complessiva non superiore al 2,25% (con una componente fissa pari all'1,50% e una componente variabile massima pari allo 0,75%) del ricavato lordo dell'Offerta Globale di Vendita a seguito dell'eventuale esercizio dell'Opzione *Greenshoe*.

Si stima che le spese relative al processo di quotazione delle azioni dell'Emittente (ivi inclusa la quota parte delle spese promozionali e pubblicitarie a carico della Società), escluse le commissioni riconosciute al Consorzio per l'Offerta Pubblica e al Consorzio per il Collocamento Istituzionale, saranno pari a circa Euro 22 milioni. Le spese e le commissioni relative all'Offerta Globale saranno sostenute dall'Emittente, anche tenuto conto che l'Azionista Venditore si è determinato a procedere all'aumento di capitale deliberato dall'assemblea dell'Emittente in data 19 giugno 2017 per un ammontare complessivo pari ad Euro 1.189.375.000,00 anche al fine di rendere disponibili all'Emittente stesso i fondi per sostenere le spese e le commissioni connesse all'operazione.

Per maggiori informazioni, si veda il Capitolo V, Paragrafo 5.4.3 della Nota Informativa nonché il Capitolo VIII della Nota Informativa.

FATTORI DI RISCHIO**2.9 Rischi connessi al moltiplicatore P/E pro-forma 2016 legato all'Emittente calcolato sulla base dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa**

La seguente tabella riporta, a fini meramente indicativi, i moltiplicatori EV/EBITDA, EV/EBIT e P/E relativi alla Società calcolati sulla base dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa, dei dati consolidati patrimoniali al 30 giugno 2017, nonché dei dati consolidati economici *adjusted* e *adjusted pro-forma* relativi all'esercizio 2016.

Multiplo calcolato su:	EV/EBITDA <i>adjusted</i> ⁽¹⁾	EV/EBIT <i>adjusted</i> ⁽²⁾	P/E <i>adjusted</i> ⁽³⁾	P/E <i>adj. pro-forma</i> ⁽⁴⁾
	2016	2016	2016	2016
Valore minimo dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa	9,7 volte	12,5 volte	21,9 volte	13,8 volte
Valore massimo dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa	11,6 volte	14,8 volte	28,9 volte	18,2 volte

(1) Il multiplo EV/EBITDA *adjusted* implicito è calcolato come rapporto tra il valore dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa (minimo e massimo), aumentato (i) della posizione finanziaria netta, (ii) del patrimonio netto di pertinenza di terzi, (iii) delle passività relative a obbligazioni previdenziali al 30 giugno 2017, (iv) dedotte le partecipazioni in imprese collegate alla stessa data e le altre attività finanziarie disponibili per la vendita, e l'EBITDA *adjusted* della Società per l'esercizio 2016.

(2) Il multiplo EV/EBIT *adjusted* implicito è calcolato come rapporto tra il valore dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa (minimo e massimo), aumentato (i) della posizione finanziaria netta, (ii) del patrimonio netto di pertinenza di terzi, (iii) delle passività relative a obbligazioni previdenziali al 30 giugno 2017, (iii) dedotte le partecipazioni in imprese collegate alla stessa data e le altre attività finanziarie disponibili per la vendita, e l'EBIT *adjusted* della Società per l'esercizio 2016.

(3) Il multiplo P/E *adjusted* implicito è calcolato come rapporto tra il valore dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa (minimo e massimo) e il *Net Income Adjusted* per l'esercizio 2016 (al netto degli Interessi di minoranza pari a €9,178 milioni).

(4) Il multiplo P/E *adjusted proforma* implicito è calcolato come rapporto tra il valore dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa (minimo e massimo) e il *Net Income Adjusted Proforma* di pertinenza della Capogruppo per l'esercizio 2016 (*Net Income Adjusted Proforma*, come definito 3.7.1 del Documento di Registrazione, meno Interessi di minoranza pari a €9,178 milioni).

Nel Capitolo 5, Sezione 5.3.1 della Nota Informativa, sono riportati a fini meramente indicativi, e senza che questi abbiano alcun valore relativamente alla determinazione del Prezzo di Offerta, alcuni moltiplicatori EV/EBITDA 2016 e P/E 2016 legati a società quotate operanti in settori comparabili o correlati a quello dell'Emittente. Il moltiplicatore P/E *Adjusted* 2016 relativo all'Emittente calcolato sulla base sia del valore minimo sia del valore massimo dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa (rispettivamente pari a 21,9 volte e a 28,9 volte) risulta maggiore della media dei moltiplicatori P/E 2016 delle società comparabili o correlate all'Emittente (pari a 21,2 volte).

Si segnala che il P/E *Adjusted pro-forma* relativo all'Emittente calcolato sulla base sia del valore minimo sia del valore massimo dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa (rispettivamente pari a 13,8 volte e a 18,2 volte) è inferiore alla media dei moltiplicatori P/E 2016 delle società comparabili o correlate all'Emittente (pari a 21,2 volte).

Pertanto, la sottoscrizione di azioni dell'Emittente se basata unicamente su P/E *Adjusted*, risulterebbe per gli investitori più onerosa rispetto alla media delle società comparabili o correlate. Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.3.1 della Nota Informativa.

CAPITOLO III - INFORMAZIONI FONDAMENTALI

3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 809/2004 e della definizione di capitale circolante – quale “mezzo mediante il quale l’Emittente ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni che pervengono a scadenza” – contenuta nelle Raccomandazioni ESMA/2013/319, alla Data della presente Nota Informativa l’Emittente ritiene che il Gruppo disponga di capitale circolante sufficiente per far fronte ai propri fabbisogni finanziari correnti, per tali intendendosi quelli relativi ai dodici mesi successivi alla Data della Nota Informativa.

Per ulteriori informazioni sulle risorse finanziarie dell’Emittente si rinvia ai Capitoli IX e X del Documento di Registrazione.

3.2 Fondi propri e indebitamento

3.2.1 Fondi propri

La seguente tabella, redatta conformemente a quanto previsto dal paragrafo 127 delle raccomandazioni contenute nelle Raccomandazioni ESMA/2013/319, implementative del Regolamento (CE) 809/2004, riporta la composizione dei fondi propri e dell’indebitamento del Gruppo al 30 giugno 2017:

<i>(In migliaia di Euro)</i>	Al 30 giugno 2017
Debiti bancari correnti - non garantiti	13.300
Debiti bancari correnti – garantiti (*)	-
Parte corrente dell’indebitamento non corrente - non garantito	488.738
Parte corrente dell’indebitamento non corrente – garantito (*)	249
Altri debiti finanziari correnti - non garantiti	55.719
Altri debiti finanziari correnti – garantiti (*)	-
Totale indebitamento finanziario corrente	558.006
Debiti bancari non correnti - non garantiti	3.699.703
Debiti bancari non correnti – garantiti (*)	462
Obbligazioni emesse	595.297
Altri debiti finanziari non correnti - non garantiti	2.424
Altri debiti finanziari non correnti – garantiti (*)	-
Totale indebitamento finanziario non corrente	4.297.886
Totale indebitamento finanziario	4.855.892
Patrimonio netto	
Capitale sociale	1.904.375
Riserve	2.085.337
Risultato del periodo	67.595
Totale patrimonio netto	4.057.307
Totale fondi propri e indebitamento	8.913.199

(*) Tali importi si riferiscono all’indebitamento finanziario garantito da garanzie reali. Al 30 giugno 2017, l’importo dell’indebitamento garantito da garanzie reali ammonta complessivamente a Euro 711 migliaia, e si riferisce principalmente ad alcuni finanziamenti erogati da BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento) alla società Pirelli Pneus Ltda. (Brasile).

Dal 30 giugno 2017 alla Data della Nota Informativa non si sono verificate variazioni rilevanti nella composizione dei fondi propri del Gruppo.

3.2.2 Indebitamento finanziario netto

Di seguito si riporta l'indebitamento finanziario netto del Gruppo al 30 giugno 2017:

<i>(In migliaia di Euro)</i>	Al 30 giugno 2017
Indebitamento finanziario netto	
A. Cassa	510.472
B. Altre disponibilità liquide	-
C. Titoli detenuti per la negoziazione	20.686
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	531.158
E. Crediti finanziari correnti	37.290
F. Debiti bancari correnti	(13.300)
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(488.987)
H. Altri debiti finanziari correnti	(55.719)
I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	(558.006)
- di cui quota garantita (*)	(249)
- di cui quota non garantita	(557.757)
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D)	10.442
K. Debiti bancari non correnti	(3.700.165)
L. Obbligazioni emesse	(595.297)
M. Altri debiti finanziari non correnti	(2.424)
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	(4.297.886)
- di cui quota garantita (*)	(462)
- di cui quota non garantita	(4.297.424)
O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	(4.287.444)

(*) Tali importi si riferiscono all'indebitamento finanziario garantito da garanzie reali. Al 30 giugno 2017, l'importo dell'indebitamento garantito da garanzie reali ammonta complessivamente a Euro 711 migliaia, e si riferisce principalmente ad alcuni finanziamenti erogati da BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento) alla società Pirelli Pneus Ltda. (Brasile).

Si sottolinea che la Posizione Finanziaria Netta, così come definita nel Capitolo III, Paragrafo 3.6.2, del Documento di Registrazione, al 30 giugno 2017 è pari a Euro 4.176,5 milioni e al 31 agosto 2017 è pari a Euro 4.443,9 milioni. Pertanto dal 30 giugno 2017 alla Data della Nota Informativa non si sono verificate variazioni rilevanti nella composizione dell'indebitamento del Gruppo. Si precisa che l'indicazione della Posizione Finanziaria Netta al 31 agosto 2017 rappresenta un dato gestionale non sottoposto a revisione contabile.

Per ulteriori informazioni relative ai fondi propri e all'indebitamento dell'Emittente si rinvia al Capitolo X del Documento di Registrazione.

3.3 Interessi delle persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Offerta di Vendita

Marco Polo, in quanto Azionista Venditore, ha un interesse proprio nell'Offerta Globale di Vendita in quanto percepirà i proventi derivanti dalla vendita delle Azioni nell'ambito dell'Offerta Globale di Vendita stessa.

Banca IMI ricopre il ruolo di Coordinatore dell'Offerta Globale di Vendita, di *Joint Bookrunner* nell'ambito del Collocamento Istituzionale, di Responsabile del Collocamento e *lead manager* nell'ambito dell'Offerta Pubblica e di Sponsor dell'Emittente ai fini della quotazione delle Azioni sul MTA e garantirà, insieme ad altri intermediari, il regolamento del collocamento delle Azioni oggetto dell'Offerta Globale di Vendita, percependo commissioni in relazione ai ruoli assunti.

J.P. Morgan e Morgan Stanley, che ricoprono insieme a Banca IMI il ruolo di Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita e di *Joint Bookrunners* nell'ambito del Collocamento Istituzionale, e BNP Paribas, Goldman Sachs International, HSBC Bank plc, Mediobanca, Merrill Lynch International e UniCredit Bank AG, succursale di Milano, che ricoprono il ruolo di *Joint Bookrunners* nell'ambito del Collocamento Istituzionale, garantiranno, insieme ad altri intermediari, il collocamento delle Azioni nel contesto del Collocamento Istituzionale e percepiranno commissioni in relazione ai rispettivi ruoli assunti nell'ambito dell'Offerta Globale di Vendita medesima.

ING Bank, Banca AKROS e Natixis che ricoprono il ruolo di *Co-Managers* nell'ambito del Collocamento Istituzionale, garantiranno, insieme ad altri intermediari, il collocamento delle Azioni nel contesto del Collocamento Istituzionale e percepiranno commissioni in relazione ai rispettivi ruoli assunti nell'ambito dell'Offerta Globale medesima.

Il Gruppo UniCredit ricopre il ruolo di Collocatore nell'Offerta Pubblica e tramite UniCredit Bank AG - Succursale di Milano garantisce, insieme ad altri intermediari, il collocamento delle Azioni nell'ambito dell'Offerta Pubblica. Il Gruppo UniCredit percepirà commissioni in relazione al ruolo assunto.

Il gruppo bancario Intesa Sanpaolo (di cui Banca IMI è parte):

- per il tramite della società Private Equity International S.A., controllata al 100%, detiene una partecipazione pari al 27,39% in Manzoni S.r.l., avendo nel contempo il 53% della disponibilità di voti nella stessa ai sensi del relativo statuto. Il restante 72,49% di Manzoni S.r.l. è in capo al Fondo NB Renaissance Partners Holdings Sarl, i cui principali quotisti risultano Private Equity International S.A. (Gruppo ISP) e Neuberger Bergman. Per maggiori informazioni si veda anche il Capitolo XVIII del Documento di Registrazione;
- per il tramite della suddetta Manzoni S.r.l. detiene una partecipazione pari al 12% in Camfin S.p.A. (parte correlata del Gruppo ISP) ed è parte del patto parasociale Nuove Partecipazioni/UniCredit/ISP, esercitando i diritti ad essa attribuiti dal patto medesimo; la stessa Camfin S.p.A. detiene indirettamente per il tramite di Marco Polo International Italy S.p.A., il 22,4% dell'Emittente. Per maggiori informazioni si veda anche il Capitolo XVIII del Documento di Registrazione;

Il gruppo bancario UniCredit (di cui UniCredit Bank AG, succursale di Milano è parte), per il tramite della società UniCredit S.p.A.:

- detiene una partecipazione pari al 12% di Camfin S.p.A. (parte correlata del gruppo UniCredit) ed è parte del patto parasociale Nuove Partecipazioni/UniCredit/ISP, esercitando i diritti ad essa attribuiti dal patto medesimo; la stessa Camfin S.p.A. detiene indirettamente per il tramite di Marco Polo International Italy S.p.A., il 22,4% dell'Emittente. Per maggiori informazioni si veda anche il Capitolo XVIII del Documento di Registrazione;
- esprime un membro del Consiglio di Amministrazione di Camfin.

Si precisa inoltre che l'Emittente e l'Azionista Venditore sono parti correlate di Mediobanca in quanto il Vice Presidente e Amministratore Delegato dell'Emittente, Marco Tronchetti Provera, è anche Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca. Alla Data della Nota Informativa, l'Emittente possiede n.

15.753.367 azioni di Mediobanca (pari all'1,79% del capitale sociale) ed è parte del patto parasociale ex art. 122 del TUF che disciplina la partecipazione nel capitale di Mediobanca, avente scadenza al 31 dicembre 2017 (il "**Patto Mediobanca**"). Alla medesima data, tutte le azioni di Mediobanca possedute dall'Emittente sono vincolate al Patto Mediobanca. In data 12 settembre 2017, Pirelli ha esercitato il diritto di disdetta dal Patto Mediobanca, ai sensi del patto medesimo, con efficacia a far data dalla prossima scadenza (31 dicembre 2017) e per l'intera partecipazione dalla stessa posseduta e vincolata al Patto Mediobanca. Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2018, tutte le azioni di Mediobanca possedute dall'Emittente saranno liberamente disponibili.

Le società appartenenti al gruppo J.P. Morgan e Intesa Sanpaolo (di cui Banca IMI è parte) hanno erogato finanziamenti significativi all'Emittente ed alle società del suo Gruppo per un ammontare complessivo pari ad Euro 1.400 milioni ciascuna al 30 giugno 2017. Per maggiori informazioni si veda anche il Capitolo XXII del Documento di Registrazione.

Inoltre, J.P. Morgan, Banca IMI e Morgan Stanley hanno sottoscritto un contratto di finanziamento a favore dell'Azionista Venditore per un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 1.250.000.000, che dovrà essere rimborsato con i proventi dell'Offerta Globale. Al 30 giugno 2017, l'esposizione di J.P. Morgan, Banca IMI e Morgan Stanley ammonta rispettivamente ad Euro 417 milioni ciascuna. Per maggiori informazioni si veda anche il Capitolo XXII, Paragrafo 22.2 del Documento di Registrazione.

Si segnala, inoltre, che i *Joint Bookrunners* hanno partecipato alla sindacazione del Nuovo Finanziamento volto al rifinanziamento dell'Emittente nonché del finanziamento a favore dell'Azionista Venditore che dovrà essere rimborsato con i proventi dell'Offerta Globale. Con riferimento al Nuovo Finanziamento, le commissioni trattenute a beneficio delle Banche Finanziatrici a fronte della relativa erogazione sono risultate complessivamente pari allo 0,74% dell'ammontare complessivo del Nuovo Finanziamento messo a disposizione dalle Banche Finanziatrici, a cui è seguito un aggiustamento dello 0,01%, per cui le commissioni totali a fronte delle linee rese disponibili ammontano allo 0,75%, per un ammontare complessivo pari a circa Euro 31 milioni. Per maggiori informazioni si veda anche il Capitolo XXII, Paragrafo 22.2 del Documento di Registrazione.

Fermo quanto precede, i Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita, i *Joint Bookrunners*, i *Co-Managers* e le società appartenenti ai rispettivi gruppi bancari, nel normale esercizio delle proprie attività, hanno prestato in passato o potrebbero prestare in futuro, anche in via continuativa, servizi di *lending, advisory, investment banking* e di finanza aziendale a favore dell'Emittente, del suo Gruppo e/o dell'Azionista Venditore, e/o dei rispettivi azionisti e/o delle rispettive partecipate e/o di altre parti direttamente o indirettamente coinvolte nell'operazione (e/o nelle diverse fasi della negoziazione ed esecuzione della stessa) e/o a fronte dei quali hanno percepito o percepiranno delle commissioni.

Infine si segnala che, in data 17 gennaio 2017, è stato definitivamente formalizzato dal Consiglio di Amministrazione un Piano straordinario di incentivazione denominato "*Special Award*" in favore di un selezionato *panel* di Alti Dirigenti e *senior managers* (n. 26 risorse), tra i quali l'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo, ritenuti determinanti per il conseguimento degli obiettivi strategici di sviluppo del *business* ed in particolare per la quotazione di Pirelli.

Lo *Special Award* prevede una condizione di accesso (cosiddetta *on/off*) legata all'avvenuta quotazione dell'Emittente oltre all'implementazione degli accordi in essere tra i *Business Consumer* e *Industrial* come

fattore abilitante per l'ottenimento delle previste sinergie. La corresponsione dell'incentivo è subordinata al raggiungimento, al momento della quotazione di Pirelli, di un determinato obiettivo di *Equity Value* (valore risultante dalla moltiplicazione del prezzo di vendita delle azioni Pirelli nel contesto dell'ammissione a quotazione delle azioni della Società per il numero di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale) e la relativa erogazione è subordinata all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. L'ammontare massimo lordo complessivamente erogabile ai partecipanti dello *Special Award* è pari al 2% dell'*Equity Value* (importo che include nel suo valore totale anche i contributi sociali a carico dell'azienda) al momento della quotazione di Pirelli, al netto dell'Aumento di Capitale. L'ammontare dell'incentivo individuale sarà determinato deducendo i contributi a carico della Società.

Pertanto i beneficiari dello *Special Award* sono portatori di un interesse diretto in relazione all'Offerta Globale di Vendita.

Si vedano anche il Capitolo XV, Paragrafo 15.2.4 del Documento di Registrazione e il Capitolo II, Paragrafo 2.7 della Nota Informativa.

3.4 Motivazioni dell'Offerta e impiego dei proventi

L'Offerta Globale di Vendita è funzionale alla diffusione delle Azioni dell'Emittente e alla quotazione delle stesse sul Mercato Telematico Azionario.

A giudizio dell'Emittente, la quotazione conferirà inoltre alla Società una maggiore visibilità e accrescerà la capacità di accesso ai mercati del capitale, nonché consentirà l'apertura del capitale azionario agli investitori.

Con la quotazione, inoltre, l'Emittente acquisirà uno *status* che in linea di massima il mercato riconosce come idoneo a garantire la trasparenza dei meccanismi gestionali e che potrà ampliare le opportunità di sviluppo e ulteriore valorizzazione dell'Emittente.

Dal momento che le Azioni oggetto dell'Offerta Globale di Vendita sono poste esclusivamente in vendita dall'Azionista Venditore, dall'operazione non deriveranno proventi a favore dell'Emittente.

I proventi residui dell'Offerta a seguito dell'integrale rimborso del Finanziamento Marco Polo (per un importo pari a Euro 1.250 milioni), al netto degli oneri fiscali e di eventuali costi dell'Offerta, saranno trattenuti da Marco Polo, salvo diverso accordo tra i suoi azionisti, e, nel contesto della Scissione Marco Polo (*cf.* Capitolo XVIII, Paragrafo 18.4 del Documento di Registrazione), saranno suddivisi – unitamente alle azioni dell'Emittente detenute dall'Azionista Venditore – tra le società beneficiarie della scissione dell'Azionista Venditore in proporzione alle quote di partecipazione detenute da SPV Lux, Camfin e LTI in Marco Polo (e, cioè 65%/22,4%/12,6%).

CAPITOLO IV - INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE/DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

4.1 Descrizione delle Azioni

L'Offerta ha ad oggetto massime n. 350.000.000 azioni Pirelli, prive del valore nominale, pari al 35% del capitale sociale complessivo di Pirelli. Le Azioni sono poste tutte in vendita dall'Azionista Venditore.

È inoltre prevista la concessione da parte dell'Azionista Venditore ai *Joint Global Coordinators*, dell'Opzione *Greenshoe* (cfr. Capitolo V, Paragrafo 5.2.5 della Nota Informativa). In caso di integrale esercizio dell'Opzione *Greenshoe* le Azioni offerte rappresenteranno complessivamente il 40% del capitale sociale dell'Emittente. Per ulteriori informazioni si rimanda al Capitolo V, Paragrafo 5.2.5, della Nota Informativa.

Le Azioni avranno codice ISIN IT0005278236.

4.2 Legislazione in base alla quale le Azioni sono state emesse

Le Azioni sono state emesse sulla base della legge italiana.

4.3 Caratteristiche delle Azioni

Le Azioni saranno nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e prive dell'indicazione del valore nominale, saranno assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione, e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari 6.

4.4 Valuta delle Azioni

Le Azioni saranno denominate in Euro.

4.5 Descrizione dei diritti connessi alle Azioni

Tutte le azioni ordinarie dell'Emittente, incluse le Azioni oggetto dell'Offerta, hanno le stesse caratteristiche e attribuiscono i medesimi diritti. Le Azioni avranno godimento regolare.

Ciascuna azione ordinaria dell'Emittente attribuisce il diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Emittente, nonché gli altri diritti amministrativi previsti dalle applicabili disposizioni di legge e dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto gli utili netti risultanti dal bilancio vengono distribuiti come segue: (i) il 5% (cinque per cento) sarà dedotto per essere allocato alla riserva legale ordinaria sin quando la stessa non raggiunga un livello pari al quinto del capitale sociale; (ii) la porzione rimanente sarà ripartita tra i soci salvo che l'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberi speciali prelevamenti per riserve straordinarie o per altra destinazione o disponga di passare a nuovo una parte di detta quota utili. Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

Ai sensi dell'articolo 18 del Nuovo Statuto, dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. L'utile residuo sarà destinato secondo le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria. Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli potrà inoltre deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità di cui all'art. 2433-*bis* del Codice Civile.

In caso di scioglimento della Società, si procederà ai sensi degli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile.

Alla Data della Nota Informativa non esistono altre categorie di azioni.

Per maggiori informazioni, si rimanda al Capitolo XXI del Documento di Registrazione.

4.6 Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Azioni sono state o saranno emesse

Le Azioni oggetto dell'Offerta sono unicamente quelle poste in vendita dall'Azionista Venditore. L'Offerta non prevede, pertanto, l'emissione di nuove Azioni da parte di Pirelli.

4.7 Data di emissione e di messa a disposizione delle Azioni

Contestualmente al pagamento del prezzo, le Azioni assegnate nell'ambito dell'Offerta di Vendita verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dai Collocatori presso Monte Titoli S.p.A..

4.8 Limitazioni alla libera circolazione delle Azioni

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni oggetto dell'Offerta di Vendita ai sensi di legge o di Statuto.

Fermo quanto precede, per completezza si precisa che l'Azionista Venditore assumerà nei confronti dei Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita alcuni impegni di *lock-up*, che saranno altresì assunti, sempre nei confronti dei Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita, dalla Società.

Per maggiori informazioni, si rimanda al Capitolo VII, Paragrafo 7.3, della Nota Informativa.

4.9 Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto residuali in relazione alle Azioni

A far data dal momento in cui le Azioni saranno quotate sul Mercato Telematico Azionario, l'Emittente sarà assoggettato alle norme in materia di offerte pubbliche di acquisto e di scambio di cui agli artt. 101-*bis* e seguenti del TUF e ai relativi regolamenti di attuazione, incluse le disposizioni in materia di offerta pubblica d'acquisto obbligatoria (artt. 105 e seguenti del TUF), di obbligo di acquisto (art. 108 del TUF) e di diritto di acquisto (art. 111 del TUF).

4.10 Offerte pubbliche di acquisto effettuate sulle azioni dell’Emittente nel corso dell’ultimo esercizio e nell’esercizio in corso

Le azioni dell’Emittente non sono state oggetto di offerte pubbliche di acquisto promosse da terzi nel corso dell’ultimo esercizio e dell’esercizio in corso.

4.11 Regime fiscale

Le informazioni riportate qui di seguito sintetizzano alcuni aspetti generali del regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della legislazione tributaria italiana vigente e applicabile e della prassi esistente alla Data della Nota Informativa e relativamente a specifiche categorie di investitori, fermo restando che le stesse potrebbero essere soggette a modifiche, anche con effetto retroattivo.

In futuro, in particolare, potrebbero intervenire dei provvedimenti aventi ad oggetto, ad esempio, la revisione delle aliquote delle ritenute applicabili sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria o della misura delle imposte sostitutive relative ai medesimi redditi. L’approvazione di tali provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe, pertanto, incidere sul regime fiscale delle Azioni quale descritto nei seguenti paragrafi. Allorché si verifichi una tale eventualità, non si provvederà ad aggiornare questa sezione per dare conto delle modifiche intervenute anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni presenti in questa sezione non risultassero più valide. Quanto segue non intende essere un’analisi esaustiva ed esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni per tutte le possibili categorie di investitori. Inoltre, per alcune categorie di investitori potrebbero essere previste regole specifiche nel prosieguo non analizzate.

Gli investitori sono comunque tenuti a consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni e a verificare la natura e l’origine delle somme percepite come distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve). Inoltre, con particolare riferimento ai soggetti non residenti in Italia, gli stessi sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenza.

Definizioni

Ai fini del presente Paragrafo, i termini definiti hanno il significato di seguito riportato:

- **“Partecipazioni Qualificate”**: le partecipazioni sociali in società quotate sui mercati regolamentati costituite dal possesso di partecipazioni (diverse dalle azioni di risparmio), diritti o titoli, attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5%;
- **“Partecipazioni Non Qualificate”**: le partecipazioni sociali in società quotate sui mercati regolamentati diverse dalle Partecipazioni Qualificate;
- **“Cessione di Partecipazioni Qualificate”**: cessione a titolo oneroso di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, nell’arco di un periodo di dodici mesi, i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata. Il termine di dodici mesi

decorre dal momento in cui i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore ai limiti predetti. Per diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni;

- “**Cessione di Partecipazioni Non Qualificate**”: cessione a titolo oneroso di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, diverse dalle Cessioni di Partecipazioni Qualificate.

4.11.1 Regime fiscale dei dividendi relativi agli utili prodotti

I dividendi attribuiti sulle Azioni saranno soggetti al regime fiscale ordinariamente applicabile ai dividendi corrisposti da società per azioni fiscalmente residenti in Italia.

Sono previste le seguenti diverse modalità di tassazione dei dividendi a seconda dalla natura del soggetto percettore:

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, in relazione ad azioni possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e del regime del risparmio gestito e costituenti Partecipazioni Non Qualificate, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli (quali le Azioni oggetto dell'Offerta), sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 26%, con obbligo di rivalsa, ai sensi dell'art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (il “**D.P.R. 600/1973**”) e art. 3 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 (il “**Decreto Legge 66/2014**”); non sussiste l'obbligo da parte dei soci di indicare i dividendi incassati nella propria dichiarazione dei redditi.

Questa imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'art. 80 del TUF), dai soggetti (depositari) non residenti che aderiscono al sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.

Tale modalità di tassazione costituisce il regime ordinariamente applicabile alle azioni di società italiane negoziate in mercati regolamentati italiani, quali le Azioni oggetto dell'Offerta.

Nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui all'art. 1, commi da 100 a 114, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (“**Legge 232/2016**”), i dividendi (relativi a partecipazioni diverse da quelle qualificate, tenendo conto, a tal fine, anche delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto posseduti dai familiari della persona fisica di cui al comma 5 dell'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (di seguito “**TUIR**”) o enti da loro direttamente o indirettamente controllati ex numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 2359 cod. civ.) corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, in relazione a investimenti di lungo periodo nella Società, immessi in piani di risparmio a lungo termine (*i.e.* detenzione delle Azioni per un periodo minimo quinquennale, c.d. “**PIR**”) che possiedono i requisiti di cui al comma 100 del citato articolo 1, sono esenti da imposizione. Sono

previsti meccanismi di recupero dell'imposta non applicata nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione.

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Qualificate, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a Partecipazioni Qualificate. Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche (“**IRPEF**”), prelevata con un sistema a scaglioni con aliquote progressive tra il 23% e il 43% (maggiorate delle addizionali comunali e regionali). Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 maggio 2017 (il “**DM 26 maggio 2017**”), in attuazione dell'art. 1, comma 64, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“**Legge di Stabilità 2016**”), ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 58,14%. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Resta ferma l'applicazione delle precedenti percentuali di concorso alla formazione del reddito, pari al 40% per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e al 49,72% per utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

(ii) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa che detengono partecipazioni non qualificate nell'ambito del regime del risparmio gestito

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Non Qualificate, immesse in un rapporto di gestione patrimoniale intrattenuto con un intermediario autorizzato, in relazione al quale sia esercitata l'opzione per il regime del risparmio gestito di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n. 461 (il “**Decreto Legislativo 461/1997**”), non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva e concorrono alla formazione del risultato maturato annuo di gestione, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 26%.

(iii) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività di impresa

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia in relazione ad azioni relative all'impresa non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti all'attività d'impresa. Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio. Il DM 26 maggio 2017 ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 58,14%. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Resta ferma l'applicazione delle precedenti percentuali di concorso alla formazione del reddito, pari al 40% per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e al 49,72% per utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

Laddove siano integrati certi requisiti, le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività d'impresa possono optare per l'applicazione dell'Imposta sul Reddito d'Impresa ("IRI") in relazione ai redditi derivanti dalla propria attività d'impresa. In tal caso, i dividendi concorrono alla determinazione del reddito secondo le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa di cui al capo VI, Titolo I del TUIR e sono soggetti a tassazione con aliquota del 24%. Ogni successivo prelevamento di risorse dall'attività di impresa dovrebbe essere interamente tassato ai fini IRPEF nei confronti della persona fisica e dedotto dalla base IRI.

(iv) Società in nome collettivo, in accomandita semplice, società semplici ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR, società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lettere a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

I dividendi percepiti da società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplici ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR, da società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, incluse, tra l'altro, le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché certi *trust*, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (c.d. enti commerciali), non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva in Italia e concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente, da assoggettare a tassazione secondo le regole ordinarie, con le seguenti modalità:

- (a) le distribuzioni a favore di soggetti IRPEF (ad esempio, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente in misura pari al 58,14% del loro ammontare; tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Resta ferma l'applicazione delle precedenti percentuali di concorso alla formazione del reddito, pari al 40% per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e al 49,72% per utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016. Laddove siano integrati specifici requisiti, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice (nonché le società di capitali a ristretta base proprietaria) possono optare per l'applicazione IRI in relazione ai redditi derivanti dalla propria attività d'impresa. In tal caso, i dividendi concorrono alla determinazione del reddito secondo le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa di cui al capo VI, Titolo I del TUIR. Ogni successivo prelevamento di risorse dall'attività di impresa dovrebbe essere interamente tassato ai fini IRPEF nei confronti della persona fisica e dedotto dalla base IRI.
- (b) le distribuzioni a favore di soggetti IRES (ad esempio, società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del

percipiente (soggetto ad aliquota ordinaria IRES pari al 24% a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, eccezion fatta per la Banca d'Italia e gli enti crediti e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 - escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 - a cui è applicata un'addizionale IRES di 3,5 punti percentuali, per una tassazione IRES complessiva pari al 27,5%) limitatamente al 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS.

Per alcuni tipi di società (quali ad esempio banche e altre società finanziarie, imprese di assicurazione etc.) ed a certe condizioni, i dividendi conseguiti concorrono parzialmente a formare anche il relativo valore della produzione netta assoggettato ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

(v) Enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. c), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

I dividendi percepiti dagli enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. c), del TUIR (cosiddetti enti non commerciali) che include gli enti pubblici e privati residenti nel territorio dello Stato, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva in Italia e concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100% del loro ammontare (fatto salvo quanto indicato al successivo paragrafo sub B (vii) per gli O.I.C.R. di cui all'art. 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR). Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del DM 26 Maggio 2017, i dividendi formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 22,26% del loro ammontare.

(vi) Soggetti esenti ed esclusi dall'imposta sul reddito delle società residenti in Italia

Per le azioni, quali le Azioni emesse dall'Emittente, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, i dividendi percepiti da soggetti residenti in Italia esenti dall'imposta sul reddito delle società (IRES) sono soggetti ad una imposta sostitutiva con aliquota del 26% applicata dal soggetto residente (aderente al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli) presso il quale le azioni sono depositate, ovvero, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia, dal soggetto (depositario) non residente che aderisca al sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.

Tale imposta sostitutiva non è, invece, applicabile nei confronti dei soggetti "esclusi" dall'imposta sui redditi ai sensi dell'art. 74, comma 1, del TUIR (organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, comuni, consorzi tra enti locali, associazioni ed enti gestori di demanio collettivo, comunità montane, province e regioni).

(vii) Fondi pensione italiani ed O.I.C.R. italiani (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari)

I dividendi percepiti da (a) fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (il "Decreto 252"), e (b) O.I.C.R. italiani diversi dai fondi comuni di investimento immobiliare e dalle società di investimento a capitale fisso che investono in immobili (le "SICAF Immobiliari" e, insieme ai fondi comuni di investimento immobiliare, gli "O.I.C.R. Immobiliari") non sono soggetti a ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva.

Per i suddetti fondi pensione, tali utili concorrono secondo le regole ordinarie alla formazione del risultato complessivo annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%.

L'art. 1, comma 92 e ss., della Legge 232/2016 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i fondi pensione in esame al ricorrere di determinate condizioni (incluso un periodo minimo di detenzione di 5 anni) e con alcune limitazioni, l'esenzione dall'imposta sul reddito dei redditi (compresi i dividendi) derivanti dagli investimenti di cui al citato comma 92 (fra cui le Azioni) e, pertanto, la non concorrenza degli stessi alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'art. 17 del Decreto 252. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo minimo di detenzione di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione.

Gli O.I.C.R. istituiti in Italia e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ("**Fondi Lussemburghesi Storici**"), sottoposti a vigilanza (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari) sono esenti dalle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR, e gli utili percepiti da tali organismi non scontano alcuna imposizione in capo agli stessi.

(viii) O.I.C.R. Immobiliari italiani

Ai sensi del Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 351, (il "**Decreto 351**") convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2001 n. 410, come attualmente in vigore a seguito delle modifiche apportate, i dividendi percepiti dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti in Italia ai sensi dell'art. 37 del TUF ovvero dell'art. 14-*bis* della Legge 25 gennaio 1994 n. 86 (la "**Legge 86**") e dalle SICAF Immobiliari, non sono soggetti a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva e non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento.

In alcuni casi, i redditi conseguiti da un O.I.C.R. Immobiliare italiano non istituzionale potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere dunque alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali che detengono una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell'organismo di investimento.

(ix) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono le azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato

I dividendi percepiti da soggetti non residenti in Italia che detengano la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, non sono soggette ad alcuna ritenuta alla fonte in Italia né ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito complessivo della stabile organizzazione da assoggettare ad imposizione in Italia secondo le regole ordinarie (aliquota IRES del 24% a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, eccezion fatta per la Banca d'Italia e gli enti crediti e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 - escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al Testo Unico - a cui è applicata un'addizionale IRES di 3,5 punti percentuali) nella misura del 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS.

Per alcuni tipi di società che detengono la partecipazione per il tramite di una stabile organizzazione in Italia (quali, banche e altre società finanziarie, imprese di assicurazioni, ecc.) ed a certe condizioni, i dividendi

conseguiti concorrono a formare anche il relativo valore della produzione netta assoggettato ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Qualora le distribuzioni siano riconducibili ad una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al paragrafo che segue.

(x) *Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che non detengono le azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

I dividendi, derivanti da azioni o titoli simili immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli (quali le Azioni), percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui la partecipazione sia riferibile, sono, in linea di principio, soggetti ad una imposta sostitutiva del 26%, ai sensi dell'art. 27-ter del D.P.R. 600/1973 e dell'art. 3 del Decreto Legge 66/2014.

Tale imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'art. 80 del TUF), dai soggetti non residenti che aderiscono al sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.

Gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia che scontano la suddetta imposta sostitutiva del 26% in relazione ai dividendi, diversi dagli azionisti di risparmio e dai fondi pensione di cui al secondo periodo del comma 3, dell'art. 27 del D.P.R. 600/1973 e dalle società ed enti rispettivamente istituiti e residenti in Stati membri dell'Unione Europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, indicati nel comma 3-ter dell'art. 27 del D.P.R. 600/1973, di cui si dirà oltre, hanno diritto, a fronte di un'istanza di rimborso da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge, al rimborso fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi della imposta sostitutiva subita in Italia ai sensi dell'art. 27-ter del D.P.R. 600/1973, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili, previa esibizione alle competenti autorità fiscali italiane della relativa certificazione dell'ufficio fiscale dello Stato estero.

Alternativamente al suddetto rimborso, i soggetti residenti in Stati con i quali l'Italia abbia stipulato convenzioni per evitare la doppia imposizione sui redditi possono chiedere l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui dividendi nella misura (ridotta) prevista dalla convenzione di volta in volta applicabile.

A tal fine, i soggetti presso cui le azioni sono depositate, ovvero il loro rappresentante fiscale nel caso di intermediari non residenti, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, debbono acquisire tempestivamente:

- una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, redatta su modello conforme a quello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 luglio 2013 (prot. n. 2013/84404), dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;

- un’attestazione (inclusa nel modello di cui al punto precedente, ove applicabile) dell’autorità fiscale competente dello Stato ove l’effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. Tale attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello di presentazione.

L’Amministrazione finanziaria italiana ha peraltro concordato con le amministrazioni finanziarie di alcuni Stati esteri un’apposita modulistica volta a garantire un più efficiente e agevole rimborso o esonero totale o parziale del prelievo alla fonte applicabile in Italia.

Se la documentazione non è presentata al soggetto depositario precedentemente alla messa in pagamento dei dividendi, l’imposta sostitutiva è applicata con aliquota del 26%. In tal caso, il beneficiario effettivo dei dividendi può comunque richiedere all’amministrazione finanziaria italiana il rimborso della differenza tra l’imposta sostitutiva applicata e quella applicabile ai sensi della convenzione tramite apposita istanza di rimborso, corredata dalla documentazione di cui sopra, da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge.

Nel caso in cui i soggetti percettori e beneficiari dei dividendi siano società o enti (i) fiscalmente residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che sono inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da emanare in attuazione dell’art. 11, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, come aggiornato e modificato, ed (ii) ivi soggetti ad un’imposta sul reddito delle società, tali soggetti potranno beneficiare dell’applicazione di una imposta sostitutiva sui dividendi nella misura ridotta dell’1,2% (a decorrere dal 1° gennaio 2017. Precedentemente alla citata riduzione dell’aliquota ordinaria IRES, l’aliquota applicabile a tale imposta sostitutiva era pari all’1,375% del relativo ammontare). Con riguardo al requisito *sub* (i), si ricorda che nelle more dell’emanazione del sopracitato decreto ministeriale, si fa riferimento alla lista di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modificazioni. Gli Stati membri dell’Unione Europea ovvero gli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che attualmente rilevano ai fini dell’applicazione dell’imposta nella citata misura dell’1,2% sono quelli inclusi nella lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia, di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche. Ai sensi dell’art. 1, comma 68, della Legge Finanziaria 2008, l’imposta sostitutiva in misura ridotta si applica ai soli dividendi derivanti da utili formati a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura dell’1,2%, i beneficiari non residenti dovranno tempestivamente formulare specifica richiesta al soggetto depositario delle azioni tenuto al prelievo dell’imposta sostitutiva, corredata da idonea certificazione di residenza e di *status* fiscale rilasciata dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza.

Ai sensi dell’art. 27-*bis* del D.P.R. 600/1973, approvato in attuazione della Direttiva n. 435/90/CEE del 23 luglio 1990 (c.d. direttiva “madre-figlia”) poi rifiuta nella Direttiva n. 2011/96/UE del 30 novembre 2011, nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una società (a) che riveste una delle forme previste nell’allegato alla stessa Direttiva n. 2011/96/UE, (b) che è fiscalmente residente in uno Stato membro dell’Unione Europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell’Unione Europea, (c) che è soggetta, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nell’allegato alla predetta Direttiva e (d) che detiene una partecipazione diretta nell’Emittente non inferiore al 10% del capitale sociale, per un periodo ininterrotto di almeno un anno, tale società ha diritto a

richiedere alle autorità fiscali italiane il rimborso dell'imposta sostitutiva applicata sui dividendi da essa percepiti. A tal fine, la società non residente deve produrre (i) una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente soddisfa i requisiti indicati alle lettere (a), (b) e (c), nonché (ii) una dichiarazione che attesti la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'art. 27-bis citato, incluso il requisito indicato alla lettera (d), redatte su modello conforme a quello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 luglio 2013 (prot. n. 2013/84404). Inoltre, secondo quanto chiarito dalle autorità fiscali italiane, al verificarsi delle predette condizioni ed in alternativa alla presentazione di una richiesta di rimborso successivamente alla distribuzione del dividendo, purché il periodo minimo annuale di detenzione della partecipazione nella Società sia già trascorso al momento della distribuzione del dividendo medesimo, la società non residente può direttamente richiedere all'intermediario depositario delle azioni la non applicazione dell'imposta sostitutiva presentando tempestivamente all'intermediario in questione la stessa documentazione sopra indicata.

La predetta Direttiva n. 2011/96/UE è stata recentemente modificata con la Direttiva n. 2015/121/UE del 27 gennaio 2015, al fine di introdurre una disposizione antielusiva, ai sensi della quale le Autorità fiscali di ciascuno Stato membro dell'Unione Europea hanno il potere di disconoscere l'esenzione da ritenuta prevista dalla Direttiva "... a una costruzione o a una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità della presente direttiva, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti". A tali fini "... una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica" (cfr. par. 2 e 3 del nuovo art. 1 della Direttiva). Ai sensi del comma 5, dell'art. 27-bis, D.P.R. 600/1973, la citata Direttiva UE n. 2015/121/UE "*È attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212*", recante la disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale.

Nel caso in cui i soggetti percettori e beneficiari dei dividendi siano fondi pensione istituiti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che sono inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare in attuazione dell'art. 11, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, come di volta in volta modificato, tali soggetti potranno beneficiare dell'applicazione di una imposta sostitutiva sui dividendi nella misura ridotta nell'11% del relativo ammontare. Fino all'emanazione del suddetto Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, gli Stati membri dell'Unione Europea ovvero gli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che attualmente rilevano ai fini dell'applicazione dell'imposta nella citata misura dell'11% sono quelli inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva della misura dell'11%, i fondi pensione non residenti dovranno tempestivamente formulare specifica richiesta al soggetto depositario delle azioni tenuto al prelievo dell'imposta sostitutiva, corredata da idonea documentazione. Nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui all'art. 1, comma 95, Legge 232/2016, la ritenuta sui dividendi (articolo 27 del D.P.R. 600/1973) e l'imposta sostitutiva sugli utili derivanti da azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli (articolo 27-ter del D.P.R. 600/1973) non si applicano agli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo derivanti dagli investimenti qualificati di cui al comma 89 del citato articolo 1 fino al 5% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, detenuti per cinque anni.

I dividendi di pertinenza di enti o organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia non sono soggetti all'imposta sostitutiva.

4.11.2 Regime fiscale della distribuzione di riserve di cui all'art. 47, comma 5, del TUIR

Le informazioni fornite in questo paragrafo sintetizzano il regime fiscale applicabile alla distribuzione da parte dell'Emittente – in occasione diversa dal caso di riduzione del capitale esuberante, di recesso, di esclusione, di riscatto o di liquidazione – delle riserve di capitale di cui all'art. 47, comma 5, del TUIR, ovvero, tra l'altro, delle riserve od altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta (di seguito anche "**Riserve di Capitale**").

L'art. 47, comma 1, ultimo periodo, del TUIR stabilisce una presunzione assoluta di priorità nella distribuzione degli utili da parte delle società di cui all'art. 73, del TUIR: "*Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta*". In presenza e fino a capienza di tali riserve (le cc.dd. "riserve di utili"), dunque, le somme distribuite si qualificano quali dividendi e sono soggette al regime impositivo esposto nei paragrafi precedenti.

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività d'impresa

Indipendentemente dalla delibera assembleare, le somme percepite da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili per i percettori nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta). Le somme qualificate come utili sono soggette, a seconda che si tratti o meno di Partecipazioni Non Qualificate e/o non relative all'impresa, al medesimo regime sopra riportato per i dividendi. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto, sulla base di quanto testé indicato, dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Ne consegue che, in sede di successiva cessione, la plusvalenza imponibile è calcolata per differenza fra il prezzo di vendita ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ridotto di un ammontare pari alle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali (al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile).

Secondo l'interpretazione fatta propria dall'amministrazione finanziaria le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono utili, da assoggettare al regime descritto nei paragrafi precedenti per i dividendi.

Regole particolari potrebbero applicarsi in relazione alle partecipazioni per cui la persona fisica abbia optato per il regime cosiddetto del "risparmio gestito" di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 461/1997.

(ii) Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR, società di persone, società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR e persone fisiche esercenti attività d'impresa, fiscalmente residenti in Italia

In capo alle persone fisiche che detengono azioni nell'esercizio dell'attività d'impresa, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (escluse le società semplici) di cui all'art. 5 del TUIR, alle

società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (senza considerare la quota di essi che è stata accantonata in sospensione di imposta). Le somme qualificate come utili sono soggette al medesimo regime descritto nei paragrafi precedenti per i dividendi.

Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono plusvalenze e, come tali, sono assoggettate al regime evidenziato al successivo paragrafo D) "Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni".

(iii) Fondi pensione italiani e O.I.C.R. italiani (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari)

In base ad una interpretazione sistematica delle norme, le somme percepite da fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all'art. 17 del Decreto 252, a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, dovrebbero concorrere a formare il risultato netto di gestione maturato relativo al periodo d'imposta in cui è avvenuta la distribuzione, soggetto ad un'imposta sostitutiva del 20%. L'art. 1, comma 92 e ss., della Legge 232/2016 ha previsto per i fondi pensione in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2017, al ricorrere di determinate condizioni (incluso un periodo minimo di detenzione di 5 anni) e con alcune limitazioni, l'esenzione dall'imposta sul reddito dei redditi (compresi i dividendi) derivanti dagli investimenti di cui al citato comma 92 (fra cui le Azioni) e, pertanto, la non concorrenza degli stessi alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'art. 17 del Decreto 252. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo minimo di detenzione di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione.

Le somme percepite da O.I.C.R. istituiti in Italia e dai Fondi Lussemburghesi Storici, soggetti a vigilanza (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari) a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale non dovrebbero, invece, scontare alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento ai sensi dell'art. 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR.

(iv) O.I.C.R. Immobiliari italiani

Ai sensi del D. L. 351/2001, le somme percepite a titolo di distribuzione di Riserve di Capitale dagli O.I.C.R. Immobiliari italiani non sono soggetti a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva e non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento. Tali fondi non sono soggetti né alle imposte sui redditi né a IRAP.

Al ricorrere di determinate condizioni, i redditi conseguiti da un O.I.C.R. Immobiliare italiano potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere, dunque, alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali qualora costoro detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell'organismo di investimento.

(v) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

In capo ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia (siano essi persone fisiche o società di capitali), privi di stabile organizzazione in Italia cui la partecipazione sia riferibile, la natura fiscale delle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale è la medesima di quella evidenziata per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia.

(vi) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale sono assoggettate in capo alla stabile organizzazione al medesimo regime impositivo previsto per le società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, indicato al precedente paragrafo *sub* (C (ii)).

Qualora la distribuzione di Riserve di Capitale derivi da una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al precedente paragrafo *sub* (C (v)).

4.11.3 Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette ad un diverso regime fiscale a seconda che si tratti di una Cessione di Partecipazioni Qualificate o meno.

Cessione di Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze, non conseguite nell'esercizio di impresa commerciale, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni (nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni) che non si qualificano quali Cessioni di Partecipazioni Qualificate sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26%.

In relazione alle modalità di applicazione di tale imposta sostitutiva, il contribuente può optare per una delle seguenti modalità di tassazione:

- a) Tassazione in base alla dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione vanno indicate le plusvalenze e minusvalenze realizzate nell'anno. L'imposta sostitutiva del 26% è determinata in tale sede sulle plusvalenze al netto delle relative minusvalenze della stessa natura ed è versata entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le minusvalenze eccedenti, purché espresse in dichiarazione dei redditi, possono essere portate in deduzione fino a concorrenza delle relative plusvalenze della stessa natura realizzate nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto (a condizione che tali minusvalenze siano indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state realizzate). Ai sensi del Decreto Legge 66/2014,

tuttavia, le minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 possono essere portate in deduzione delle plusvalenze realizzate per una quota ridotta, pari al 76,92%. Il regime della dichiarazione è obbligatorio nell'ipotesi in cui il soggetto non opti per uno dei due regimi di seguito indicati ai punti (b) e (c);

- b) “Regime del risparmio amministrato” (opzionale). Tale regime può trovare applicazione a condizione che (i) le azioni, diritti o titoli siano in custodia o in amministrazione presso banche o società di intermediazione mobiliare residenti o altri soggetti residenti individuati con appositi decreti ministeriali e (ii) l'azionista opti (con comunicazione sottoscritta inviata all'intermediario) per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 461/1997. Nel caso in cui il soggetto opti per tale regime, l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 26% è determinata e versata all'atto della singola cessione dall'intermediario presso il quale le azioni, diritti o titoli sono depositati in custodia o in amministrazione, su ciascuna plusvalenza realizzata. Le eventuali minusvalenze possono essere compensate nell'ambito del medesimo rapporto computando l'importo delle minusvalenze (ai sensi del Decreto Legge 66/2014 in misura ridotta al 76,92%, per minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014) in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze della stessa natura realizzate nelle successive operazioni poste in essere nello stesso periodo d'imposta o nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito, le eventuali minusvalenze (risultanti da apposita certificazione rilasciata dall'intermediario) possono essere portate in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze della stessa natura realizzate nell'ambito di altro rapporto di risparmio amministrato, intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero portate in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso di opzione per il regime del risparmio amministrato, il contribuente non è tenuto ad includere le suddette plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi;
- c) “Regime del risparmio gestito” (opzionale). Presupposto per la scelta di tale regime (di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 461/1997) è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario autorizzato. In tale regime, un'imposta sostitutiva del 26% è applicata dall'intermediario al termine di ciascun periodo d'imposta sull'incremento del valore del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, anche se non percepito, al netto, tra l'altro, dei redditi assoggettati a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposte, dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. Nel regime del risparmio gestito, le plusvalenze relative a Partecipazioni Non Qualificate concorrono a formare l'incremento del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, soggetto ad imposta sostitutiva del 26%. Il risultato negativo della gestione conseguito in un periodo d'imposta può essere computato (ai sensi del Decreto Legge 66/2014 in misura ridotta al 76,92%, per risultati negativi di gestione rilevati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014) in diminuzione del risultato della gestione dei quattro periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in ciascuno di essi. In caso di chiusura del rapporto di gestione, i risultati negativi di gestione maturati (risultanti da apposita certificazione rilasciata dal soggetto gestore) possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto cui sia applicabile il regime del risparmio amministrato, ovvero utilizzati (per l'importo che trova capienza in esso) nell'ambito di un altro rapporto per il quale sia stata effettuata l'opzione per il regime del risparmio

gestito, purché il rapporto o deposito in questione sia intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero possono essere portate in deduzione dai medesimi soggetti in sede di dichiarazione dei redditi, secondo le medesime regole applicabili alle minusvalenze eccedenti di cui al precedente punto (a) (*Tassazione in base alla dichiarazione dei redditi*). Nel caso di opzione per il regime del risparmio gestito, il contribuente non è tenuto ad includere le plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.

Al ricorrere di determinate condizioni (incluso un periodo minimo di detenzione di 5 anni) e con alcune limitazioni, le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia possono fruire dell'esclusione da tassazione delle plusvalenze derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Non Qualificate, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso, qualora dette partecipazioni siano incluse in un piano di risparmio a lungo termine che possieda i requisiti individuati dall'art. 1, comma 100 e ss. della Legge 232/2016.

Cessione di Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze derivanti da Cessioni di Partecipazioni Qualificate conseguite da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF limitatamente al 49,72% del loro ammontare, al netto della corrispondente quota delle relative minusvalenze.

La tassazione delle plusvalenze realizzate mediante Cessioni di Partecipazioni Qualificate avviene esclusivamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, secondo le aliquote progressive previste per l'IRPEF.

Qualora dalla cessione di Partecipazioni Qualificate si generi una minusvalenza, la quota corrispondente al 49,72% della stessa è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 49,72% dell'ammontare delle plusvalenze della stessa natura realizzate in periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale minusvalenza sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata realizzata.

Ai sensi dell'art. 2. del DM 26 maggio 2017, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1 gennaio 2018 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14% del loro ammontare. Resta ferma la misura del 49,72% per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2018, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data.

(ii) Persone fisiche esercenti attività d'impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia nell'esercizio di impresa, nonché da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR, escluse le società semplici, fiscalmente residenti in Italia, mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni, concorrono, per l'intero ammontare, a formare il reddito d'impresa imponibile, soggetto a tassazione in Italia secondo il regime ordinario. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del TUIR, nel caso in cui le azioni siano state iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, le plusvalenze, diverse da quelle che soddisfano i requisiti

per la cd. *participation exemption*, possono, a scelta del contribuente, concorrere alla determinazione del reddito imponibile in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Tale scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se la dichiarazione non viene presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata.

Secondo quanto chiarito dall'amministrazione finanziaria, gli elementi negativi di reddito realizzati da persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso delle partecipazioni sarebbero integralmente deducibili dal reddito imponibile del soggetto cedente.

Tuttavia, laddove siano soddisfatte le condizioni evidenziate ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo (iii), le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito d'impresa imponibile in misura parziale pari al 49,72% del relativo ammontare. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo sono deducibili in misura parziale analogamente a quanto previsto per la tassazione delle plusvalenze. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.

Laddove siano integrati certi requisiti, le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività d'impresa possono optare per l'applicazione dell'Imposta sul Reddito d'Impresa ("IRI") in relazione ai redditi derivanti dalla propria attività d'impresa. In tal caso, i dividendi concorrono alla determinazione del reddito secondo le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa di cui al capo VI, Titolo I del TUIR e sono soggetti a tassazione con aliquota del 24%. Ogni successivo prelevamento di risorse dall'attività di impresa dovrebbe essere interamente tassato ai fini IRPEF nei confronti della persona fisica e dedotto dalla base IRI.

Ai sensi dell'art. 2 del DM 26 maggio 2017, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14% del loro ammontare. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DM 26 maggio 2017, non si applica ai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR.

(iii) Società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia.

Le plusvalenze realizzate dalle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, incluse le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, gli enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, fiscalmente residenti in Italia, mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni concorrono a formare il reddito d'impresa imponibile per il loro intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, per le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, su opzione, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Tale scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se la dichiarazione non viene presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 87 del TUIR (recante il regime c.d. di *participation exemption*), le plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società ed enti indicati nell'art. 73 del TUIR non concorrono alla

formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95% del loro ammontare, se le suddette partecipazioni presentano i seguenti requisiti:

- a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
- b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso (per i soggetti che redigono il bilancio in base ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS si considerano immobilizzazioni finanziarie le azioni diverse da quelle detenute per la negoziazione);
- c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli che beneficiano di un regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all'art. 167, comma 4, del TUIR (vale a dire, uno Stato o territorio con un regime fiscale, anche speciale, con un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia) o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b) dell'art. 167 del TUIR, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato;
- d) la società partecipata esercita un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'art. 55 del TUIR; tuttavia tale requisito non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati.

I requisiti di cui ai punti (c) e (d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo delle plusvalenze, almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso.

Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria.

In presenza dei requisiti menzionati, le minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni sono indeducibili dal reddito d'impresa.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.

Le minusvalenze e le differenze negative tra i ricavi e i costi relativi ad azioni che non possiedono i requisiti per l'esenzione non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei 36 mesi precedenti il loro realizzo/conseguimento. Tale disposizione: (i) si applica con riferimento alle azioni acquisite nei 36 mesi precedenti il realizzo/conseguimento, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti (c) e (d), ma (ii) non si applica ai soggetti che redigono il bilancio in base ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS.

Con riferimento ai soggetti che redigono il bilancio in base ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS, per le azioni possedute per un periodo inferiore a 12 mesi, in relazione alle quali risultano integrati gli altri requisiti

di cui ai precedenti punti (b), (c) e (d) il costo fiscale è ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota di detti utili esclusa dalla formazione del reddito imponibile.

In relazione alle minusvalenze ed alle differenze negative tra ricavi e costi relativi ad azioni deducibili dal reddito di impresa, deve inoltre essere segnalato che, ai sensi dell'art. 5-*quinqüies*, comma 3, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, qualora l'ammontare delle suddette minusvalenze e/o differenze negative, derivanti da operazioni su azioni negoziate in mercati regolamentati, risulti superiore a Euro 50 mila, anche a seguito di più operazioni, il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate, nella dichiarazione dei redditi, i dati e le notizie relativi all'operazione al fine di consentire l'accertamento della conformità delle relative operazioni alle disposizioni dell'art. 37-*bis*, D.P.R. 600/1973 (si consideri che l'art. 37-*bis*, D.P.R. 600/1973 è stato abrogato a decorrere dal 2 settembre 2015 e pertanto, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, le disposizioni che richiamano l'art. 37-*bis*, D.P.R. 600/1973, si intendono riferite all'art. 10-*bis* della L. 27 luglio 2000, n. 212, in quanto compatibili).

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Decreto Legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla Legge 22 novembre 2002, n. 265, relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a Euro 5 milioni, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, realizzate anche a seguito di più atti di disposizione, il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate, nella dichiarazione dei redditi, i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità delle operazioni di cessione con le disposizioni dell'art. 37-*bis*, D.P.R. 600/1973 (si consideri che l'art. 37-*bis*, D.P.R. 600/1973, è stato abrogato a decorrere dal 2 settembre 2015 e pertanto, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, le disposizioni che richiamano l'art. 37-*bis*, D.P.R. 600/1973, si intendono riferite all'art. 10-*bis* della L. 27 luglio 2000, n. 212, in quanto compatibili). Tale obbligo non si applica ai soggetti che predispongono il bilancio in base ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS.

Per alcuni tipi di società ed a certe condizioni, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo valore della produzione netta, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

(iv) Enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, e società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

Le plusvalenze realizzate, al di fuori dell'attività d'impresa, da enti non commerciali residenti in Italia (diversi dagli O.I.C.R. di cui all'art. 73, comma 5-*quinqüies*, del TUIR) e da società semplici residenti nel territorio dello Stato, sono assoggettate a tassazione con le stesse regole previste per le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su partecipazioni detenute non in regime d'impresa.

L'art. 1, comma 88 e ss., della Legge 232/2016 ha previsto per gli enti di previdenza obbligatoria di cui al D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, a decorrere dal 1° gennaio 2017, al ricorrere di determinate condizioni (incluso un periodo minimo di detenzione) e con alcune limitazioni, l'esenzione ai fini dell'imposta sul reddito dei redditi (comprese le plusvalenze) diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, generati dagli investimenti qualificati indicati al comma 89 del medesimo art. 1.

(v) Fondi pensione italiani e O.I.C.R. italiani (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari)

Le plusvalenze relative ad azioni detenute da fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all'art. 17 del Decreto 252 sono incluse nel calcolo del risultato annuo di gestione maturato soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%.

L'art. 1, comma 92 e ss., della Legge 232/2016 ha previsto per i fondi pensione in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2017, al ricorrere di determinate condizioni (incluso un periodo minimo di detenzione di 5 anni) e con alcune limitazioni, l'esenzione dall'imposta sul reddito dei redditi (compresi i dividendi) derivanti dagli investimenti di cui al citato comma 92 (fra cui le Azioni) e, pertanto, la non concorrenza degli stessi alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'art. 17 del Decreto 252. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo minimo di detenzione di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione.

Le plusvalenze relative a partecipazioni detenute da O.I.C.R. istituiti in Italia e da Fondi Lussemburghesi storici, sottoposti a vigilanza (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari) non scontano invece alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento ai sensi dell'art. 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR.

(vi) O.I.C.R. Immobiliari italiani

Ai sensi del Decreto 351, e a seguito delle modifiche apportate dall'art. 41-*bis* del Decreto 269, e dall'art. 9 del Decreto 44, i proventi, ivi incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, conseguiti dai fondi comuni di investimento immobiliare italiani istituiti ai sensi dell'art. 37 del TUF e dell'art. 14-*bis* della Legge 86, e da SICAF Immobiliari, non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento, in quanto in Italia non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'IRAP.

In alcuni casi, i redditi conseguiti da un O.I.C.R. Immobiliare italiano non istituzionale potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere dunque alla formazione del reddito imponibile dei) relativi investitori non istituzionali che detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell'organismo di investimento.

(vii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le plusvalenze realizzate mediante cessione della partecipazione concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto per le plusvalenze realizzate da società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, indicato sopra al paragrafo *sub* (iii).

Qualora la partecipazione non sia connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al successivo paragrafo *sub* (viii).

(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate in società italiane negoziate in mercati regolamentati (come l'Emittente), non sono soggette a tassazione in Italia, anche se ivi detenute. Al fine di beneficiare di tale esenzione da imposizione in Italia, agli azionisti fiscalmente non residenti in Italia cui si applichi il regime del risparmio amministrato ovvero che abbiano optato per il regime del risparmio gestito di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 461/1997, l'intermediario italiano potrebbe richiedere la presentazione di un'autocertificazione attestante la non residenza fiscale in Italia.

Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile in Italia del soggetto percipiente secondo le stesse regole previste per le persone fisiche residenti in Italia non esercenti attività d'impresa. Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, poiché le stesse non possono essere soggette né al regime del risparmio amministrato, né al regime del risparmio gestito. Resta comunque ferma, ove applicabile, l'applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, se più favorevoli.

4.11.4 Tassa sui contratti di borsa e imposta di registro

Ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella Legge del 28 febbraio 2008 n. 31, la tassa sui contratti di borsa di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3278 è stata abrogata.

A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, secondo la normativa vigente alla Data della Nota Informativa, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200; (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200 solo in "caso d'uso", a seguito di registrazione volontaria o in caso di "enunciazione".

4.11.5 Imposta sulle transazioni finanziarie

Titoli azionari e similari

Salve determinate esclusioni ed esenzioni previste dalla normativa, sono generalmente soggetti all'imposta sulle transazioni finanziarie di cui all'art. 1, commi da 491 a 500, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (c.d. "Tobin Tax"), tra l'altro, i trasferimenti di proprietà (o di nuda proprietà) di azioni emesse da società residenti nel territorio dello Stato. Il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2013, come modificato dal Decreto Ministeriale del 16 settembre 2013 ("D.M. 21 febbraio 2013") fornisce le disposizioni attuative per l'applicazione dell'imposta.

L'imposta è dovuta dai soggetti in favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle azioni emesse da società italiane indipendentemente dalla residenza delle controparti e dal luogo di conclusione dell'operazione. Si considerano a tutti gli effetti acquirenti, a prescindere dal titolo con cui intervengono nell'esecuzione dell'operazione, i soggetti localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l'assistenza al recupero dei crediti ai fini dell'imposta, individuati in un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato il 30 maggio 2016, come integrato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 giugno 2016, privi di stabile organizzazione in Italia, sempre che non provvedano ad identificarsi secondo le procedure definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2013, come modificato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2017.

Sono generalmente responsabili del versamento dell'imposta le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 18 del TUF nonché gli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni (ad esempio i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni), ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati sopra, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. In mancanza di intermediari che intervengano nell'operazione, l'imposta deve invece essere versata dal contribuente. Per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni soggette alla Tobin Tax, gli intermediari e gli altri soggetti non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato che intervengono in tali operazioni possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del D.P.R. 600/1973; gli intermediari e gli altri soggetti non residenti in Italia che intervengono nelle operazioni, in possesso di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, adempiono invece agli obblighi derivanti dall'applicazione della Tobin Tax tramite la stabile organizzazione.

Se il soggetto a favore del quale avviene il trasferimento della proprietà delle azioni è una banca, una società fiduciaria o un'impresa di investimento abilitata all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 18 del TUF, il medesimo soggetto provvede direttamente al versamento dell'imposta.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà delle azioni.

L'imposta è generalmente applicata con aliquota dello 0,20% sul valore delle transazioni, determinato sulla base del saldo netto delle transazioni giornaliere (calcolato per ciascun soggetto passivo con riferimento al numero di titoli oggetto delle transazioni regolate nella stessa giornata per singolo strumento finanziario), moltiplicato per il prezzo medio ponderato degli acquisti effettuati nella giornata di riferimento.

L'aliquota è ridotta alla metà (0,10%) per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

L'aliquota ridotta dello 0,10% si applica anche nel caso di acquisto di azioni tramite l'intervento di un intermediario finanziario che si interponga tra le parti della transazione e acquista i predetti strumenti su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione, sempre che tra le transazioni di acquisto e

di vendita vi sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento. L'aliquota ridotta non si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni avvenuti in seguito al regolamento dei derivati di cui all'art. 1, comma 3, del TUF, ovvero in seguito ad operazioni sui valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 1-bis, lettere c) e d) del TUF.

Ai fini dell'applicazione della Tobin Tax, il trasferimento della proprietà delle azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le Azioni) si considera avvenuto alla data di registrazione dei trasferimenti effettuata all'esito del regolamento della relativa operazione. In alternativa, il soggetto responsabile del versamento dell'imposta, previo assenso del contribuente, può assumere come data dell'operazione la data di liquidazione contrattualmente prevista.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della Tobin Tax, tra l'altro, i trasferimenti di proprietà di azioni che avvengono a seguito di successione o donazione; le operazioni riguardanti l'emissione e l'annullamento di azioni, ivi incluse le operazioni di riacquisto da parte dell'emittente; l'acquisto di azioni di nuova emissione, anche qualora avvenga a seguito della conversione di obbligazioni o dell'esercizio di un diritto di opzione spettante al socio della società emittente; le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'art. 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006, nonché i trasferimenti di proprietà nell'ambito di operazioni di garanzia finanziaria a determinate condizioni; le assegnazioni di azioni a fronte di distribuzione di utili o riserve o di restituzione di capitale sociale; i trasferimenti di proprietà tra società fra le quali sussiste un rapporto di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, n. 1) e 2), e comma 2, del Codice Civile, o che sono controllate dalla stessa società nonché quelli tra O.I.C.R. master e O.I.C.R. feeder di cui all'art. 1, comma 1, del TUF; i trasferimenti derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale di cui all'art. 4 della direttiva 2008/7/CE, nonché le fusioni e scissioni di O.I.C.R..

Sono altresì esclusi dall'applicazione dell'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento sia inferiore a 500 milioni di Euro, nonché i trasferimenti di proprietà di titoli rappresentativi di azioni o strumenti finanziari partecipativi emessi dalle medesime società. La CONSOB, entro il 10 dicembre di ogni anno, redige e trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze la lista delle società con azioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione italiani che rispettano il sopra menzionato limite di capitalizzazione. Sulla base delle informazioni pervenute, il Ministero dell'economia e delle finanze redige e pubblica sul proprio sito internet, entro il 20 dicembre di ogni anno, la lista delle società residenti nel territorio dello Stato ai fini dell'esenzione. L'esclusione opera anche per i trasferimenti che non avvengono in mercati e sistemi multilaterali di negoziazione. In caso di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, la verifica dell'inclusione nella suddetta lista avviene a decorrere dall'esercizio successivo a quello per il quale è possibile calcolare una capitalizzazione media per il mese di novembre; fino a tale esercizio, si presume una capitalizzazione inferiore al limite di 500 milioni di Euro.

Inoltre, l'imposta non si applica, tra l'altro:

- a) ai soggetti che effettuano le transazioni nell'esercizio dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'art. 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 nonché dal documento ESMA/2013/158 del 1 febbraio 2013;

- b) ai soggetti che, per conto di una società emittente, pongono in essere operazioni nell'esercizio dell'attività di sostegno alla liquidità nel quadro delle prassi di mercato ammesse, accettate dalla autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004;
- c) ai fondi pensione sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2003/41/CE ed agli enti di previdenza obbligatoria, istituiti negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale da emanare in attuazione dell'art. 11, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 (attualmente il Decreto Ministeriale 4 settembre 1996), nonché alle altre forme pensionistiche complementari di cui al Decreto 252. L'esenzione si applica, altresì, in caso di soggetti ed enti partecipati esclusivamente dai fondi di cui al periodo precedente;
- d) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma dell'art. 117-ter del TUF, e della relativa normativa di attuazione;
- e) agli acquisti ed alle operazioni posti in essere da un intermediario finanziario che si interponga tra due parti ponendosi come controparte di entrambe, acquistando da una parte e vendendo all'altra un titolo, qualora tra le due transazioni vi sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento delle operazioni in acquisto e vendita, ad esclusione dei casi in cui il soggetto al quale l'intermediario finanziario cede il titolo non adempia alle proprie obbligazioni;
- f) agli acquisti ed alle operazioni posti in essere da sistemi che si interpongono negli acquisti o nelle operazioni con finalità di compensazione e garanzia degli acquisti o transazioni medesime. A tal fine, si fa riferimento ai soggetti autorizzati o riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento e del Consiglio del 4 luglio 2012 che si interpongono in una transazione su strumenti finanziari con finalità di compensazione e garanzia; per i Paesi nei quali non è in vigore il suddetto regolamento, si fa riferimento ad equivalenti sistemi esteri autorizzati e vigilati da un'autorità pubblica nazionale, purché istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al decreto da emanare in attuazione dell'art. 11, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 (attualmente il Decreto Ministeriale 4 settembre 1996). Ai sistemi esteri autorizzati e vigilati da un'Autorità pubblica nazionale, non istituiti in Stati e territori inclusi nella anzidetta lista, si applicano le previsioni della presente lettera qualora si impegnino a conservare i dati legati agli acquisti ed alle operazioni e a trasmetterli su richiesta all'Agenzia delle Entrate.

L'esenzione prevista per i soggetti di cui ai punti a) e b) è riconosciuta esclusivamente per le attività specificate ai medesimi punti e l'imposta rimane applicabile alla controparte nel caso in cui la medesima sia il soggetto a favore del quale avviene il trasferimento.

Sono, inoltre, esenti dalla Tobin Tax le operazioni che hanno come controparte l'Unione Europea ovvero le istituzioni europee, la Banca Centrale Europea e la Banca Europea per gli Investimenti, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione Europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

La Tobin Tax non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), delle imposte sostitutive delle medesime e dell'IRAP.

Negoziazioni ad alta frequenza

Ai sensi dell'art. 1, comma 495, della Legge 228/2012 le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui all'art. 1, commi 491 e 492, della Legge 228/2012. Per mercato finanziario italiano si intendono i mercati regolamentati ed i sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati dalla CONSOB ai sensi degli articoli 63 e 77-bis del TUF.

Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo non superiore al mezzo secondo.

L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02% sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.

L'imposta è dovuta dal soggetto che, attraverso gli algoritmi indicati all'art. 12 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013, immette gli ordini di acquisto e vendita e le connesse modifiche e cancellazioni di cui all'art. 13 del medesimo Decreto ministeriale.

4.11.6 Imposta di bollo

L'art. 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e le relative note 3-bis e 3-ter dettano la disciplina dell'imposta di bollo proporzionale generalmente applicabile (salvo alcune esclusioni/eccezioni) alle comunicazioni periodiche inviate dalle banche e dagli intermediari finanziari italiani alla propria clientela, relativamente a prodotti finanziari depositati presso di loro, tra i quali si annoverano anche le Azioni, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.

Non sono soggetti all'imposta di bollo proporzionale, tra l'altro, i rendiconti e le comunicazioni che gli intermediari italiani inviano a soggetti diversi dai clienti, come definiti, nel Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 30 settembre 2016. L'imposta di bollo proporzionale non trova applicazione, tra l'altro, per le comunicazioni ricevute dai fondi pensione e dai fondi sanitari.

Il comma 2-ter dell'art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972 prevede che, laddove applicabile, l'imposta di bollo proporzionale si applica nella misura del 2 per mille annuo. Non è prevista una misura minima. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche è previsto un tetto massimo di 14.000 Euro ad anno.

L'imposta è riscossa dalle banche e dagli altri intermediari finanziari ed è rapportata al periodo rendicontato. Le comunicazioni periodiche alla clientela si presumono, in ogni caso inviate almeno una volta l'anno, anche nel caso in cui l'intermediario italiano non sia tenuto alla redazione e all'invio di comunicazioni. In tal caso, l'imposta di bollo viene applicata in funzione del valore, come sopra individuato, dei prodotti finanziari calcolato al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente.

L'imposta di bollo è dovuta e rapportata al periodo rendicontato indipendentemente dalla sussistenza o meno di un obbligo di invio.

L'imposta di bollo si applica sul valore di mercato degli strumenti finanziari o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, come risultante dalla comunicazione inviata alla clientela.

L'imposta trova applicazione sia con riferimento ad investitori residenti sia con riferimento ad investitori non residenti, per strumenti finanziari detenuti presso intermediari italiani.

Per maggiori informazioni sull'applicabilità e sulla quantificazione di tale imposta si consiglia di contattare il proprio intermediario depositario in quanto soggetto incaricato di applicare l'imposta di bollo in oggetto.

4.11.7 Imposta sul valore delle attività finanziarie

Ai sensi dell'art. 19, comma 18 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari – quali le Azioni - a titolo di proprietà o di altro diritto reale (indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, dunque, anche se tali prodotti provengono da eredità o donazioni), devono generalmente versare un'imposta sul loro valore (c.d. "IVAFE").

L'imposta si applica anche sulle partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti in Italia detenute all'estero. Determinati chiarimenti sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate per il caso di prodotti finanziari detenuti all'estero per il tramite di soggetti interposti.

L'imposta, calcolata sul valore dei prodotti finanziari è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione, si applica con aliquota pari al 2 per mille.

La base imponibile dell'IVAFE corrisponde al valore di mercato dei prodotti finanziari detenuti all'estero rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti, o – qualora tale valore non sia disponibile – al valore nominale o di rimborso, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento. Se al 31 dicembre i prodotti non sono più posseduti, si fa riferimento al valore di mercato dei prodotti rilevato al termine del periodo di possesso. Per i prodotti finanziari che hanno una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato questo valore.

A prescindere dalla residenza del soggetto emittente o della controparte, l'IVAFE non si applica ai prodotti finanziari – quali le Azioni – detenute all'estero, ma affidate in amministrazione a intermediari finanziari italiani (in tal caso, infatti, sono soggette all'imposta di bollo di cui al paragrafo (G) *supra*) e alle attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.

Dall'imposta dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari. Il credito non può in ogni caso superare l'imposta dovuta in Italia. Non spetta alcun credito d'imposta se con il Paese nel quale è detenuto il prodotto finanziario è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni (riguardante anche le imposte di natura patrimoniale) che prevede, per l'attività, l'imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore. In questi casi, per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all'estero

può essere generalmente chiesto il rimborso all'Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.

I dati sui prodotti finanziari detenuti all'estero vanno indicati nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi.

4.11.8 Obblighi di monitoraggio fiscale

Ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e i soggetti equiparati, fiscalmente residenti in Italia, sono tenuti ad indicare nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi (o in un modulo apposito, in alcuni casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi), l'importo degli investimenti (incluse le eventuali Azioni) detenuti all'estero nel periodo d'imposta, attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia. Sono altresì tenuti ai predetti obblighi di dichiarazione i soggetti appartenenti alle categorie sopra elencate che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera u), e dell'Allegato tecnico del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

In relazione alle Azioni, tali obblighi di monitoraggio non sono applicabili se le Azioni non sono detenute all'estero e, in ogni caso, se le stesse sono affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti in Italia e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti dalle Azioni e dai contratti siano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi (le Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23 dicembre 2013, n. 19/E del 27 giugno 2014 e 10/E del 13 marzo 2015 hanno fornito ulteriori chiarimenti circa gli obblighi di monitoraggio).

Infine, a seguito dell'accordo intergovernativo intervenuto tra Italia e Stati Uniti d'America con riferimento al recepimento della normativa sul Foreign Account Tax Compliance Act (FACTA) e della legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente la ratifica ed esecuzione di tale accordo nonché le disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri (Common Reporting Standard), implementata con Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015, i titolari di strumenti finanziari (incluse le Azioni) possono essere soggetti, in presenza di determinate condizioni, ad alcuni adempimenti informativi.

4.11.9 Imposta sulle successioni e donazioni

I trasferimenti di partecipazioni o titoli per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito rientrano generalmente nell'ambito di applicazione della vigente imposta italiana sulle successioni e donazioni. L'imposta si applica anche sulla costituzione di vincoli di destinazione.

Per i soggetti residenti in Italia l'imposta di successione e donazione viene generalmente applicata su tutti i beni e i diritti trasferiti, ovunque esistenti (salve alcune eccezioni).

Per i soggetti non residenti, l'imposta di successione e donazione viene applicata esclusivamente sui beni e i diritti esistenti nel territorio italiano. Si considerano in ogni caso esistenti nel territorio italiano le azioni in società che hanno in Italia la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale.

(a) Imposta sulle successioni

Ai sensi dell'art. 2, comma 48, del Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262 (“**Decreto Legge 262/2006**” convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286) i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono generalmente soggetti all'imposta sulle successioni, con le seguenti aliquote, da applicarsi sul valore complessivo netto dei beni:

- (i) per i beni ed i diritti devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'aliquota è del 4%, con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- (ii) per i beni ed i diritti devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'aliquota è del 6% (con franchigia pari a Euro 100.000 per ciascun beneficiario, per i soli fratelli e sorelle);
- (iii) per i beni ed i diritti devoluti a favore di altri soggetti, l'aliquota è dell'8% (senza alcuna franchigia).

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, l'imposta sulle successioni si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di Euro 1,5 milioni.

(b) Imposta sulle donazioni

Ai sensi dell'art. 2, comma 49, del Decreto Legge 262/2006, per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l'imposta sulle donazioni è generalmente determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

- (i) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota del 4% con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- (ii) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota del 6% (con franchigia pari a Euro 100.000 per ciascun beneficiario, per i soli fratelli e sorelle);
- (iii) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore di altri soggetti, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota dell'8% (senza alcuna franchigia).

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sulle donazioni si applica esclusivamente sulla parte del valore che supera l'ammontare di Euro 1,5 milioni.

Nel caso in cui il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalità tra vivi, avente ad oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 5, D. Lgs. 461/1997, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, è tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva come se la donazione non fosse mai stata fatta (*ex art. 16, comma 1, Legge 18 ottobre 2001, n. 383*).

4.12 Regime di circolazione

Le Azioni sono liberamente trasferibili e sono soggette al regime di circolazione previsto per le azioni ordinarie emesse da società di diritto italiano.

4.13 Limitazioni alla libera disponibilità delle azioni

Non esiste alcuna limitazione alla libera disponibilità delle azioni.

CAPITOLO V - CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1 Condizioni, statistiche relative all'offerta globale, calendario previsto e modalità di sottoscrizione

5.1.1 Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata

L'Offerta Globale di Vendita non è subordinata ad alcuna condizione, fatto salvo il provvedimento di inizio delle negoziazioni di Borsa Italiana (per ulteriori informazioni, si veda il Capitolo VI, Paragrafo 6.1, della Nota Informativa).

5.1.2 Ammontare totale dell'Offerta Globale di Vendita

L'Offerta Globale di Vendita, finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul MTA, ha per oggetto massime n. 350.000.000 Azioni, poste in vendita dall'Azionista Venditore, e si compone del Collocamento Istituzionale e dell'Offerta Pubblica (si veda il successivo Paragrafo 5.2).

È altresì prevista la concessione dell'*Over Allotment* e dell'Opzione *Greenshoe* (si veda il successivo Paragrafo 5.2.5).

Per maggiori informazioni sulla ripartizione dell'Offerta Globale di Vendita, si veda il successivo Paragrafo 5.2.3.

Fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo 5.1.4, l'Azionista Venditore si riserva, sentiti i Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita, di non collocare integralmente le Azioni oggetto dell'Offerta (fermi, in tale ultimo caso, i minimi richiesti per la costituzione del flottante ai fini dell'ammissione delle Azioni alle negoziazioni sul MTA), dandone comunicazione al pubblico nell'avviso integrativo relativo al Prezzo di Offerta. Tale circostanza determinerebbe una riduzione del numero delle Azioni collocate nell'ambito dell'Offerta Globale di Vendita.

5.1.3 Periodo di validità dell'Offerta Pubblica e modalità di sottoscrizione

L'Offerta Pubblica avrà inizio alle ore 09:00 del 18 settembre 2017 e terminerà alle ore 13:30 del 28 settembre 2017 (il "**Periodo di Offerta**"), salvo proroga, o chiusura anticipata.

Il Collocamento Istituzionale avrà inizio il 18 settembre 2017 e terminerà il giorno 28 settembre 2017, salvo proroga o chiusura anticipata.

Non saranno ricevibili, né validi, i moduli di adesione che perverranno ai Collocatori dal pubblico indistinto in Italia prima delle ore 09:00 del 18 settembre 2017 e dopo le ore 13:30 del 28 settembre 2017 salvo proroga o chiusura anticipata.

Si rende noto che il calendario dell'operazione è indicativo e potrebbe subire modifiche al verificarsi di eventi e circostanze indipendenti dalla volontà della Società e/o dell'Azionista Venditore, ivi incluse particolari condizioni di volatilità dei mercati finanziari, che potrebbero pregiudicare il buon esito dell'Offerta Globale di Vendita. Eventuali modifiche del Periodo di Offerta saranno comunicate al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi con le stesse modalità di diffusione della Nota Informativa. Resta comunque inteso che l'inizio

dell'Offerta Pubblica avverrà entro e non oltre un mese dalla data di rilascio del provvedimento di approvazione della Nota Informativa da parte di Consob.

L'Azionista Venditore si riserva la facoltà, sentiti i Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita, di posticipare o prorogare il Periodo di Offerta dandone tempestiva comunicazione alla Consob e al pubblico mediante avviso da pubblicarsi su "IlSole24Ore" e/o "Milano Finanza" e sul sito *internet* dell'Emittente (www.pirelli.com). Nell'ipotesi di posticipo del Periodo di Offerta, la pubblicazione del suddetto avviso avverrà prima dell'inizio del Periodo di Offerta; nell'ipotesi di proroga, la pubblicazione avverrà entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta.

L'Azionista Venditore si riserva inoltre la facoltà, sentiti i Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita, di disporre la chiusura anticipata dell'Offerta Globale di Vendita qualora, prima della chiusura del Periodo di Offerta, l'ammontare delle Azioni oggetto dell'Offerta sia interamente collocato, dandone in ogni caso tempestiva comunicazione a Consob e al pubblico mediante avviso da pubblicarsi su "IlSole24Ore" e/o "Milano Finanza" e sul sito *internet* dell'Emittente (www.pirelli.com) entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta.

La chiusura anticipata avrà efficacia a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del suddetto avviso e riguarderà anche le adesioni effettuate fuori sede ovvero per via telematica.

Copia cartacea del Prospetto, ivi inclusa la Nota Informativa, sarà gratuitamente a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, a partire dalla data di inizio dell'Offerta Pubblica, presso i Collocatori e presso la sede legale della Società in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25. La Società pubblicherà la Nota Informativa anche sul proprio sito *internet* (www.pirelli.com) successivamente al deposito presso Consob ed alla sua pubblicazione ai sensi di legge. La Nota Informativa sarà disponibile anche sul sito *internet* di Borsa Italiana.

Le modalità di adesione nell'ambito dell'Offerta Pubblica sono di seguito descritte.

Le domande di adesione all'Offerta Pubblica da parte del pubblico indistinto dovranno essere presentate mediante sottoscrizione dell'apposito modulo di adesione (Modulo A) che sarà disponibile presso i Collocatori e sul sito *internet* dell'Emittente (www.pirelli.com), debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente o dal suo mandatario speciale e presentato presso un Collocatore.

Sul medesimo sito *internet* della Società sarà attiva un'apposita finestra attraverso la quale l'aderente potrà stampare copia della Nota Informativa, del Documento di Registrazione e della Nota di Sintesi ed il modulo di adesione (Modulo A) che dovrà essere presentato presso un Collocatore.

Qualora l'aderente non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la richiesta di adesione, potrà essergli richiesta l'apertura di un conto deposito titoli e di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero per un importo almeno pari al controvalore delle Azioni richieste calcolato sulla base del Prezzo Massimo. Tale versamento verrà restituito all'aderente, senza aggravio di commissioni o spese, qualora la richiesta di adesione presentata dallo stesso non venisse soddisfatta.

Le società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, di cui all'articolo 60, comma 4, del Decreto Legislativo n. 415 del 23 luglio 1996, che potranno

aderire esclusivamente all'Offerta Pubblica, dovranno compilare, per ciascun cliente, il relativo modulo di adesione indicando nell'apposito spazio il solo codice fiscale del cliente, lasciando in bianco il nome e il cognome (denominazione o ragione sociale) dello stesso ed inserendo nello spazio riservato all'intestazione delle Azioni la denominazione ed il codice fiscale della società fiduciaria.

Le domande di adesione del pubblico indistinto all'Offerta Pubblica potranno pervenire anche tramite soggetti autorizzati all'attività di gestione individuale di portafogli di investimento ai sensi del TUF e relative disposizioni di attuazione, purché gli stessi sottoscrivano l'apposito modulo in nome e per conto dell'aderente, e tramite soggetti autorizzati, ai sensi del medesimo TUF e relative disposizioni di attuazione, all'attività di ricezione e trasmissione ordini, alle condizioni indicate nel Regolamento Intermediari.

Inoltre, i clienti dei Collocatori che operano *online* potranno aderire all'Offerta Pubblica per via telematica, mediante l'utilizzo di strumenti elettronici via *internet*, in sostituzione del tradizionale metodo cartaceo. Tale adesione potrà avvenire mediante accesso, attraverso l'utilizzo di una *password* individuale, ad un'area riservata ai collocamenti, situata all'interno dell'area riservata ai clienti del singolo Collocatore *online*, ove, sempre con modalità telematiche e previo utilizzo della *password* individuale, gli stessi potranno fornire tutti i dati personali e finanziari richiesti per l'adesione in forma cartacea senza alcuna differenziazione. Una volta confermato l'inserimento di tali dati, il riepilogo degli stessi verrà visualizzato sullo schermo del cliente, il quale sarà tenuto a confermare nuovamente la loro correttezza. Solo al momento di questa seconda conferma tali dati assumeranno valore di domanda di adesione.

Si precisa, peraltro, che la suddetta modalità di adesione non modifica, né altera in alcun modo il rapporto tra i Collocatori *online* e il Responsabile del Collocamento, rispetto ai rapporti tra il Responsabile del Collocamento medesimo e gli altri Collocatori.

I Collocatori che utilizzano il sistema di collocamento per via telematica garantiranno al Responsabile del Collocamento l'adeguatezza delle loro procedure informatiche ai fini dell'adesione *online* dei loro clienti. Inoltre, gli stessi Collocatori si impegneranno ad effettuare le comunicazioni previste dalle disposizioni applicabili alle banche che operano per via telematica e renderanno disponibile, per la consultazione e la stampa, la Nota Informativa, il Documento di Registrazione e la Nota di Sintesi costituenti il Prospetto presso il proprio sito *internet*.

I Collocatori autorizzati che intendono collocare fuori sede le Azioni ai sensi dell'articolo 30 del TUF provvederanno alla raccolta delle domande di adesione all'Offerta Pubblica sia direttamente presso i propri sportelli o uffici, sia avvalendosi di consulenti finanziari di cui all'articolo 31 del TUF.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 8, del TUF, alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto negoziate in mercati regolamentati nonché, secondo l'orientamento Consob, di azioni ammesse a quotazione, ancorché non ancora negoziate, non si applica il disposto del comma 6 del medesimo articolo, in virtù del quale l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di consulenti finanziari è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del TUF, per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del

cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato. Alla promozione e al collocamento a distanza si applicano le disposizioni di cui agli artt. 79 e ss. del Regolamento Intermediari.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 95-bis, comma 2, del TUF, le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere soggette ad alcuna condizione.

Il Responsabile del Collocamento, sulla base dei dati che ciascun Collocatore avrà fornito, si riserva di verificare la regolarità delle adesioni all'Offerta Pubblica, avuto riguardo alle modalità e condizioni stabilite per la stessa, ferme restando le eventuali comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti applicabili.

5.1.4 Informazioni circa la revoca o sospensione dell'Offerta Pubblica

Qualora tra la data di pubblicazione del Prospetto ed il giorno antecedente l'inizio dell'Offerta Pubblica dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale quali, tra l'altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa, fiscale o di mercato a livello nazionale e/o internazionale e/o altri eventi negativi in grado di pregiudicare la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale o manageriale dell'Emittente o comunque accadimenti legati al Gruppo che siano tali da pregiudicare il buon esito e/o rendere sconsigliabile l'effettuazione dell'Offerta Globale, ovvero qualora non si dovesse addivenire alla stipula del, o venisse meno il Contratto di Collocamento e Garanzia per l'Offerta Pubblica di cui al successivo Paragrafo 5.4.3 del presente Capitolo V, l'Azionista Venditore, sentiti i Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita, potrà decidere di non dare inizio all'Offerta Pubblica e la stessa dovrà ritenersi annullata. Di tale decisione sarà data tempestiva comunicazione a Consob ed al pubblico mediante avviso pubblicato su "IlSole24Ore" e/o su "Milano Finanza" e sul sito *internet* dell'Emittente (www.pirelli.com) non oltre il giorno previsto per l'inizio del Periodo di Offerta.

L'Azionista Venditore, sentiti i Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita, si riserva altresì la facoltà di ritirare, in tutto o in parte, l'Offerta Pubblica e/o il Collocamento Istituzionale, previa tempestiva comunicazione a Consob e al pubblico con avviso pubblicato su "IlSole24Ore" e/o su "Milano Finanza" e sul sito *internet* dell'Emittente (www.pirelli.com) entro la Data di Pagamento (come individuata al successivo Paragrafo 5.1.8 del presente Capitolo V) qualora (i) al termine del Periodo di Offerta le adesioni pervenute risultassero inferiori al quantitativo offerto nell'ambito della stessa, ovvero (ii) venisse meno, in tutto o in parte, l'impegno di collocamento e/o garanzia previsto nel Contratto di Collocamento e Garanzia.

L'Offerta Globale di Vendita sarà comunque ritirata entro la Data di Pagamento, qualora (i) Borsa Italiana non deliberi l'inizio delle negoziazioni e/o revochi il provvedimento di ammissione a quotazione ai sensi dell'articolo 2.4.3, comma 6, del Regolamento di Borsa, previa tempestiva comunicazione a Consob e al pubblico con avviso pubblicato su "IlSole24Ore" e/o su "Milano Finanza" e sul sito *internet* dell'Emittente (www.pirelli.com); ovvero (ii) il Collocamento Istituzionale venga meno, in tutto o in parte, per mancata assunzione, in tutto o in parte, o per cessazione di efficacia dell'impegno di collocamento e/o garanzia relativo alle Azioni oggetto del Collocamento Istituzionale.

5.1.5 Riduzione della sottoscrizione e modalità di rimborso

Non è prevista la possibilità per gli aderenti all'Offerta Pubblica di ridurre la propria sottoscrizione.

5.1.6 Ammontare della sottoscrizione

Le domande di adesione all’Offerta Pubblica da parte del pubblico indistinto dovranno essere presentate esclusivamente presso i Collocatori per quantitativi minimi di n. 500 Azioni (il “**Lotto Minimo**”) o suoi multipli, ovvero per quantitativi minimi di n. 5.000 Azioni (il “**Lotto Minimo di Adesione Maggiorato**”) o suoi multipli, fatti salvi i criteri di riparto di cui al successivo Paragrafo 5.2.3. L’adesione per quantitativi pari al Lotto Minimo o suoi multipli non esclude l’adesione al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli, così come l’adesione per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli non esclude l’adesione per quantitativi pari al Lotto Minimo o suoi multipli, anche mediante l’utilizzo del medesimo modulo di adesione.

5.1.7 Possibilità di ritirare e/o revocare la sottoscrizione

Salvo quanto previsto dall’articolo 95-bis, comma 2, del TUF, le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere soggette a condizioni e/o termini.

5.1.8 Pagamento e consegna delle Azioni

Il pagamento delle Azioni assegnate dovrà essere effettuato entro la Data di Pagamento, vale a dire il 4 ottobre 2017, presso il Collocatore che ha ricevuto l’adesione, senza aggravio di commissioni o spese a carico dell’aderente.

In caso di posticipo, proroga o chiusura anticipata dell’Offerta Pubblica, le eventuali variazioni della Data di Pagamento saranno comunicate con il medesimo avviso con il quale sarà reso pubblico detto avvenimento.

Contestualmente al pagamento del relativo prezzo, le Azioni assegnate nell’ambito dell’Offerta Pubblica verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dai Collocatori presso Monte Titoli.

5.1.9 Pubblicazione dei risultati dell’Offerta Pubblica

L’Emittente comunicherà entro i cinque giorni lavorativi successivi alla chiusura dell’Offerta Pubblica i risultati della stessa ed i risultati riepilogativi dell’Offerta Globale di Vendita mediante apposito avviso da pubblicarsi su “IlSole24Ore” e/o su “Milano Finanza” e sul sito *internet* dell’Emittente (www.pirelli.com). Copia di tale avviso verrà contestualmente trasmessa a Consob, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del Regolamento Emittenti, e a Borsa Italiana.

5.1.10 Procedura per l’esercizio di un eventuale diritto di opzione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati

Le Azioni oggetto dell’Offerta Globale di Vendita derivano esclusivamente da azioni poste in vendita dall’Azionista Venditore; nell’ambito dell’Offerta Globale di Vendita non è previsto quindi l’esercizio di alcun diritto di opzione.

5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione

5.2.1 Categorie di investitori potenziali ai quali le Azioni sono offerte e mercati

L'Offerta Pubblica, che è parte dell'Offerta Globale di Vendita, è indirizzata esclusivamente al pubblico indistinto in Italia.

Non possono aderire all'Offerta Pubblica gli investitori qualificati, di cui all'articolo 34-ter, comma 1, lett. (b), del Regolamento Emittenti (fatta eccezione per (i) le persone fisiche che siano clienti professionali su richiesta ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento Intermediari, (ii) le società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, (iii) gli intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto terzi e (iv) le società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, di cui all'articolo 60, comma 4, del Decreto Legislativo n. 415 del 23 luglio 1996) (gli “**Investitori Qualificati**”), e gli investitori istituzionali all'estero (congiuntamente agli Investitori Qualificati, gli “**Investitori Istituzionali**”), i quali possono invece aderire al Collocamento Istituzionale.

Non possono comunque aderire all'Offerta Pubblica coloro che, al momento dell'adesione, pur essendo residenti in Italia, possano essere considerati ai sensi delle *U.S. Securities Laws* e di altre normative locali applicabili in materia, residenti negli Stati Uniti d'America o in qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni (gli “**Altri Paesi**”). Nessuno strumento finanziario può essere offerto o negoziato negli Stati Uniti d'America o negli Altri Paesi, in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili in ciascuno di tali Paesi, ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. Le Azioni non sono state, né saranno registrate ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modificazioni, ovvero ai sensi delle corrispondenti normative in vigore negli Altri Paesi. Esse non potranno conseguentemente essere offerte o comunque consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America o negli Altri Paesi.

Qualora il Responsabile del Collocamento dovesse riscontrare che l'adesione all'Offerta Pubblica da parte di residenti in Italia sia tuttavia avvenuta in violazione delle disposizioni vigenti in materia negli Stati Uniti d'America ovvero negli Altri Paesi, lo stesso si riserva il diritto di adottare gli opportuni provvedimenti.

L'Offerta Pubblica avrà luogo esclusivamente in Italia e sarà effettuata tramite il Consorzio per l'Offerta Pubblica, coordinato e diretto da Banca IMI in qualità di Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica.

Il Collocamento Istituzionale, coordinato e diretto dai Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita, è rivolto esclusivamente ad Investitori Qualificati in Italia e ad Investitori Istituzionali all'estero ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 come successivamente modificato, e negli Stati Uniti d'America, limitatamente ai “*Qualified Institutional Buyers*” ai sensi della *Rule 144A* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, con esclusione degli Altri Paesi, salvo che nei limiti consentiti dalle leggi e dai regolamenti del Paese interessato.

Il Collocamento Istituzionale sarà effettuato sulla base di un documento di offerta in lingua inglese (c.d. “*Offering Circular*”), contenente dati ed informazioni coerenti con quelli forniti nel Prospetto.

5.2.2 Principali azionisti, membri del Consiglio di Amministrazione o componenti del Collegio Sindacale dell'Emittente che intendano aderire all'Offerta Pubblica e persone che intendono aderire all'Offerta Pubblica per più del 5%

Per quanto a conoscenza dell'Emittente né i membri del Consiglio di Amministrazione né i componenti del Collegio Sindacale intendono aderire all'Offerta Pubblica.

5.2.3 Informazioni da comunicare prima dell'assegnazione

5.2.3.1 Divisione dell'Offerta Globale di Vendita in tranche

L'Offerta Globale di Vendita consiste in:

- un'Offerta Pubblica di un minimo di 35.000.000 Azioni, pari al 10% dell'Offerta Globale di Vendita, rivolta al pubblico indistinto in Italia. Non possono aderire all'Offerta Pubblica gli Investitori Istituzionali, i quali potranno aderire esclusivamente al Collocamento Istituzionale di cui al successivo punto; e
- un contestuale Collocamento Istituzionale di massime n. 315.000.000 Azioni, pari al 90% dell'Offerta Globale di Vendita, riservato ad Investitori Qualificati in Italia e ad Investitori Istituzionali all'estero ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, e negli Stati Uniti d'America, limitatamente ai "*Qualified Institutional Buyers*" ai sensi della *Rule 144A* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, con esclusione degli Altri Paesi, salvo che nei limiti consentiti dalle leggi e dai regolamenti del Paese interessato.

Nell'ambito dell'Offerta Pubblica, una quota non superiore al 60% sarà destinata al soddisfacimento delle adesioni pervenute dal pubblico indistinto per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli.

5.2.3.2 Claw back

Una quota minima di n. 35.000.000 Azioni, pari al 10% dell'Offerta Globale di Vendita, sarà riservata alle adesioni pervenute nell'ambito dell'Offerta Pubblica.

La rimanente parte delle Azioni oggetto dell'Offerta Globale di Vendita sarà ripartita ad insindacabile giudizio dell'Azionista Venditore, sentiti i Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita, tra il Consorzio per l'Offerta Pubblica e il Consorzio per il Collocamento Istituzionale, tenuto conto della quantità delle accettazioni pervenute al Consorzio per l'Offerta Pubblica e della quantità e qualità delle accettazioni pervenute al Consorzio per il Collocamento Istituzionale.

Nel caso di adesioni complessive all'Offerta Pubblica inferiori al predetto quantitativo minimo di Azioni destinate alla stessa, le Azioni dell'Offerta Pubblica che residueranno potranno confluire nel Collocamento Istituzionale, a condizione che la domanda generata nel Collocamento Istituzionale sia in grado di assorbire tali Azioni.

Nel caso di adesioni complessive al Collocamento Istituzionale inferiori al predetto quantitativo massimo, le Azioni residue potranno confluire nell'Offerta Pubblica, a condizione che la domanda generata nell'Offerta Pubblica sia in grado di assorbire tali Azioni.

Nell'ambito della quota complessivamente destinata all'Offerta Pubblica, si procederà ad assegnare le Azioni, rispettivamente, al pubblico indistinto secondo i criteri di seguito indicati.

Delle Azioni effettivamente assegnate al pubblico indistinto, una quota non superiore al 60% sarà destinato al soddisfacimento delle adesioni pervenute dal pubblico indistinto per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli. Nel caso di accettazioni pervenute per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli inferiori al quantitativo loro riservato, le Azioni residue potranno confluire per il soddisfacimento delle adesioni pervenute dal pubblico indistinto per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione o suoi multipli (anche oltre il relativo limite massimo). Nel caso di accettazioni pervenute per quantitativi pari al Lotto Minimo o suoi multipli inferiori al quantitativo loro riservato, le Azioni residue potranno confluire per il soddisfacimento delle adesioni pervenute dal pubblico indistinto per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli, anche oltre il rispettivo limite massimo.

5.2.3.3 Metodi di assegnazione

(A) Adesione da parte del pubblico indistinto

Nell'ambito della quota complessivamente destinata al Consorzio per l'Offerta Pubblica, si procederà ad assegnare le Azioni al pubblico indistinto secondo i criteri di seguito indicati.

Adesioni per quantitativi pari al Lotto Minimo o suoi multipli

Qualora le adesioni pervenute ai Collocatori da parte del pubblico indistinto durante il Periodo di Offerta per quantitativi pari al Lotto Minimo o suoi multipli risultino superiori alla quota ad esso destinata nell'ambito dell'Offerta Pubblica, a ciascun richiedente sarà assegnato un quantitativo di Azioni pari al Lotto Minimo.

Nel caso in cui, dopo l'assegnazione del Lotto Minimo, residuino Azioni, a tutti coloro che ne abbiano fatto richiesta verrà assegnato un secondo Lotto Minimo e successivamente un terzo, e così di seguito fino al completo soddisfacimento della domanda del pubblico indistinto per quantitativi pari al Lotto Minimo o suoi multipli, ovvero fino ad esaurimento delle Azioni relative alla quota ad essi riservata, ovvero fino a che il quantitativo di titoli a disposizione, dedotti i Lotti Minimi già assegnati, sia insufficiente ad assegnare a tutti i richiedenti un ulteriore Lotto Minimo. In quest'ultimo caso, il Responsabile del Collocamento provvederà ad assegnarli singolarmente ai richiedenti che abbiano partecipato al riparto di cui sopra, mediante estrazione a sorte. L'estrazione a sorte sarà effettuata, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento.

Ove il quantitativo offerto risulti insufficiente all'assegnazione di un Lotto Minimo a ciascun richiedente, i Lotti Minimi saranno singolarmente attribuiti dal Responsabile del Collocamento ai richiedenti mediante estrazione a sorte, da effettuarsi con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento.

Inoltre, qualora le adesioni pervenute ai Collocatori da parte del pubblico indistinto risultino superiori alla quota ad essi destinata nell'ambito dell'Offerta Pubblica, l'Azionista Venditore, sentito il Responsabile del Collocamento, si riserva la facoltà di ridurre il quantitativo di Azioni costituenti il Lotto Minimo da n. 500 Azioni a n. 250 Azioni, dandone comunicazione nell'avviso relativo al Prezzo di Offerta, ferma restando l'eventuale applicazione dei criteri di riparto sopra descritti al Lotto Minimo come sopra ridotto.

Adesioni per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli

Qualora le adesioni pervenute ai Collocatori da parte del pubblico indistinto per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli risultino superiori alla quota ad esso destinata nell'ambito dell'Offerta Pubblica, a ciascun richiedente sarà assegnato un quantitativo di Azioni pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato.

Nel caso in cui, dopo l'assegnazione del Lotto Minimo di Adesione Maggiorato, residuino Azioni, a tutti coloro che ne abbiano fatta richiesta verrà assegnato un secondo Lotto Minimo di Adesione Maggiorato e successivamente un terzo, e così di seguito fino al completo soddisfacimento della domanda del pubblico indistinto per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli, ovvero fino ad esaurimento delle Azioni relative alla quota ad essi riservata, ovvero fino a che il quantitativo di titoli a disposizione, dedotti i Lotti Minimi di Adesione Maggiorati già assegnati, sia insufficiente ad assegnare a tutti i richiedenti un ulteriore Lotto Minimo di Adesione Maggiorato. In quest'ultimo caso, il Responsabile del Collocamento provvederà ad assegnarli singolarmente ai richiedenti che abbiano partecipato al riparto di cui sopra, mediante estrazione a sorte. L'estrazione a sorte sarà effettuata, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento.

Ove il quantitativo offerto risulti insufficiente all'assegnazione di un Lotto Minimo di Adesione Maggiorato a ciascun richiedente, i Lotti Minimi di Adesione Maggiorati saranno singolarmente attribuiti dal Responsabile del Collocamento ai richiedenti mediante estrazione a sorte, da effettuarsi con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento.

Inoltre, qualora le adesioni pervenute ai Collocatori da parte del pubblico indistinto risultino superiori alla quota ad essi destinata nell'ambito dell'Offerta Pubblica, l'Azionista Venditore, sentito il Responsabile del Collocamento, si riserva la facoltà di ridurre il quantitativo di Azioni costituenti il Lotto Minimo di Adesione Maggiorato da n. 5.000 Azioni a n. 2.500 Azioni, dandone comunicazione nell'avviso relativo al Prezzo di Offerta, ferma restando l'eventuale applicazione dei criteri di riparto sopra descritti al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato come sopra ridotto.

5.2.3.4 Trattamento preferenziale

Non sono previsti trattamenti preferenziali nell'ambito dell'Offerta Pubblica.

5.2.3.5 Trattamento delle sottoscrizioni o delle offerte di sottoscrizione nell'ambito dell'assegnazione

Non è previsto alcun trattamento delle sottoscrizioni o delle offerte di sottoscrizione nell'ambito dell'assegnazione determinato in funzione del Collocatore attraverso il quale o dal quale sono effettuate.

5.2.3.6 Obiettivo minimo di assegnazione nell'ambito dell'Offerta Pubblica

Non è previsto alcun obiettivo minimo di assegnazione per quanto riguarda la *tranche* riservata all'Offerta Pubblica.

5.2.3.7 Condizioni di chiusura dell'Offerta Pubblica e durata minima del Periodo di Offerta

Fermo restando quanto previsto nel precedente Paragrafo 5.1.3, l'Azionista Venditore si riserva la facoltà, sentiti i Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita, di disporre la chiusura anticipata dell'Offerta Pubblica (che comunque non potrà essere effettuata prima del secondo giorno del Periodo di Offerta) qualora, prima della chiusura del Periodo di Offerta, l'ammontare delle Azioni oggetto dell'Offerta Pubblica sia interamente collocato, dandone in ogni caso tempestiva comunicazione a Consob e al pubblico mediante avviso da pubblicarsi su "IlSole24Ore" e/o su "Milano Finanza" e sul sito *internet* dell'Emittente (www.pirelli.com) entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta. La chiusura anticipata avrà efficacia a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del suddetto avviso e riguarderà anche le adesioni effettuate fuori sede ovvero per via telematica.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63, comma 4, del Regolamento Emittenti, il Periodo di Offerta non può avere durata inferiore a due giorni.

5.2.3.8 Sottoscrizioni multiple

Sono ammesse sottoscrizioni multiple presso un medesimo o più Collocatori da parte degli aderenti all'Offerta Pubblica.

5.2.4 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori delle assegnazioni

Ciascun Collocatore provvederà a dare comunicazione ai richiedenti dei quantitativi loro assegnati immediatamente dopo l'avvenuta comunicazione del riparto da parte del Responsabile del Collocamento.

5.2.5 Opzione di Sovrallocazione e "Greenshoe"

Nell'ambito degli accordi che saranno stipulati per l'Offerta Globale di Vendita è prevista la concessione da parte dell'Azionista Venditore ai Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita di un'opzione di chiedere in prestito ulteriori massime n. 50.000.000 Azioni, corrispondenti ad una quota pari a circa il 14,3% del numero di Azioni oggetto dell'Offerta Globale ai fini di una sovrallocazione (c.d. *over allotment*) nell'ambito del Collocamento Istituzionale (l'**"Opzione di Sovrallocazione"**). In caso di *over allotment*, i Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita potranno esercitare tale opzione, in tutto o in parte, e collocare le Azioni così prese a prestito nell'ambito del Collocamento Istituzionale.

È inoltre prevista la concessione, da parte dell'Azionista Venditore ai Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un'opzione per l'acquisto (l'**"Opzione Greenshoe"**), al Prezzo di Offerta, di ulteriori massime n. 50.000.000 Azioni da destinare esclusivamente al Collocamento Istituzionale, corrispondenti ad una quota pari a circa il 14,3% del numero di Azioni oggetto dell'Offerta Globale di Vendita.

Le Azioni eventualmente prese in prestito sulla base dell'Opzione di Sovrallocazione saranno restituite all'Azionista Venditore entro trenta giorni dalla Data di Avvio delle Negoziazioni utilizzando (i) le Azioni rivenienti, in tutto o in parte, dall'esercizio dell'Opzione *Greenshoe* e/o (ii) le Azioni eventualmente acquistate nell'ambito delle attività di stabilizzazione di cui al Capitolo VI, Paragrafo 6.5 della Nota Informativa.

5.3 Fissazione del prezzo di offerta

5.3.1 Prezzo di Offerta e spese a carico del sottoscrittore

La determinazione del Prezzo di Offerta delle Azioni avverrà al termine dell'Offerta Globale di Vendita.

Detta determinazione terrà conto tra l'altro: (i) delle condizioni del mercato mobiliare domestico e internazionale; (ii) della quantità e qualità delle manifestazioni d'interesse ricevute dagli Investitori Istituzionali; e (iii) della quantità della domanda ricevuta nell'ambito dell'Offerta Pubblica.

Intervallo di Valorizzazione Indicativa e Prezzo Massimo

In data 14 settembre 2017, il Consiglio di Amministrazione dell'Azionista Venditore, all'unanimità dei partecipanti e, di conseguenza, con il voto favorevole di amministratori designati da ciascuno degli Azionisti Indiretti, anche sulla base di analisi svolte dai Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita, al fine esclusivo di consentire la raccolta di manifestazioni d'interesse da parte degli Investitori Istituzionali nell'ambito del Collocamento Istituzionale, ha deliberato, sentiti i Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita, un intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della Società compreso tra un minimo non vincolante ai fini della determinazione del Prezzo di Offerta, di Euro 6.300 milioni, ed un massimo vincolante di Euro 8.300 milioni, pari ad un minimo non vincolante di Euro 6,30 per Azione ed un massimo vincolante di Euro 8,30 per Azione, quest'ultimo pari al Prezzo Massimo (l'“**Intervallo di Valorizzazione Indicativa**”).

Alla determinazione del suddetto Intervallo di Valorizzazione Indicativa e del Prezzo Massimo si è pervenuti considerando i risultati e le prospettive di sviluppo nell'esercizio in corso e in quelli successivi della Società e del Gruppo, tenuto conto delle condizioni di mercato ed applicando le metodologie di valutazione più comunemente riconosciute dalla dottrina e dalla pratica professionale a livello internazionale, nonché le risultanze dell'attività di *investor education* effettuata presso investitori istituzionali di elevato *standing* nazionale ed internazionale.

In particolare, ai fini valutativi sono state considerate le risultanze derivanti dall'applicazione sia del metodo dei multipli di mercato, che prevede la comparazione della Società con alcune società quotate di riferimento, sulla base di indici e moltiplicatori di grandezze economiche, finanziarie e patrimoniali significative e confrontabili, sia del metodo finanziario di valutazione dei flussi di cassa (cosiddetto *Discounted Cash Flow*) basato sulla attualizzazione dei flussi di cassa prospettici. Per quanto attiene al metodo dei multipli di mercato, i moltiplicatori considerati, a fini meramente indicativi, sono EV/EBITDA, EV/EBIT e P/E in quanto comunemente riconosciuti dalla dottrina e dalla pratica professionale a livello internazionale per la loro capacità di rappresentare la correlazione tra il valore della società e la sua capacità di generare flussi di cassa operativi.

La seguente tabella riporta, a fini meramente indicativi, i moltiplicatori EV/EBITDA, EV/EBIT e P/E relativi alla Società calcolati sulla base dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa, dei dati consolidati patrimoniali al

30 giugno 2017, nonché dei dati consolidati economici *adjusted* e *adjusted* pro-forma relativi all'esercizio 2016.

Multiplo calcolato su:	EV/EBITDA adjusted ⁽¹⁾	EV/EBIT adjusted ⁽²⁾	P/E adjusted ⁽³⁾	P/E adj.proforma ⁽⁴⁾
	2016	2016	2016	2016
Valore minimo dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa	9,7 volte	12,5 volte	21,9 volte	13,8 volte
Valore massimo dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa	11,6 volte	14,8 volte	28,9 volte	18,2 volte

(1) Il multiplo EV/EBITDA *adjusted* implicito è calcolato come rapporto tra il valore dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa (minimo e massimo), aumentato (i) della posizione finanziaria netta, (ii) del patrimonio netto di pertinenza di terzi, (iii) delle passività relative a obbligazioni previdenziali al 30 giugno 2017, (iv) dedotte le partecipazioni in imprese collegate alla stessa data e le altre attività finanziarie disponibili per la vendita, e l'EBITDA *adjusted* della Società per l'esercizio 2016.

(2) Il multiplo EV/EBIT *adjusted* implicito è calcolato come rapporto tra il valore dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa (minimo e massimo), aumentato (i) della posizione finanziaria netta, (ii) del patrimonio netto di pertinenza di terzi, (iii) delle passività relative a obbligazioni previdenziali al 30 giugno 2017, (iv) dedotte le partecipazioni in imprese collegate alla stessa data e le altre attività finanziarie disponibili per la vendita, e l'EBIT *adjusted* della Società per l'esercizio 2016.

(3) Il multiplo P/E *adjusted* implicito è calcolato come rapporto tra il valore dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa (minimo e massimo) e il *Net Income Adjusted* per l'esercizio 2016 (al netto degli Interessi di minoranza pari a €9,178 milioni).

(4) Il multiplo P/E *adjusted proforma* implicito è calcolato come rapporto tra il valore dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa (minimo e massimo) e il *Net Income Adjusted Proforma* di pertinenza della Capogruppo per l'esercizio 2016 (*Net Income Adjusted Proforma*, come definito, meno Interessi di minoranza pari a €9,178 milioni).

Di seguito viene fornita una descrizione sintetica di un campione di alcune società quotate che operano in settori comparabili o correlati a quelli della Società, con evidenza della nazionalità, del mercato di quotazione e della capitalizzazione alla data del 12 settembre 2017.

Alla determinazione del suddetto campione si è pervenuti osservando i seguenti criteri metodologici di selezione. Nell'ambito del panorama delle società quotate, l'Emittente ritiene opportuno confrontarsi con un panel di realtà europee, data l'esposizione del proprio business (in particolare quello *High Value*) su tale area e i rapporti di collaborazione con i principali produttori europei di Auto *Prestige* e *Premium*.

A partire da tale criterio sono stati identificate cinque società comparabili, raggruppate nelle seguenti categorie:

- Produttori di pneumatici *Consumer* (Nokian),
- Luxury Automotive Brand (Brembo e Ferrari) e
- Produttori di pneumatici *Full-Liners* (Continental e Michelin).

Tra i produttori di pneumatici, l'Emittente ritiene maggiormente comparabile Nokian che, dopo Pirelli, ha la maggiore esposizione al segmento *Consumer* (89%⁽¹⁾ del fatturato di gruppo vs 100% Pirelli) risultando quindi meno esposta alla ciclicità del *business* industriale. Nokian, con sede in Finlandia e quotata presso il NASDAQ di Helsinki (capitalizzazione pari a Euro 5.067 milioni), è *leader* in Russia e nei Paesi Nordici sul segmento

¹ Valori relativi alla incidenza della somma delle *business unit* "Passenger Car Tyres" e "Vianor" di Nokian sulle vendite totali di gruppo. Fonte: Nokian 2016 *Financial Review*.

Ricambi Invernali, soprattutto per temperature estreme; Pirelli, con posizione di *leadership* nei mercati *High Value*, opera anche su pneumatici invernali (Primo equipaggiamento e Ricambi) ma a livello globale.

All'interno del settore Automotive, Pirelli ritiene opportuno considerare comparabili anche Brembo e Ferrari, due *brand* italiani iconici nonché grandi eccellenze tecnologiche.

Brembo, con sede in Italia e quotata presso l'MTA-Mercato Telematico Azionario di Milano (capitalizzazione pari a Euro 4.400 milioni), è specializzata nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi frenanti ad alte prestazioni e componentistica per auto, moto e veicoli commerciali. In particolare la società, come Pirelli, è *partner* delle principali case Auto *Prestige* e *Premium*, è attiva sia sul segmento Primo Equipaggiamento sia sul segmento Ricambio ed opera principalmente in mercati Premium, quali ad esempio Europa e Nord America. La componentistica Brembo inoltre, al pari dei pneumatici Pirelli, è contraddistinta da un'elevata riconoscibilità del *brand*.

Ferrari è una società specializzata nell'ideazione, progettazione, produzione e vendita di autovetture sportive di lusso ad elevate prestazioni. La società, con sede sociale in Olanda e sede principale in Italia, è quotata presso la Borsa di New York e presso l'MTA-Mercato Telematico Azionario di Milano (capitalizzazione pari a Euro 17.393 milioni). In qualità di costruttore di Auto *Prestige*, la società opera in un mercato dove la domanda è prevista costantemente in aumento (a differenza di altri settori più ciclici) e, da decenni, ha stretti rapporti di collaborazione con Pirelli. Ferrari inoltre, come l'Emittente, è un *player* globale in grado di fare leva sulla presenza nel mondo delle competizioni sportive (es. Formula 1) per arricchire il proprio *know-how* tecnologico.

All'interno del settore pneumatici, la società ritiene meno comparabili Continental e Michelin, *player* europei non focalizzati esclusivamente sul segmento *Consumer* (per Continental ~80%⁽²⁾ del fatturato *tyre* che a sua volta rappresenta il 26%⁽³⁾ dei ricavi di gruppo; per Michelin il 58%⁽⁴⁾ del fatturato di gruppo). Pirelli identifica tali società come *Full-Liners* data la loro esposizione ai business *Truck*, *Agro*, *OTR* e *Aviation* (quest'ultimo solo per Michelin).

In particolare, Continental, con sede in Germania e quotata presso la Borsa di Francoforte (capitalizzazione pari a Euro 40.151 milioni), produce e commercializza pneumatici, sistemi di frenata, sistemi di controllo di stabilità del veicolo e altri componenti per automobili e autocarro.

Michelin, con sede in Francia e quotata presso l'Euronext di Parigi (capitalizzazione pari a Euro 21.515 milioni), produce e commercializza in tutto il mondo pneumatici per diverse tipologie di veicoli, sia per il segmento *Consumer* che per il segmento *Industrial*.

All'interno del campione non è stato incluso alcuno dei produttori di pneumatici extra-europei (es. Bridgestone, Goodyear, Hankook, Sumitomo e Yokohama) dato il business mix comprensivo anche di attività diversificate (ad es. *chemicals*, *sporting goods*, etc.), la significativa incidenza di segmenti non *Consumer* nel

² Valori relativi alla incidenza della *business unit* "Passenger and Light Truck Tires" rispetto alla *business unit* "Tires" di Continental. Fonte: Studio relativo alla società da parte di un primario broker finanziario.

³ Valori relativi all'incidenza della *business unit* "Tires" di Continental sulle vendite totali di Gruppo, fonte Continental 2016 Annual Report.

⁴ Valori relativi alla incidenza della *business unit* "Passenger car/Light truck Tires & related distribution" di Michelin sulle vendite totali di gruppo. Fonte: Michelin 2016 Registration Document.

business pneumatici (principalmente *Truck, Agro, OTR*) e, nel segmento *Consumer*, l'adozione di un approccio generalista (*full-liner / mass market*).

A fini meramente indicativi e senza che questi abbiano alcun valore relativamente alla determinazione del Prezzo di Offerta, si riportano i moltiplicatori di mercato legati alle suddette società.

Multiplo calcolato su:	EV/EBITDA ⁽¹⁾ 2016	EV/EBIT ⁽²⁾ 2016	P/E ⁽³⁾ 2016
Nokian	12,7 volte	16,2 volte	20,1 volte
Brembo	10,6 volte	14,3 volte	18,3 volte
Ferrari	20,6 volte	28,6 volte	41,0 volte
Continental	7,6 volte	10,7 volte	13,8 volte
Michelin	6,5 volte	9,9 volte	12,8 volte
Media	11,6 volte	15,9 volte	21,2 volte

(1) Enterprise Value (EV) calcolati come somma della capitalizzazione di mercato al 12 settembre 2017 delle società comparabili e degli ultimi dati disponibili di posizione finanziaria netta, del patrimonio netto di pertinenza di terzi e – ove applicabile – delle passività relative a obbligazioni previdenziali, dedotte eventuali partecipazioni in società collegate; EBITDA adjusted, qualora riportato dalle rispettive società (Continental, Michelin e Ferrari) ovvero EBITDA (Nokian e Brembo) relativo al periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016.

(2) I multipli EV/EBIT relativi alle società comparabili sono calcolati come rapporto tra Enterprise Value e EBIT adjusted, qualora riportato dalle rispettive società (Continental, Michelin e Ferrari), ovvero EBIT (Nokian e Brembo) relativo al periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016.

(3) I multipli P/E relativi alle società comparabili sono calcolati come rapporto tra capitalizzazione di mercato al 12 settembre 2017 e utile netto adjusted qualora riportato dalle rispettive società (Continental e Ferrari) ovvero utile netto (Michelin, Nokian e Brembo) di pertinenza della capogruppo, relativo al periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016.

Tali moltiplicatori sono stati elaborati in base a dati storici ed informazioni pubblicamente disponibili nonché in base a parametri e presupposti soggettivi determinati secondo metodologie di comune applicazione e sono riportati, per ulteriore informazione ed illustrazione e a titolo puramente indicativo, senza alcuna pretesa di completezza. I dati si riferiscono a società selezionate dall'Emittente ritenute potenzialmente comparabili, e in alcuni casi solo parzialmente comparabili, pertanto tali dati potrebbero risultare non rilevanti e non rappresentativi ove considerati in relazione alla specifica situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società o al contesto economico e normativo di riferimento. Non può infine escludersi che vi siano altre società che, con metodologie diverse da quelle adottate in buona fede nella Nota Informativa, potrebbero essere ritenute comparabili.

Si rappresenta altresì che i moltiplicatori sono stati redatti esclusivamente ai fini dell'inserimento nella Nota Informativa e potrebbero non essere i medesimi in operazioni diverse, seppur analoghe; la sussistenza di diverse condizioni di mercato, potrebbe condurre inoltre, in buona fede, ad analisi e valutazioni, in tutto o in parte, differenti da quelle rappresentate.

Tali dati non devono costituire il fondamento unico della decisione di investire nelle Azioni della Società e pertanto, al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento proposto, qualsiasi decisione deve basarsi sull'esame completo da parte dell'investitore del Prospetto nella sua interezza.

Il Prezzo Massimo delle Azioni, identico sia per l'Offerta Pubblica sia per il Collocamento Istituzionale, è pari ad Euro 8,30 per Azione e coincide con il valore massimo dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa.

Il controvalore del Lotto Minimo e del Lotto Minimo di Adesione Maggiorato, calcolati sulla base del Prezzo Massimo, ammonta rispettivamente ad Euro 4.150 ed Euro 41.500.

La capitalizzazione dell'Emittente sulla base del Prezzo Massimo ammonterebbe a Euro 8.300 milioni; la capitalizzazione dell'Emittente sulla base del valore minimo dell'intervallo di valorizzazione ammonterebbe a Euro 6.300 milioni.

La stima del ricavato complessivo derivante dall'Offerta Globale di Vendita, riferito al Prezzo Massimo, e al netto delle commissioni massime riconosciute al Consorzio per l'Offerta Pubblica e al Consorzio per il Collocamento Istituzionale, è pari a Euro 2.839,64 milioni.

Prezzo di Offerta

La determinazione del Prezzo di Offerta delle Azioni avverrà secondo il meccanismo dell'*open price*.

Il Prezzo di Offerta, che non potrà essere superiore al Prezzo Massimo, sarà deliberato dall'Azionista Venditore, sentiti i Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita, al termine del Periodo di Offerta tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale, della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli Investitori Istituzionali e della quantità della domanda ricevuta nell'ambito dell'Offerta Pubblica.

Il Prezzo di Offerta sarà il medesimo sia per l'Offerta Pubblica sia per il Collocamento Istituzionale.

Nessun onere o spesa aggiuntiva è prevista a carico degli aderenti all'Offerta Pubblica. Qualora l'aderente non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la richiesta di adesione potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e/o di un conto titoli ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero per un importo pari al controvalore delle Azioni richieste calcolato sulla base del Prezzo Massimo. Tale versamento verrà restituito all'aderente, senza aggravio di commissioni o spese, qualora la richiesta di adesione presentata dallo stesso non venisse soddisfatta.

5.3.2 Comunicazione del Prezzo di Offerta

Il Prezzo di Offerta sarà reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso su "IlSole24Ore" e/o su "Milano Finanza" e sul sito *internet* dell'Emittente (www.pirelli.com) entro due giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta e trasmesso contestualmente a Consob. L'avviso con cui verrà reso noto il Prezzo di Offerta conterrà, inoltre, il controvalore del Lotto Minimo e del Lotto Minimo di Adesione Maggiorato ed i dati legati alla capitalizzazione della Società calcolati sulla base del Prezzo di Offerta e l'indicazione dei moltiplicatori di prezzo dell'Emittente calcolati sulla base del Prezzo di Offerta, nonché il ricavato complessivo derivante dall'Offerta, riferito al Prezzo di Offerta al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per l'Offerta Pubblica e al Consorzio per il Collocamento Istituzionale.

5.3.3 Motivazione dell'esclusione del diritto di opzione

Non applicabile, in quanto le Azioni oggetto dell'Offerta Globale di Vendita derivano esclusivamente da Azioni poste in vendita dall'Azionista Venditore.

5.3.4 Differenza tra il Prezzo di Offerta e il prezzo delle azioni dell’Emittente pagato nel corso dell’anno precedente o da pagare da parte dei membri degli organi di amministrazione, direzione, vigilanza, principali dirigenti o persone ad essi affiliate

I membri degli organi di amministrazione e del collegio sindacale dell’Emittente e i Principali Dirigenti non hanno acquistato, nell’anno precedente l’Offerta, né nello stesso periodo è stato loro concesso il diritto di acquistare, azioni dell’Emittente.

5.4 Collocamento, sottoscrizione e vendita

5.4.1 Nome e indirizzo dei Coordinatori dell’Offerta Globale di Vendita

L’Offerta Pubblica è coordinata e diretta da Banca IMI, che agisce in qualità di Responsabile del Collocamento e di *Lead Manager* dell’Offerta Pubblica.

Le Azioni oggetto dell’Offerta Pubblica sono collocate tra il pubblico tramite un consorzio di collocamento e garanzia (il “**Consorzio per l’Offerta Pubblica**”) al quale partecipano banche e società di intermediazione mobiliare in veste di Collocatori, il cui elenco è riportato di seguito e verrà altresì reso noto mediante deposito presso Consob, la sede della Società ed i Collocatori medesimi, nonché mediante pubblicazione di un apposito avviso pubblicato su “IlSole24Ore” e/o su “Milano Finanza” entro il giorno antecedente l’inizio del Periodo di Offerta.

GARANTIE COLLOCATORI

Banca IMI S.p.A. - Gruppo INTESA SANPAOLO

Collocatore anche per il tramite di INTESA SANPAOLO S.p.A., BANCA APULIA S.p.A., BANCA CR FIRENZE S.p.A., BANCA NUOVA S.p.A., BANCA PROSSIMA S.p.A., BANCO DI NAPOLI S.p.A., CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA S.p.A., CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A., CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.p.A., CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA S.p.A., CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.p.A., FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. (collocatore anche tramite SANPAOLO INVEST SIM S.p.A.), INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

raccolta delle adesioni anche per via telematica da parte di Banca Fideuram S.p.A. per il tramite del sito www.fideuram.it

UniCredit Bank AG, Succursale di Milano

Collocatore anche per il tramite di UniCredit S.p.A., FinecoBank S.p.A. e Cordusio SIM S.p.A.

raccolta delle adesioni anche per via telematica per il tramite di FinecoBank S.p.A.

MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Collocatore anche per il tramite di CheBanca! S.p.A. e Banca Esperia S.p.A.

raccolta delle adesioni anche per via telematica per il tramite di CheBanca! S.p.A.

BNP PARIBAS

Collocatore per il tramite di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

raccolta delle adesioni anche per via telematica da parte di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per il tramite del sito www.bnl.it

EQUITA S.I.M. S.p.A.

MPS Capital Services S.p.A.

Collocatore per il tramite di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. e WIDIBA S.p.A.

UBI BANCA S.p.A.

Collocatore per sé e anche per il tramite di IWBANK S.p.A.

raccolta delle adesioni anche per via telematica per il tramite di IWBANK S.p.A.

BANCA AKROS S.p.A. - Gruppo BANCO BPM

Collocatore anche per il tramite di Banca Popolare di Milano S.p.A., Banco BPM S.p.A. e Banca Aletti & C. S.p.A.

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.

Collocatore anche per il tramite di Banca Popolare di Spoleto S.p.A.

ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE S.p.A.

collocatore anche per il tramite di Banca di Credito Popolare e Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO - società cooperativa per azioni

Nell'ambito del medesimo avviso saranno specificati i Collocatori che raccoglieranno le adesioni *online* del pubblico indistinto mediante il sistema di raccolta telematica (i “**Collocatori Online**”).

L'Offerta Globale di Vendita è coordinata e diretta da Banca IMI S.p.A. (con sede legale in Milano, Largo Mattioli, 3, 20121), J.P. Morgan Securities plc (con sede legale in Regno Unito, 25 Bank Street, Canary Wharf, E14 5JP, Londra), Morgan Stanley & Co. International plc (con sede legale in Regno Unito, 25 Cabot Square, E14 4QA, Londra) in qualità di Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita, i quali agiscono, unitamente a BNP Paribas, Goldman Sachs International, HSBC Bank plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Merrill Lynch International e UniCredit Bank AG, succursale di Milano, in qualità di *Joint Bookrunner* nell'ambito del Collocamento Istituzionale.

ING Bank, Banca AKROS e Natixis ricoprono il ruolo di *Co-Managers* nell'ambito del Collocamento Istituzionale.

Banca IMI agisce inoltre in qualità di Sponsor ai fini della quotazione delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario.

5.4.2 Organismi incaricati del servizio finanziario

Il servizio titoli relativo alle Azioni sarà svolto, per conto della Società, da Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19.

5.4.3 Collocamento e garanzia

Le Azioni oggetto dell'Offerta Pubblica saranno collocate in Italia tra il pubblico tramite il Consorzio per l'Offerta Pubblica.

Il Consorzio per l'Offerta Pubblica garantirà l'integrale collocamento del quantitativo minimo di Azioni offerte nell'ambito dell'Offerta Pubblica.

Il contratto di collocamento e garanzia, che sarà stipulato tra l'Azionista Venditore, l'Emittente e il Consorzio per l'Offerta Pubblica (il "**Contratto di Collocamento e Garanzia**"), prevede l'ipotesi che il Consorzio per l'Offerta Pubblica non sia tenuto all'adempimento degli obblighi di garanzia ovvero, a seconda dei casi, che detti obblighi possano essere revocati, tra l'altro, al verificarsi di talune circostanze secondo la prassi di mercato, quali:

- mutamenti negativi rilevanti della situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato a livello nazionale e/o internazionale ovvero altri eventi che incidano in maniera sostanzialmente pregiudizievole sull'attività, la situazione finanziaria, patrimoniale o reddituale o sulle prospettive della Società e del Gruppo complessivamente considerati, tali, secondo il giudizio di buona fede dei Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita previa consultazione (ove ragionevolmente possibile) con l'Emittente e l'Azionista Venditore, da rendere inattuabile ovvero sconsigliabile l'effettuazione dell'Offerta Globale di Vendita ovvero la consegna delle Azioni agli investitori;
- l'inadempimento da parte dell'Emittente e/o dell'Azionista Venditore alle obbligazioni di cui al Contratto di Collocamento e Garanzia tale, secondo il giudizio di buona fede dei Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita previa consultazione (ove ragionevolmente possibile) con l'Emittente e l'Azionista Venditore, da rendere inattuabile ovvero sconsigliabile l'effettuazione dell'Offerta Globale ovvero la consegna delle Azioni agli investitori;
- il mancato perfezionamento o la cessazione dell'efficacia del Contratto Istituzionale (come di seguito definito);
- il fatto che le dichiarazioni e garanzie prestate dall'Emittente e/o dall'Azionista Venditore nel Contratto di Collocamento e Garanzia (ad eccezione della dichiarazione relativa al mancato verificarsi di eventi sostanzialmente pregiudizievoli per fatti o eventi intercorsi dopo la data del Contratto di Collocamento e Garanzia ma prima o contestualmente alla Data di Pagamento) risultino non veritiere o inaccurate in misura tale, secondo il giudizio di buona fede dei Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita previa consultazione (ove possibile) con l'Emittente e l'Azionista Venditore, da rendere inattuabile ovvero sconsigliabile l'effettuazione dell'Offerta Globale ovvero la consegna delle Azioni agli investitori;
- il mancato ottenimento del provvedimento di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario da parte di Borsa Italiana e/o la revoca del provvedimento di

ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario da parte di Borsa Italiana;

- la pubblicazione di un supplemento al Prospetto che abbia ad oggetto gravi ed imprevedibili eventi negativi e che comporti un ammontare di revoche esercitate ai sensi dell'art. 95-bis, comma 2, del TUF, tale, secondo il giudizio di buona fede di Banca IMI - da esprimersi al termine del Periodo di Offerta - previa consultazione con l'Emittente, l'Azionista Venditore e gli altri Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita, da rendere inattuabile ovvero sconsigliabile l'effettuazione dell'Offerta Globale di Vendita.

In tali casi, Banca IMI avrà diritto di recedere dagli impegni di cui al Contratto di Collocamento e Garanzia anche in nome e per conto dei Collocatori.

Le Azioni oggetto del Collocamento Istituzionale saranno collocate per il tramite del Consorzio per il Collocamento Istituzionale coordinato e diretto da Banca IMI, J.P. Morgan e Morgan Stanley.

La quota dell'Offerta Globale di Vendita non garantita dal Consorzio per l'Offerta Pubblica, ovvero l'ammontare inferiore che dovesse risultare a seguito della riduzione di cui al precedente Paragrafo 5.1.2, sarà garantita dal Consorzio per il Collocamento Istituzionale. L'Azionista Venditore, gli Azionisti Indiretti e l'Emittente, al fine di regolare gli impegni di collocamento e garanzia, sottoscriveranno un apposito contratto con i partecipanti al Consorzio per il Collocamento Istituzionale (il "**Contratto Istituzionale**").

Il Contratto Istituzionale avrà per oggetto un numero di Azioni, anche inferiore alla quantità inizialmente riservata, pari alle Azioni effettivamente assegnate nell'ambito dell'Offerta Globale e non garantite dal Consorzio per l'Offerta Pubblica.

Il Contratto Istituzionale prevedrà fra l'altro che il relativo impegno di garanzia potrà essere revocato entro la Data di Pagamento, e che il Contratto Istituzionale stesso possa essere risolto, al verificarsi di talune circostanze, secondo la prassi di mercato, concernenti, tra gli altri:

- (i) il verificarsi di un mutamento negativo rilevante nelle condizioni finanziarie, operative, legali o di altra natura o nei ricavi, nell'attività o nelle prospettive della Società e delle società del Gruppo, che derivino o meno dall'ordinaria attività della Società, tale, secondo il giudizio di buona fede dei Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita, previa consultazione (ove possibile) con l'Emittente, l'Azionista Venditore e gli Azionisti Indiretti, da rendere inattuabile ovvero sconsigliabile l'effettuazione dell'Offerta Globale ovvero la consegna delle Azioni agli investitori;
- (ii) il verificarsi di mutamenti negativi rilevanti nei mercati finanziari italiani, statunitensi, del Regno Unito o nei Paesi appartenenti all'Area Economica Europea ovvero nei casi in cui scoppino o si intensifichino ostilità internazionali o qualsiasi calamità o crisi in tali Paesi oppure si verifichi qualsiasi mutamento o sviluppo nella situazione politica, finanziaria, economica o valutaria nazionale o internazionale tali, secondo il giudizio di buona fede dei Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita, previa consultazione (ove possibile) con l'Emittente, l'Azionista Venditore e gli Azionisti Indiretti, da rendere inattuabile ovvero sconsigliabile l'effettuazione dell'Offerta Globale ovvero la consegna delle Azioni agli investitori;

- (iii) il verificarsi di una violazione da parte dell'Emittente, dell'Azionista Venditore e degli Azionisti Indiretti delle dichiarazioni e garanzie e degli impegni rispettivamente assunti nel Contratto Istituzionale o il fatto che tali dichiarazioni e garanzie e impegni siano diventati non veritieri, non corretti o fuorvianti, in ogni caso in misura tale, secondo il giudizio di buona fede dei Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita, previa consultazione (ove possibile) con l'Emittente, l'Azionista Venditore e gli Azionisti Indiretti, da rendere inattuabile ovvero sconsigliabile l'effettuazione dell'Offerta Globale ovvero la consegna delle Azioni agli investitori;
- (iv) il fatto che le dichiarazioni contenute nel Prospetto o nell'*offering circular* siano, siano diventate o siano state scoperte essere non veritiere, non corrette o fuorvianti in misura rilevante o che sia occorso un fatto che comporti un'omissione rilevante nel Prospetto o nell'*offering circular* qualora tali documenti fossero stati pubblicati in tale data, in ogni caso in misura tale, secondo il giudizio di buona fede dei Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita, previa consultazione (ove possibile) con l'Emittente, l'Azionista Venditore e gli Azionisti Indiretti, da rendere inattuabile ovvero sconsigliabile l'effettuazione dell'Offerta Globale ovvero la consegna delle Azioni agli investitori;
- (v) il verificarsi di una generale sospensione o significativa limitazione delle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, sul *London Stock Exchange* o sul *New York Stock Exchange*;
- (vi) il verificarsi di distorsioni nel sistema bancario, di *clearing* o di *settlement* di azioni nel Regno Unito o negli Stati Uniti d'America o in uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- (vii) l'ipotesi in cui le competenti autorità dello Stato di New York, o le competenti autorità del Regno Unito o di uno Stato appartenente all'Unione Europea dichiarino delle moratorie nel sistema bancario;
- (viii) il mancato perfezionamento e/o la revoca del provvedimento di ammissione alle negoziazioni sul MTA delle Azioni della Società da parte di Borsa Italiana.

L'ammontare complessivo della commissione che la Società corrisponderà al Consorzio per l'Offerta Pubblica ed al Consorzio per il Collocamento Istituzionale sarà non superiore al 2,25% (con una componente fissa pari all'1,50% e una componente variabile massima pari allo 0,75%) del ricavato lordo dell'Offerta Globale di Vendita a seguito dell'eventuale esercizio dell'Opzione *Greenshoe*.

5.4.4 Data di stipula degli accordi di collocamento

Il Contratto di Collocamento e Garanzia per l'Offerta Pubblica sarà stipulato prima dell'inizio dell'Offerta Pubblica; il Contratto Istituzionale sarà stipulato successivamente al termine del Periodo di Offerta.

CAPITOLO VI - AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

6.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni

L'Emittente ha presentato a Borsa Italiana domanda di ammissione alla quotazione delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario.

Borsa Italiana, con provvedimento n. 8390 del 14 settembre 2017, ha disposto l'ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario.

La Data di Avvio delle Negoziazioni sarà disposta da Borsa Italiana ai sensi dell'articolo 2.4.3, comma 6, del Regolamento di Borsa, previa verifica della sufficiente diffusione tra il pubblico delle stesse a seguito dell'Offerta di Vendita.

6.2 Altri mercati regolamentati

Alla Data della Nota Informativa, le azioni dell'Emittente non sono quotate in alcun mercato regolamentato o equivalente italiano o estero.

6.3 Altre operazioni

Non sono previste in prossimità dell'Offerta di Vendita altre operazioni di vendita, sottoscrizione o di collocamento privato delle Azioni o di altri strumenti finanziari dell'Emittente oltre a quelle indicate nella Nota Informativa.

6.4 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario

Nell'ambito dell'Offerta Globale di Vendita, alla Data della Nota Informativa, nessun soggetto ha assunto l'impegno di agire come intermediario nelle operazioni sul mercato secondario relative alle Azioni dell'Emittente.

6.5 Stabilizzazione

J.P. Morgan, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per l'Offerta Pubblica e del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, si riserva la facoltà di effettuare attività di stabilizzazione sulle Azioni in ottemperanza alla normativa vigente. Tale attività potrà essere svolta dalla Data di Avvio delle Negoziazioni delle azioni dell'Emittente fino ai 30 giorni successivi a tale data. Gli utili derivanti dall'attività di stabilizzazione saranno allocati in misura paritaria tra la Società e i membri dei consorzi di collocamento, mentre le relative perdite saranno ripartite tra i membri dei consorzi di collocamento.

Non vi è comunque certezza che l'attività di stabilizzazione venga effettivamente esercitata; la medesima, peraltro, potrà essere interrotta in qualsiasi momento.

Le operazioni di stabilizzazione, se intraprese, potrebbero determinare un prezzo di mercato superiore al prezzo che verrebbe altrimenti a prevalere.

CAPITOLO VII - POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA

7.1 Azionista Venditore

Le Azioni oggetto dell'Offerta sono offerte in vendita da Marco Polo International Italy S.p.A..

7.2 Strumenti finanziari offerti in vendita da ciascuno degli Azionisti Venditori

Tutte le Azioni oggetto dell'Offerta sono poste in vendita dall'Azionista Venditore.

La seguente tabella illustra la compagine sociale dell'Emittente alla Data della Nota Informativa e la sua evoluzione in caso di integrale collocamento delle Azioni oggetto dell'Offerta di Vendita e di integrale esercizio dell'Opzione *Greenshoe*.

Azionisti	N. Azioni alla Data della Nota Informativa		N. Azioni offerte in vendita	N. Azioni post Offerta di Vendita		N. di Azioni Opzione Greenshoe	N. Azioni post Offerta di Vendita in caso di integrale esercizio dell'opzione Greenshoe	
	Azioni	%		Azioni	Azioni		Azioni	%
Marco Polo	1.000.000.000	100%	350.000.000	650.000.000	65%	50.000.000	600.000.000	60%
Mercato	-	-	-	350.000.000	35%	-	400.000.000	40%
Totale	1.000.000.000	100%	350.000.000	1.000.000.000	100%	50.000.000	1.000.000.000	100%

7.3 Accordi di *lock-up*

7.3.1 Impegni di *lock-up* dell'Azionista Venditore

L'Azionista Venditore assumerà l'impegno nei confronti dei Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita dalla data di sottoscrizione dell'accordo di *lock-up* e fino a:

- (i) 180 giorni decorrenti dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, per un numero di azioni corrispondenti al quantitativo di azioni dell'Emittente che, nel contesto della Scissione Marco Polo, saranno assegnate direttamente o indirettamente a LTI; e
- (ii) 365 giorni decorrenti dalla Data di Avvio delle Negoziazioni per un numero di azioni corrispondenti al quantitativo di azioni dell'Emittente che, nel contesto della Scissione Marco Polo, saranno assegnate direttamente o indirettamente a SPV LUX e a Camfin,

a non effettuare direttamente o indirettamente operazioni di vendita, atti di disposizione e/o comunque operazioni che abbiano per oggetto e/o per effetto l'attribuzione e/o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, della proprietà o di altro diritto sulle azioni della Società (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscono il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, e/o scambiare con, azioni della Società), nonché a non stipulare contratti derivati sulle azioni ovvero altri strumenti di capitale di rischio della Società e/o comunque effettuare operazioni su strumenti derivati che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate, ovvero a non annunciare alcuna

delle predette operazioni senza il preventivo consenso scritto dei Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato.

L'Azionista Venditore s'impegnerà, inoltre, per un medesimo periodo, a non promuovere e/o approvare operazioni di aumento di capitale e/o di emissione di prestiti obbligazionari convertibili in (e/o scambiabili con) azioni e/o in buoni di acquisto/sottoscrizione in azioni della Società ovvero di altri strumenti finanziari, anche partecipativi, che conferiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, scambiare con o convertire in azioni della Società, senza il preventivo consenso scritto dei Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato.

Tale impegno riguarderà la totalità delle azioni possedute dall'Azionista Venditore, salve le azioni vendute nell'ambito dell'Offerta Globale, e le azioni eventualmente oggetto dell'Opzione *Greenshoe* o del prestito titoli di cui al Capitolo V, Paragrafo 5.2.5 della Nota Informativa.

Gli impegni di *lock-up* assunti dall'Azionista Venditore non troveranno altresì applicazione in caso di: (i) operazioni derivanti da disposizioni di legge e/o regolamentari e/o da ordini da parte dell'autorità giudiziaria; (ii) emissione o trasferimento di azioni della Società al servizio di piani di incentivazione del *management* e/o dei dipendenti, tra cui eventuali piani di *stock option* e/o *stock granting* della Società; (iii) adesione ad un'eventuale offerta pubblica di acquisto promossa sulle azioni della Società; (iv) emissione o trasferimento di azioni o altri strumenti finanziari della Società nel contesto di operazioni di ristrutturazione societaria, fusione o scissione; e (v) operazioni di trasferimento aventi a oggetto le azioni della Società concluse dall'Azionista Venditore con i propri azionisti diretti o indiretti ovvero con società controllate o collegate, a condizione che e nella misura in cui tali azionisti diretti o indiretti ovvero tali società controllate o collegate assumano il medesimo impegno di *lock-up* avente a oggetto le azioni di titolarità dell'Azionista Venditore per la residua durata dello stesso.

Da ultimo, gli impegni di *lock-up* assunti dall'Azionista Venditore non troveranno applicazione: (i) rispetto all'assegnazione delle azioni dell'Emittente prevista nell'ambito della Scissione di Marco Polo che, pertanto, potrà essere eseguita in pendenza del periodo di vigenza degli impegni di *lock-up* (cfr. Capitolo XVIII, Paragrafo 18.4 del Documento di Registrazione); e (ii) rispetto al pegno costituito dall'Azionista Venditore sulle azioni dell'Emittente nel contesto della stipulazione del Finanziamento Marco Polo (cfr. Capitolo XXII, Paragrafo 22.2.2 del Documento di Registrazione). Si precisa che, per effetto dell'assegnazione delle azioni dell'Emittente nell'ambito della Scissione Marco Polo, gli impegni di *lock-up* dell'Azionista Venditore verranno meno, fermi restando gli analoghi impegni di *lock-up* degli Azionisti Indiretti di cui al successivo Paragrafo 7.3.2.

7.3.2 Impegni di *lock-up* degli Azionisti Indiretti

SPV LUX

SPV LUX assumerà, direttamente e per conto delle proprie società collegate (ad esclusione dell'Emittente e dell'Azionista Venditore), l'impegno nei confronti dei Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita dalla data di sottoscrizione dell'accordo di *lock-up* e fino a 365 giorni decorrenti dalla Data di Avvio delle Negoziazioni a non effettuare direttamente o indirettamente operazioni di vendita, atti di disposizione e/o comunque operazioni che abbiano per oggetto e/o per effetto l'attribuzione e/o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo

e sotto qualsiasi forma, della proprietà o di altro diritto sulle azioni di Marco Polo da essa detenute e, successivamente alla Scissione Marco Polo, sulle azioni ovvero altri strumenti di capitale di rischio dell'Emittente assegnati direttamente o indirettamente alla stessa SPV LUX (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscono il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, e/o scambiare con, azioni della Società), nonché a non stipulare contratti derivati sulle azioni di Marco Polo e, successivamente alla Scissione Marco Polo, sulle azioni ovvero su altri strumenti di capitale di rischio dell'Emittente assegnati direttamente o indirettamente alla stessa SPV LUX e/o comunque effettuare operazioni su strumenti derivati che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate, ovvero a non annunciare alcuna delle predette operazioni senza il preventivo consenso scritto dei Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato.

SPV LUX s'impegnerà, inoltre, per un medesimo periodo, a non promuovere e/o approvare operazioni di aumento di capitale e/o di emissione di prestiti obbligazionari convertibili in (e/o scambiabili con) azioni e/o in buoni di acquisto/sottoscrizione in azioni di Marco Polo e, successivamente alla Scissione Marco Polo, in azioni ovvero altri strumenti di capitale di rischio dell'Emittente assegnati direttamente o indirettamente alla stessa SPV LUX ovvero di altri strumenti finanziari, anche partecipativi, che conferiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, scambiare con o convertire in azioni di Marco Polo e, successivamente alla Scissione Marco Polo, sulle azioni ovvero altri strumenti di capitale di rischio dell'Emittente assegnati direttamente o indirettamente alla stessa SPV LUX, senza il preventivo consenso scritto dei Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato.

Gli impegni di *lock-up* assunti da SPV LUX non troveranno applicazione in caso di: (i) operazioni derivanti da disposizioni di legge e/o regolamentari e/o da ordini da parte dell'autorità giudiziaria; (ii) emissione o trasferimento di azioni Marco Polo nel contesto di operazioni di ristrutturazione societaria, fusione o scissione; (iii) adesione ad un'offerta pubblica di acquisto promossa sul capitale sociale dell'Emittente; e (iv) operazioni di trasferimento aventi a oggetto le azioni dell'Emittente concluse da SPV LUX con società ad essa collegate ovvero con CNRC e/o le società ad essa collegate e/o SRF e/o le società ad essa collegate, a condizione che e nella misura in cui le società beneficiarie di tali trasferimenti assumano il medesimo impegno di *lock-up* per la residua durata dello stesso.

Camfin

Camfin assumerà, direttamente e per conto delle proprie società collegate (ad esclusione dell'Emittente e dell'Azionista Venditore), l'impegno nei confronti dei Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita dalla data di sottoscrizione dell'accordo di *lock-up* e fino a 365 giorni decorrenti dalla Data di Avvio delle Negoziazioni a non effettuare direttamente o indirettamente operazioni di vendita, atti di disposizione e/o comunque operazioni che abbiano per oggetto e/o per effetto l'attribuzione e/o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, della proprietà o di altro diritto sulle azioni di Marco Polo da essa detenute e, successivamente alla Scissione Marco Polo, sulle azioni ovvero sugli altri strumenti di capitale di rischio dell'Emittente assegnati direttamente o indirettamente alla stessa Camfin (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscono il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, e/o scambiare con, azioni della Società), nonché a non stipulare contratti derivati sulle azioni di Marco Polo da essa detenute e, successivamente alla Scissione Marco Polo, sulle azioni ovvero sugli altri strumenti di capitale di rischio dell'Emittente assegnati direttamente o indirettamente alla stessa Camfin e/o comunque effettuare operazioni su strumenti derivati che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate,

ovvero a non annunciare alcuna delle predette operazioni senza il preventivo consenso scritto dei Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato.

Camfin s'impegnerà, inoltre, per un medesimo periodo, a non promuovere e/o approvare operazioni di aumento di capitale e/o di emissione di prestiti obbligazionari convertibili in (e/o scambiabili con) azioni e/o in buoni di acquisto/sottoscrizione in azioni di Marco Polo e, successivamente alla Scissione Marco Polo, in azioni ovvero altri strumenti di capitale di rischio dell'Emittente assegnati direttamente o indirettamente alla stessa Camfin ovvero di altri strumenti finanziari, anche partecipativi, che conferiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, scambiare con o convertire in azioni di Marco Polo e, successivamente alla Scissione Marco Polo, sulle azioni ovvero sugli altri strumenti di capitale di rischio dell'Emittente assegnati direttamente o indirettamente alla stessa Camfin, senza il preventivo consenso scritto dei Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato.

Gli impegni di *lock-up* assunti da Camfin non troveranno applicazione in caso di: (i) operazioni derivanti da disposizioni di legge e/o regolamentari e/o da ordini da parte dell'autorità giudiziaria; (ii) emissione o trasferimento di azioni Marco Polo nel contesto di operazioni di ristrutturazione societaria, fusione o scissione; (iii) adesione ad un'offerta pubblica di acquisto promossa sul capitale sociale dell'Emittente; e (iv) operazioni di trasferimento aventi a oggetto le azioni dell'Emittente concluse da Camfin con società ad essa collegate, a condizione che e nella misura in cui le società beneficiarie di tali trasferimenti assumano il medesimo impegno di *lock-up* per la residua durata dello stesso.

LTI

LTI assumerà, direttamente e per conto delle proprie società collegate (ad esclusione dell'Emittente e dell'Azionista Venditore), l'impegno nei confronti dei Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita dalla data di sottoscrizione dell'accordo di *lock-up* e fino a 180 giorni decorrenti dalla Data di Avvio delle Negoziazioni a non effettuare direttamente o indirettamente operazioni di vendita, atti di disposizione e/o comunque operazioni che abbiano per oggetto e/o per effetto l'attribuzione e/o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, della proprietà o di altro diritto sulle azioni di Marco Polo da essa detenute e, successivamente alla Scissione Marco Polo, sulle azioni ovvero sugli altri strumenti di capitale di rischio dell'Emittente assegnati direttamente o indirettamente alla stessa LTI (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscono il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, e/o scambiare con, azioni della Società), nonché a non stipulare contratti derivati sulle azioni di Marco Polo da essa detenute e, successivamente alla Scissione Marco Polo, sulle azioni ovvero sugli altri strumenti di capitale di rischio dell'Emittente assegnati direttamente o indirettamente alla stessa LTI e/o comunque effettuare operazioni su strumenti derivati che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate, ovvero a non annunciare alcuna delle predette operazioni senza il preventivo consenso scritto dei Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato.

LTI s'impegnerà, inoltre, per un medesimo periodo, a non promuovere e/o approvare operazioni di aumento di capitale e/o di emissione di prestiti obbligazionari convertibili in (e/o scambiabili con) azioni e/o in buoni di acquisto/sottoscrizione in azioni di Marco Polo e, successivamente alla Scissione Marco Polo, in azioni ovvero altri strumenti di capitale di rischio dell'Emittente assegnati direttamente o indirettamente alla stessa LTI ovvero di altri strumenti finanziari, anche partecipativi, che conferiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, scambiare con o convertire in azioni di Marco Polo e, successivamente alla Scissione Marco

Polo, sulle azioni ovvero sugli altri strumenti di capitale di rischio dell'Emittente assegnati direttamente o indirettamente alla stessa LTI, senza il preventivo consenso scritto dei Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato.

Gli impegni di *lock-up* assunti da LTI non troveranno applicazione in caso di: (i) operazioni derivanti da disposizioni di legge e/o regolamentari e/o da ordini da parte dell'autorità giudiziaria; (ii) emissione o trasferimento di azioni Marco Polo nel contesto di operazioni di ristrutturazione societaria, fusione o scissione; (iii) adesione ad un'offerta pubblica di acquisto promossa sul capitale sociale dell'Emittente; e (iv) operazioni di trasferimento aventi a oggetto le azioni dell'Emittente concluse da LTI con società ad essa collegate, a condizione che e nella misura in cui le società beneficiarie di tali trasferimenti assumano il medesimo impegno di *lock-up* per la residua durata dello stesso.

7.3.3 Impegni di *lock-up* della Società

La Società assumerà l'impegno nei confronti dei Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita dalla data di sottoscrizione dell'accordo di *lock-up* e fino a 180 giorni decorrenti dalla Data di Avvio delle Negoziazioni a non effettuare direttamente o indirettamente operazioni di vendita, atti di disposizione e/o comunque operazioni che abbiano per oggetto e/o per effetto l'attribuzione e/o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, della proprietà o di altro diritto sulle azioni della Società (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscono il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, e/o scambiare con, azioni della Società), nonché a non stipulare contratti derivati sulle azioni ordinarie della Società e/o comunque effettuare operazioni su strumenti derivati che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate, ovvero a non annunciare alcuna delle predette operazioni senza il preventivo consenso scritto dei Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato.

La Società s'impegnerà, inoltre, per un medesimo periodo, a non promuovere e/o approvare operazioni di aumento di capitale e/o di emissione di prestiti obbligazionari convertibili in (e/o scambiabili con) azioni e/o in buoni di acquisto/sottoscrizione in azioni della Società ovvero di altri strumenti finanziari, anche partecipativi, che conferiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, scambiare con o convertire in azioni della Società, senza il preventivo consenso scritto dei Coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato.

Gli impegni di *lock-up* assunti dalla Società non troveranno applicazione in caso di: (i) operazioni derivanti da disposizioni di legge e/o regolamentari e/o da ordini da parte dell'autorità giudiziaria; (ii) emissione o trasferimento di azioni a servizio di piani di incentivazione azionari; (iii) emissione o trasferimento di azioni nel contesto di operazioni di ristrutturazione societaria, fusione o scissione; e (iv) operazioni di trasferimento aventi a oggetto le azioni della Società concluse dalla Società con società ad essa collegate, a condizione che e nella misura in cui tali società collegate assumano il medesimo impegno di *lock-up* per la residua durata dello stesso.

Gli impegni che precedono non riguarderanno la vendita delle Azioni oggetto dell'Offerta Globale di Vendita.

CAPITOLO VIII - SPESE LEGATE ALL'OFFERTA

Il ricavato stimato derivante dall'Offerta di Vendita spettante all'Azionista Venditore riferito all'Intervallo di Valorizzazione Indicativa, al netto delle commissioni a carico dell'Emittente riconosciute al Consorzio per l'Offerta Pubblica ed al Consorzio per il Collocamento Istituzionale, è compreso tra un minimo di Euro 2.155,39 milioni e un massimo di Euro 2.839,64 milioni.

Il ricavato derivante dall'Offerta di Vendita, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per l'Offerta Pubblica e al Consorzio per il Collocamento Istituzionale, sarà comunicato al pubblico da Pirelli e dall'Azionista Venditore nell'ambito dell'avviso integrativo con il quale sarà reso noto il Prezzo di Offerta e contestualmente comunicato a Consob secondo le modalità specificate nel Capitolo V, Paragrafo 5.3.2 della Nota Informativa.

Si stima che le spese relative al processo di quotazione delle azioni dell'Emittente (ivi inclusa la quota parte delle spese promozionali e pubblicitarie a carico della Società), escluse le commissioni riconosciute al Consorzio per l'Offerta Pubblica e al Consorzio per il Collocamento Istituzionale (*cf.* Capitolo V, Paragrafo 5.4.3. della Nota Informativa), saranno pari a circa Euro 22 milioni. Le spese e le commissioni relative all'Offerta Globale saranno sostenute dall'Emittente, anche tenuto conto che l'Azionista Venditore si è determinato a procedere all'aumento di capitale deliberato dall'assemblea dell'Emittente in data 19 giugno 2017 per un ammontare complessivo pari ad Euro 1.189.375.000,00 anche al fine di rendere disponibili all'Emittente stesso i fondi per sostenere le spese e le commissioni connesse all'operazione. Tale stima non include le eventuali spese a carico dell'Azionista Venditore (es. costi di specifici incarichi di consulenza).

CAPITOLO IX - DILUIZIONE

9.1 Diluizione immediata derivante dall'Offerta

L'Offerta non comporta l'emissione di nuove azioni e, pertanto, non determina alcun effetto di diluizione.

Per mere ragioni di completezza si segnala che ad esito dell'Offerta di Vendita:

- in caso di integrale collocamento delle Azioni oggetto dell'Offerta l'Azionista Venditore continuerà a detenere una partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente pari al 65%;
- in caso di integrale collocamento delle Azioni oggetto dell'Offerta e di integrale esercizio dell'Opzione *Greenshoe* Marco Polo continuerà a detenere una partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente pari al 60%.

Per maggiori informazioni si veda il Capitolo XVIII del Documento di Registrazione.

9.2 Ammontare e percentuale della diluizione immediata in caso di non sottoscrizione della nuova offerta

Per le sue caratteristiche l'Offerta di Vendita non contempla alcuna offerta destinata all'unico azionista dell'Emittente e non potrà pertanto determinare una diluizione immediata.

CAPITOLO X - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

10.1 Soggetti che partecipano all'operazione

Soggetto	Ruolo
Pirelli & C. S.p.A.	Emittente
Marco Polo International Italy S.p.A.	Azionista Venditore
Banca Akros S.p.A. Gruppo Banco BPM	Co-Manager
Banca IMI S.p.A.	Join Global Coordinator
	Joint Bookrunner
	Sponsor
	Responsabile del Collocamento
BNP Paribas	Joint Bookrunner
Goldman Sachs International	Joint Bookrunner
HSBC Bank plc	Joint Bookrunner
ING Bank N.V.	Co-Manager
J.P. Morgan Securities plc	Join Global Coordinator
	Joint Bookrunner
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.	Joint Bookrunner
Merrill Lynch International	Joint Bookrunner
Morgan Stanley & Co. International plc	Join Global Coordinator
	Joint Bookrunner
Natixis SA	Co-Manager
UniCredit Bank AG, succursale di Milano	Joint Bookrunner

10.2 Altre informazioni sottoposte a revisione

La Nota Informativa non contiene informazioni aggiuntive, rispetto a quelle contenute nel Documento di Registrazione, che siano state sottoposte a revisione contabile o revisione contabile limitata.

10.3 Pareri o relazioni redatte da esperti

Nella Nota Informativa non sono inseriti pareri o relazioni di esperti.

10.4 Informazioni provenienti da terzi

Nella Nota Informativa non sono inserite informazioni provenienti da terzi.



Pirelli & C. S.p.A.
Sede Legale

Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25
20126 Milan, Italy

www.pirelli.com